

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

338° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 36
2 ^a - Giustizia	» 39
3 ^a - Affari esteri	» 67
4 ^a - Difesa	» 86
5 ^a - Bilancio	» 91
7 ^a - Istruzione	» 97
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 111
11 ^a - Lavoro	» 116
12 ^a - Igiene e sanità	» 145

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

Commissioni congiunte

GAE (Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera)	<i>Pag.</i> 151
---	-----------------

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 152
Informazione e segreto di Stato	» 164
Sul ciclo dei rifiuti	» 165
Schengen	» 167
Sull'affare Telekom-Serbia	» 168
Anagrafe tributaria	» 175

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 176
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 179
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 187
RAI-TV - Accesso	» 188

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 190
-------------------------------	-----------------

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2474) Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente PONTONE, nessun altro Senatore chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore PONZO, ringrazia i senatori intervenuti nel corso della discussione generale poiché hanno espresso considerazioni in parte condivisibili, sebbene l'attenzione delle Commissioni riunite debba focalizzarsi sull'individuazione delle misure concrete per fronteggiare la situazione di grave emergenza energetica che si protrae ormai da diversi anni ed è determinata da molteplici fattori. Pertanto, il decreto-legge n. 239 del 2003 è stato varato dal Governo al fine di superare tale situazione di crisi; se quindi, come sostengono alcuni esponenti dell'opposizione, si ritiene che presso i Dicasteri delle attività produttive e dell'ambiente vi sono persone interessate esclusivamente a difendere le esigenze delle società di distribuzione dell'energia e non i prin-

cipi posti a presidio dell'ambiente e della salute umana appare davvero arduo avviare un confronto costruttivo sui temi sottesi al decreto-legge in titolo. D'altro canto, il provvedimento consente la possibilità di derogare ai limiti di emissione in atmosfera e di qualità dell'aria, demandando tale facoltà ad un decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Nell'esprimere quindi un giudizio favorevole sul decreto-legge in esame osserva comunque che appare positivo lo sforzo del Governo di avviare misure volte al risparmio energetico, alla differenziazione delle tariffe e al rifasamento degli impianti, interventi che nel prossimo futuro dovranno essere adeguatamente potenziati.

Il relatore per la 10^a Commissione, senatore BETTAMIO, nel ricordare che nella precedente seduta alcuni colleghi dell'opposizione avevano manifestato perplessità in ordine alla compatibilità costituzionale del decreto in titolo, ribadisce come esso a suo avviso sia pienamente rispettoso dei requisiti di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione. Ritiene inoltre inconferenti i rilievi formulati in ordine al contenuto asseritamente reiterativo del precedente decreto, in quanto si tratta di un provvedimento che denota indubbe differenze rispetto a quello emanato nel luglio scorso. Esprime pertanto il proprio giudizio favorevole sul decreto-legge in esame.

Si passa pertanto all'illustrazione degli emendamenti e del solo ordine del giorno presentato.

Il senatore CHIUSOLI, con riferimento all'emendamento 1.1, ritiene che la soppressione dell'articolo costituisca la soluzione più coerente, considerato che il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in sede di audizione, ha rilasciato talune dichiarazioni che parrebbero confermare l'inesistenza di una reale emergenza energetica. Con riferimento alla politica di diversificazione tariffaria, pur nel doveroso rispetto degli spazi di autonomia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ritiene che l'azione del Governo potrebbe essere utilmente esercitata per far sì che l'Autorità adotti un adeguato sistema di tariffe multiorari. Illustra quindi gli emendamenti 1.5 e 1.6. Con riferimento all'emendamento 1.3 ritiene che esso costituisca una precisazione indispensabile poiché rientrando la materia della distribuzione dell'energia nella potestà legislativa concorrente nessun decreto potrebbe regolare tale materia contro il volere e la cooperazione delle popolazioni locali. Illustra quindi gli emendamenti 1.7, 1.0.1, nonché l'emendamento 1.0.3 il quale, in particolare, prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati dall'innalzamento dei limiti delle temperature delle acque di scarico. Illustra inoltre l'emendamento 1.0.2, ricordando come esso si ponga su una linea che in passato anche il Governo sembrava sostenere. Tale emendamento in particolare è teso a stimolare il più ampio coinvolgimento delle aziende per incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Infine, dopo avervi apposto la propria firma, rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

0/2474/1/10^a e 13^a

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, CHIUSOLI

«Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

in sede di esame del disegno di legge n. 2474 di conversione del decreto-legge n. 239 del 2003

considerato che:

il decreto in esame prevede la possibilità di derogare parzialmente fino al 31 dicembre 2004 la normativa in materia di emissioni in atmosfera, qualità dell'aria e scarichi termici per le centrali di potenza nominale superiore a 300 MW;

deve essere considerato preminente l'interesse alla tutela della salute delle popolazioni che vivono in aree interessate dalle emissioni di centrali termoelettriche;

è necessario garantire la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico determinato dalle emissioni in atmosfera e l'ottemperanza degli impegni assunti in sede comunitaria ed internazionale in esecuzione del Protocollo di Kyoto (legge n. 120 del 2002);

impegnano il Governo

a garantire alle regioni ed agli enti locali la pienezza dei poteri loro spettanti in materia di tutela ambientale, energia e salvaguardia della salute dei cittadini;

a garantire che un medesimo impianto non possa ottenere, nel periodo di vigenza del decreto in esame, la possibilità di derogare sia ai limiti di emissione che di qualità dell'aria che di scarico termico;

a presentare semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle condizioni ambientali dei siti in cui sono attivi impianti industriali che utilizzano la facoltà di delega di cui al decreto in esame;

a garantire alla popolazione l'informazione periodica sulle emissioni degli impianti suddetti e le conseguenze per la salute dei cittadini e dei lavoratori;

a garantire una costante opera di monitoraggio ambientale che determini la revoca senza indugio delle autorizzazioni in deroga nel caso di alterazioni dell'ambiente o peggioramenti della qualità dell'aria;

ad escludere dall'ambito di applicazione del presente decreto le zone vulnerabili e sensibili, le aree protette o di pregio ambientale nonché le aree dove si registrano tassi di inquinamento atmosferico preoccupante.».

Il senatore ROTONDO, dopo averli fatti propri, rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dal senatore Turrone, mentre illustra gli emendamenti da lui presentati e quelli di cui sono primi firmatari il senatore Montino e il senatore Giovanelli. Tali proposte, da un lato, mirano a sopprimere le deroghe ai limiti di emissione in atmosfera previste all'articolo 1, comma 1, mentre dall'altro tendono a individuare misure alternative, nel rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente. Analoga impostazione è seguita anche per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 nell'intento di riportare i limiti relativi alle temperature degli scarichi termici alle soglie indicate nel decreto legislativo n. 152 del 1999. Dopo aver precisato che alcuni emendamenti si pongono l'obiettivo di incentivare l'adozione delle fonti di energia rinnovabile, si sofferma sull'emendamento 1.75 che ha il pregio di affrontare un problema alquanto serio: infatti, attualmente le acque di sentina, le acque di lavaggio e le acque di zavorra sporche delle navi cisterne non vengono trattate attraverso idonei impianti di depurazione, ma sono direttamente scaricate in mare con ciò determinando gravi conseguenze ambientali.

Ulteriori proposte si muovono nella direzione di escludere l'applicazione delle deroghe previste dal decreto-legge in esame nelle aree dichiarate ad elevato rischio ambientale nelle quali, come si è avuto modo di appurare nel corso di un'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ambiente, si versa in una allarmante situazione di crisi. Si sofferma infine sugli emendamenti 1.14, 1.13 ed 1.12. che, al fine di prevenire situazioni di emergenza e di carenza di energia elettrica, sono diretti a promuovere determinate azioni da parte del Ministro delle attività produttive e dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 1.75, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Il sottosegretario DELL'ELCE ritira l'emendamento 1.0.8, che potrebbe, eventualmente, essere ripresentato in Assemblea.

Il presidente PONTONE dà per illustrati gli emendamenti presentati a propria firma.

Il relatore BETTAMIO dichiara il proprio parere favorevole sugli emendamenti 1.76, 1.28 e 1.77. Dichiara inoltre il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 a condizione che esso venga parzialmente modificato, prevedendo che l'autorizzazione ministeriale sia subordinata alla motivata e documentata segnalazione del Gestore. Su tutti i restanti emendamenti esprime parere contrario. È favorevole all'ordine del giorno.

Il relatore PONZO esprime parere conforme a quello del senatore Bettamio, osservando che l'emendamento 1.0.1 dovrebbe recare una ulteriore precisazione nel senso che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente, è autorizzato ad emanare i decreti

relativi. Inoltre, si rimette alle determinazioni del Governo in ordine all'emendamento 1.0.5 la cui formulazione appare alquanto generica.

Il sottosegretario DELL'ELCE, esprime parere conforme al quello dei relatori ed invita il senatore Rotondo a ritirare l'emendamento 1.0.5 ed a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore CHIUSOLI, accogliendo le indicazioni proposte dai relatori, dichiara di riformulare l'emendamento 1.0.1 in un nuovo testo.

Il senatore ROTONDO riformula l'emendamento 1.0.5, precisando che le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle centrali termoelettriche situate nei comuni rientranti in aree dichiarate ad alto rischio di crisi ambientale.

Il presidente PONTONE, verificata la sussistenza del prescritto numero legale, pone ai voti l'emendamento 1.1 che viene respinto dalle Commissioni riunite.

Sono altresì respinti con distinte votazioni gli emendamenti 1.16, 1.14, 1.13, 1.12, 1.17, 1.8, 1.18, 1.19, 1.20, 1.2, 1.21, 1.4, 1.22, 1.23 e 1.24.

L'emendamento 1.76 viene posto ai voti e approvato.

Successivamente, con distinte votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.5, 1.25, 1.26 e 1.27.

L'emendamento 1.28 viene posto ai voti e approvato.

Sono altresì respinti con distinte votazioni gli emendamenti 1.29, 1.30, 1.6, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.9, 1.35, 1.45, 1.36, 1.38, 1.37, 1.39, 1.40, 1.44, 1.41, 1.42 e 1.43.

Il senatore CHIUSOLI, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.3, esprime il proprio rammarico per il parere negativo formulato dai relatori. Ritiene infatti che tale modifica possa costituire una rilevante valvola di sfogo per allentare le tensioni in ordine ai confini di competenze tra il Governo e le realtà locali. Ribadisce che tale emendamento assume, per il suo Gruppo, estrema rilevanza e ne auspica pertanto l'approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 viene respinto.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48, 1.49 e 1.50.

L'emendamento 1.77 viene posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.56, 1.53, 1.54, 1.52, 1.51 e 1.55.

Il senatore CHIUSOLI, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.7, ritiene che su tale emendamento i relatori avrebbero potuto esprimere un parere favorevole, in quanto si tratta di una modifica che prevede unicamente l'osservazione e il monitoraggio degli effetti del decreto-legge in titolo, senza snaturarne in alcun modo l'impianto strutturale.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE esprime il proprio voto contrario sull'emendamento 1.7 dal momento che le operazioni di ispezione, di misurazione e controllo sono già previste come indispensabili per il funzionamento degli impianti.

Con distinte votazioni, vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.11, 1.57, 1.69, 1.58, 1.10, 1.70, 1.60, 1.59, 1.61, 1.63, 1.62, 1.66, 1.65, 1.64, 1.67, 1.71, 1.72, 1.68, 1.74, 1.73, 1.15, 1.0.4.

Il senatore SPECCHIA, intervenendo in merito all'emendamento 1.0.5 (testo 2), ritiene che sia doveroso ispirarsi coerentemente a quei principi di tutela ambientale che egli personalmente sta difendendo da tanti anni e che oggi hanno trovato un significativo riconoscimento, avendo il Senato votato a favore dei disegni di legge costituzionale che mirano ad includere espressamente la tutela dell'ambiente nella Carta costituzionale. È del resto consapevole che spesso è alquanto difficile coniugare le esigenze dello sviluppo economico e produttivo – nella fattispecie per quanto concerne il settore energetico – con quelle legate all'ambiente; tuttavia ogni qualvolta si procede a deroghe, sia pur parziali e temporanee, come è il caso del decreto-legge in esame, bisognerebbe evitare che tali misure incidano su aree dove lo Stato investe per opere di bonifiche e per la riduzione dei livelli di inquinamento. Di conseguenza, almeno in queste aree, già dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, le deroghe indicate dal decreto-legge in esame non dovrebbero applicarsi.

Per queste ragioni dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 1.0.5 (testo 2), preannunciando che, nel caso esso venisse respinto, presenterà nel corso dell'esame in Assemblea un emendamento di tenore analogo.

Il senatore BERGAMO, condividendo le argomentazioni espresse dal senatore Specchia, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.5 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.5 (testo 2) è respinto.

Viene altresì respinto l'emendamento 1.0.6.

Successivamente viene posto ai voti e approvato l'emendamento 1.0.1 (testo 2).

Il senatore BARATELLA, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.3, ricorda come esso riproponga nella sostanza il testo di un emendamento già presentato in occasione del decreto-legge dello scorso luglio, che il Governo e la maggioranza avevano in più di un'occasione dichiarato di voler accogliere. Sarebbe importante, a suo avviso introdurre un principio di indennizzo a favore delle categorie produttive danneggiate dal superamento dei limiti di temperatura delle acque di scarico, in quanto vi sono aree quali quella di Porto Tolle che presentano rischi ambientali rilevanti, con danni già certificati dovuti al superamento dei valori. È davvero singolare come il Governo, inizialmente favorevole all'introduzione di tale indennizzo, esprima ora un parere contrario.

Il senatore CHINCARINI, intervenendo incidentalmente sull'emendamento 1.0.3, ricorda che la Lega-Nord aveva presentato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 158 del 2003 un ordine del giorno analogo che si faceva carico del problema del risarcimento connesso agli eventuali danni materiali prodotti dall'aumento delle temperature delle acque di raffreddamento. In ogni caso, appare necessario individuare un principio generale, valido in tutti i casi analoghi.

L'emendamento 1.0.3 viene quindi posto ai voti e respinto.

Viene altresì respinto l'emendamento 1.0.7.

Il senatore CHIUSOLI in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.2 sottolinea che tale proposta ha, per il suo Gruppo, valore decisivo, finalizzata a sancire alcuni elementi cardine che promuovano e rafforzino il processo di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico.

L'emendamento 1.0.2 viene quindi posto ai voti e respinto.

Passando all'unico ordine del giorno presentato, il presidente PONTONE chiede il parere del Governo.

Il sottosegretario DELL'ELCE chiede il ritiro dell'ordine del giorno, per un migliore approfondimento.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE esprime perplessità su talune parti dell'ordine del giorno.

Il senatore CHIUSOLI lo ritira, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Il presidente PONTONE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore BARATELLA ritiene che il decreto-legge in titolo costituisca un provvedimento inadeguato, che in qualche modo rivela una scarsa fiducia circa l'approvazione del concomitante disegno di legge di riordino del settore energetico. Poiché, come le stesse audizioni effettuate hanno dimostrato, la carenza energetica si presenta solo in determinati periodi di punta, ritiene necessario approntare rimedi di carattere strutturale e non contingente. Fa inoltre osservare che il provvedimento in titolo non tiene adeguatamente conto di un gran numero di aree ad elevato rischio ambientale, disseminate nel Paese obbedendo invece ad una visione di carattere essenzialmente produttivistico.

Conferma quindi il parere contrario del suo Gruppo alla conversione del provvedimento.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE dichiara il voto favorevole dei Senatori del Gruppo dell'UDC sul disegno di legge in esame, nella convinzione che le deroghe previste sui limiti relativi alle temperature degli scarichi delle acque di raffreddamento e per le emissioni in atmosfera si giustificano alla luce di una emergenza energetica che non può essere negata. Del resto, i programmi di *repowering* e di ambientalizzazione avrebbero dovuto essere attivati da molto tempo, mentre si deve constatare la situazione di molte centrali per le quali non sono stati adottati gli interventi necessari. Non è corretto, quindi, scaricare sull'attuale Esecutivo le responsabilità di una situazione che si protrae ormai da diversi anni. La classe politica e la società civile devono prendere coscienza del fatto che il sistema elettrico nazionale non è in regola e abbisogna di interventi massicci.

Il senatore TRAVAGLIA dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando in particolare di non condividere l'interpretazione che i colleghi dell'opposizione hanno dato in ordine alla relazione svolta dai rappresentanti del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale. Sottolinea infatti come quest'anno, per la prima volta, la punta della domanda energetica estiva ha superato quella invernale; si tratta di un dato particolarmente preoccupante ove si consideri che questo fenomeno è intervenuto in un settore che ha da sempre registrato un quadro generale fortemente statico nel rapporto tra domanda ed offerta per periodo.

Il senatore SEMERARO esprime il voto favorevole del suo Gruppo, ribadendo che tale provvedimento è volto ad affrontare una situazione di emergenza. Dichiara inoltre di non condividere la necessità di prevedere legislativamente forme di indennizzo, in quanto queste dovrebbero già desumersi dalla legislazione esistente.

Le Commissioni riunite conferiscono mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti approvati, autorizzandoli altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PONTONE avverte che le sedute già convocate per stasera alle ore 20,30 e domani, giovedì 25 settembre alle ore 8,30, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2474**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI,
MONTINO*Sopprimere l'articolo.*

1.16TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI ZANCAN*Sopprimere l'articolo.*

1.14

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e di carenza di energia elettrica, il Ministro delle attività produttive può disporre, con proprio decreto, l'attivazione di centrali ENEL per periodi limitati e circoscritti, comunque non oltre i 90 giorni l'anno, in deroga al tetto delle quote di produzione fissato dalla legge.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas autorizza l'eventuale adeguamento tariffario necessario per far fronte ai sovracosti equivalenti».

1.13

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al fine di garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilità di potenza in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, il Ministro delle attività produttive può disporre, con proprio decreto, per periodi comunque non superiori ai 90 giorni l'anno, il superamento, nella misura massima del 20 per cento, dei limiti, definiti dalla legge, relativi alle quote di produzione massime consentite».

1.12

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al fine di prevenire situazioni di emergenza e garantire una disponibilità di potenza adeguata al fabbisogno nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvede, per gli anni 2003 e 2004, a rideeterminare le tariffe, in funzione di incentivi ai consumi nelle fasce orarie di maggiore disponibilità di energia elettrica e disincentivi ai consumi nelle fasce orarie di punta».

1.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere i commi 1 e 2.***1.8**

ROTONDO

Sopprimere il comma 1.

1.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale del sistema elettrico nazionale e prevenire ulteriori rischi di sospensione della fornitura di energia elettrica, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro il 31 dicembre 2003, sono definite le misure urgenti per assicurare un incremento annuo di almeno il cinque per cento a decorrere dall'anno 2004 della quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Sono esclusi dal regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i combustibili derivanti da qualsiasi fonte non rinnovabile ai sensi dell'articolo 2 lettera a) della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento al combustibile derivato da rifiuti. Il decreto di cui al presente comma prevede, in particolare, specifiche misure per lo sviluppo del solare termico e fotovoltaico, per la ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno, nonché per la piena e coerente attuazione delle misure di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001».

1.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «D'intesa con le regioni e previo parere degli enti locali interessati».

1.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Sentite le regioni e gli enti locali interessati».

1.2

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO

Al comma 1, sostituire le parole: «in misura necessaria» con le seguenti: «in misura pari e non superiore».

1.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno nazionale», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con i preminenti valori della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, della salubrità dell'aria e della salute pubblica».

1.4

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2003».

1.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2003».

1.23

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «gennaio».

1.24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 marzo 2004».

1.76

PONTONE

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2004» con le seguenti: «fino al 30 giugno 2005».

1.5

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 agosto 2004».

1.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «S.p.a.», aggiungere le seguenti: «che dimostri l'assenza di ogni altra opzione ambientalmente più sostenibile».

1.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «autorizzato», aggiungere le seguenti: «per una volta sola».

1.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «temporaneo», aggiungere le seguenti: «ed in ogni caso per un massimo di trenta giorni totali nel biennio 2003-2004».

1.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, prima delle parole: «centrali termoelettriche» premettere la seguente: «singole».

1.29

TURRONI

Al comma 1, dopo la parola: «termoelettriche» aggiungere le seguenti: «che abbiano registrato miglioramenti significativi in relazione all'abbattimento dei prodotti della combustione e utilizzano le migliori tecniche disponibili al fine di eliminare o, qualora non fosse possibile, limitare al minimo le emissioni inquinanti in atmosfera e le ricadute al suolo».

1.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore a 300 MW» con le seguenti: «non superiore a 500 MW».

1.6

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO

Al comma 1, dopo le parole: «superiore a 300 MW» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quelle con impianti per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee

guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990,».

1.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «300 MW» aggiungere le seguenti: «ed inferiore a 500 MW».

1.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, prima della parola: «inserite» premettere le seguenti: «già esistenti e».

1.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso Gestore» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle centrali di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché degli impianti interessati dalle disposizioni di cui alla legge n. 82 del 6 maggio 2002, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22"».

1.34

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso Gestore» aggiungere le seguenti: «nelle quali siano stati avviati i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 17 aprile

2003, n. 83 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25"».

1.9

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, MACONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.»

1.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma.

1.45

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai limiti di emissioni» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «ai tempi di attuazione degli interventi di ambientalizzazione di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281"».

1.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di emissioni in atmosfera e».

1.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «di emissioni in atmosfera» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli scarichi termici in mare di cui al comma 3».

1.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di qualità dell'aria».

1.39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «fissati nei provvedimenti di autorizzazione».

1.40

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero derivanti» fino alla fine del comma.

1.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «ovvero» fino alla fine del comma con le seguenti: «ferma restando l'attuazione delle misure e degli obblighi».

1.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal».

1.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché dal regolamento» fino alla fine del comma.

1.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché dal regolamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo del 4 agosto 1999 n. 351».

1.3

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO

Al comma 1, dopo le parole: «e della tutela del territorio» aggiungere le seguenti: «, le Regioni e gli enti locali interessati».

1.46

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto dei limiti riguardanti le emissioni di anidride solforosa, ossido e biossido di azoto, ozono, polveri sottili e anidride carbonica».

1.47

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono derogabili i limiti fissati dalla vigente normativa per le emissioni di anidride solforosa, ossido e biossido di azoto, ozono, PM10, metalli pesanti e anidride carbonica».

1.48

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi i limiti fissati dalla vigente normativa per i prodotti, anche collaterali, dei processi di combustione, con particolare riferimento alla combustione di carbone, oli e rifiuti».

1.49

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Deve essere comunque garantito il rispetto dei principi di tutela della salute e dell'ambiente stabiliti dalla normativa vigente ed in ogni caso non deve essere mai superata la soglia d'allarme di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Le deroghe di cui al presente articolo devono essere compatibili con impegni per la limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra, di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto».

1.50

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 devono garantire comunque il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di cui al decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503. Esse non sono applicabili in ogni caso

agli impianti di combustione del CDR nonché ad impianti nei quali sia stato registrato, negli ultimi cinque anni, il superamento dei valori limite di emissione in atmosfera o di qualità dell'aria ovvero la violazione della normativa vigente in materia di rifiuti, sicurezza dei serbatoi da stoccaggio e trattamento delle acque».

1.77

PONTONE

Al comma 2, sostituire le parole: «assicurano in ogni caso il rispetto dei» con le seguenti: «rispettano i».

1.56

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «rispetto dei valori», aggiungere le seguenti: «di emissione previsti dalla normativa vigente per l'anidride solforosa, l'anidride carbonica, gli ossidi di azoto e di zolfo e le polveri inquinanti, nonché dei valori».

1.53

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «valori limite», aggiungere le seguenti: «margine di tolleranza e soglia d'allarme».

1.54

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «e dalle relative norme di attuazione».

1.52

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW» con le seguenti: «nonché la inderogabilità del margine di tolleranza e della soglia d'allarme prevista dalla normativa vigente in materia di emissioni, oltre al rispetto dei valori previsti».

1.51

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW».

1.55

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e relative norme di attuazione».

1.7

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, nel medesimo decreto sono riportate le relative modalità di ispezione, misurazione e controllo, volte a garantire il costante monitoraggio delle emissioni e della situazione ambientale, durante i periodi di esercizio in deroga».

1.11

ROTONDO

Sopprimere il comma 3.

1.57TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere il comma 3.*

1.69TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 3, premettere le seguenti parole:*

«Previa verifica, da parte delle autorità competenti ed a spese dei titolari degli impianti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, della compatibilità ambientale dell'aumento di temperatura delle acque di raffreddamento con le caratteristiche biologiche di ciascun corpo idrico recipiente e fermo restando l'obbligo di evitare la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi».

1.58TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Sentite le regioni e gli enti locali interessati».*

1.10ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA,
BARATELLA, MACONI*Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e comunque nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 4, 6 e 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,».*

1.70

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «e con le procedure di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

1.60

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire: «2004» con: «2003».

1.59

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 gennaio».

1.61

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «dicembre 2004» aggiungere le seguenti: «ed in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, non ripetibile e non prorogabile».

1.63

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «31 dicembre 2004» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 4, 6 e 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152».

1.62

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «determinato» aggiungere le seguenti: «nell'ambito massimo di un aumento di 0,25 C°».

1.66

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 258» aggiungere le seguenti: «e solo nei casi in cui ciò non determini il rischio di alterazioni locali delle correnti, formazione di barriere termiche in prossimità di fiumi e torrenti, l'avvio di processi di degrado della flora e della fauna, o comunque effetti sulla salute dell'ecosistema idrico derivanti da processi di inquinamento termino».

1.65

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo la parola: «scarichi» aggiungere le seguenti: «nei corsi d'acqua non significativi e previa verifica della idoneità ad incidere negativamente sulle capacità di autodepurazione dei corpi idrici, sulla solubilità dell'ossigeno disciolto negli stessi e sulla assenza di rischi di stress termici per le comunità animali e vegetali presenti».

1.64

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «centrali termoelettriche» aggiungere le seguenti: «che al 31 dicembre 2002 garantivano il pieno rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, e sono».

1.67

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio assicura il costante monitoraggio sugli effetti prodotti dalle misure di cui al presente comma sui corsi d'acqua e sugli ecosistemi interessati dall'aumento delle temperature delle acque di raffreddamento in applicazione del presente decreto, disponendo l'immediata sospensione degli incrementi di temperatura consentiti qualora siano registrate alterazioni ambientali ovvero effetti sulla flora o la fauna presenti nei corpi idrici. Le autorizzazioni allo scarico sono revocate senza indugio nel caso di insorgenza di fenomeni di significativo inquinamento termico».

1.71

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma, centrali che beneficiano delle deroghe di cui al comma 1».

1.72

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le deroghe di cui al presente comma non si applicano comunque agli scarichi effettuati nelle acque della Laguna di Venezia o in acque poste in comunicazione con la stessa».

1.68

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I nuovi limiti di cui al comma 3 non sono applicabili qualora i corpi idrici ricettori siano costituiti da acque nelle quali, nei dieci anni

precedenti, siano stati registrati livelli significativi di inquinamento o di aumento della temperatura, con particolare riferimento a fenomeni di inquinamento termico. Nel periodo di vigenza del presente decreto, le regioni hanno comunque la facoltà di applicare limiti maggiormente cautelativi rispetto a quelli fissati ai sensi dei commi 1 e 3, o di escludere singoli impianti dall'utilizzo dei nuovi limiti di temperatura per motivate esigenze di salvaguardia ambientale di natura locale

3-ter. Le deroghe di cui al presente articolo non si applicano comunque agli impianti che interessano l'area della laguna di Venezia o corsi d'acqua posti in collegamento con la stessa.

3-quater. Le norme in materia di emissione, qualità dell'aria e scarichi termici non sono derogabili da impianti la cui attività interessa aree protette, zone vulnerabili ed aree individuate come sensibili ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 152/99, nonché, limitatamente al comma 3, nelle zone colpite da periodi di siccità o da fenomeni di eutrofizzazione delle acque».

1.74

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* L'innalzamento dei valori della temperatura delle acque di scarico è subordinato all'assenso del soggetto che gestisce i canali artificiali ricettori, nonché all'obbligo di accertare preventivamente la compatibilità ambientale dello scarico. Resta fermo l'obbligo di evitare la formazione di barriere termiche.

3-ter. Al fine di garantire un adeguato ristoro per i danni causati all'ambiente o alle attività produttive dagli incrementi di temperatura di cui al presente articolo, i titolari degli impianti devono presentare idonee garanzie fidejussorie pari ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalla maggior produzione conseguita a seguito delle misure di cui al presente decreto».

1.73

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

«*3-bis.* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assicura il costante monitoraggio sugli effetti ambientali prodotti dalle misure di

cui al presente decreto, disponendo l'immediata sospensione degli incrementi consentiti qualora siano registrate alterazioni ambientali ovvero effetti sulla flora, la fauna presenti o la salute pubblica».

1.15

MONTINO, MACONI, GASBARRI, ROTONDO, GIOVANELLI, IOVENE, CHIUSOLI, GARRAFA, BARATELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con legge di bilancio viene istituito un fondo di rotazione di finanziamento pluriennale a favore delle regioni per il finanziamento di progetti per l'utilizzo di fonti rinnovabili in particolare per il fotovoltaico in base alla normativa esistente».

1.75

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale una adeguata capacità di recupero delle acque di sentina, delle acque di lavaggio e delle acque di zavorra sporche delle navi cisterna, nelle more della emanazione di una specifica normativa semplificata, di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, gli impianti destinatari del carico delle navi cisterna dotati di attrezzature tecnicamente idonee alla raccolta e al trattamento di tali acque ed autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, possono continuare a riceverle e trattarle secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dal citato decreto legislativo n. 152, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'Autorità competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.0.4

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA,
BARATELLA, MACONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle centrali termoelettriche site nei comuni rientranti in aree di particolare pregio ambientale, o sottoposte ad alto rischio ambientale, e nelle aree nelle quali siano stati registrati i valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60».

1.0.5

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA,
BARATELLA, MACONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle centrali termoelettriche site nei comuni rientranti in aree di particolare pregio ambientale, o sottoposte ad alto rischio ambientale».

1.0.5 (Testo 2)

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, CHIUSOLI, GARRAFFA,
BARATELLA, MACONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle centrali termoelettriche site nelle aree dichiarate ad alto rischio di crisi ambientale».

1.0.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme di salvaguardia ambientale)

1. Gli aumenti di temperatura delle acque di scarico nonché le deroghe a limiti di emissione e qualità dell'aria di cui all'articolo 1, sono soggetti a sospensione o revoca, anche su richiesta delle regioni o degli enti locali interessati, qualora siano segnalate alterazioni dell'aria ambiente o dei corpi idrici ricettori ovvero si verificano effetti negativi sulla flora e la fauna.

2. Nel periodo di vigenza del presente decreto, le regioni hanno comunque la facoltà di applicare limiti maggiormente cautelativi nonché di escludere singoli impianti dall'ambito di applicazione delle deroghe di cui al presente decreto, per motivate esigenze di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica».

1.0.1

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI,
MONTINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad emanare appositi decreti finalizzati ad attivare ed accelerare la ri-programmazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata, e l'incremento della capacità interrompibile».

1.0.1 (Testo 2)

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata, e l'incremento della capacità interrompibile».

1.0.3

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a favore dei soggetti danneggiati dalle centrali termoelettriche)

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente, alle imprese ubicate nei pressi delle centrali termoelettriche, che gestiscono impianti di pesca, di acquacoltura, di allevamento ittico e di mitilicoltura, sono riconosciute misure di risarcimento per gli eventuali danni materiali provocati dall'aumento della temperatura delle acque autorizzati dal medesimo Ministero delle attività produttive al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

2. All'onere di cui al comma 1, determinato nel limite massimo di euro 10 milioni, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.0.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a favore dei soggetti danneggiati dalle centrali termoelettriche)

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente, sono riconosciute misure di risarcimento per gli eventuali danni all'ambiente o danni materiali alle imprese ubicate nei pressi delle centrali termoelettriche, che gestiscono impianti di pesca, di acquacoltura, di allevamento ittico e di mitilicoltura, provocati dalle misure di cui al presente decreto.

2. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, determinati nel limite massimo di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.0.2

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, MONTINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Progetti esecutivi per l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Al fine di incrementare la produzione di energia elettrica e di assicurare la copertura del fabbisogno energetico nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive

ed alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti esecutivi per l'avvio e il consolidamento della produzione di energia da fonti rinnovabili in aggiunta alle altre fonti di produzione energetica.

2. I progetti esecutivi di cui al comma 1 devono indicare, per ciascuna centrale termoelettrica interessata, la data di avvio e i quantitativi minimi garantiti di produzione di energia da fonti rinnovabili in rapporto alle altre fonti di produzione.

3. I progetti esecutivi di cui al comma 1 sono approvati, entro trenta giorni dalla presentazione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, con le prescrizioni ritenute necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e degli animali. In tale decreto, inoltre, sono stabilite le modalità di ispezione e controllo, volte a garantire l'effettivo avvio della produzione di energia da fonti rinnovabili, il costante monitoraggio della situazione ambientale, nonché gli eventuali interventi sostitutivi a carico dei soggetti di cui all'articolo 1. Il predetto decreto è adottato d'intesa con le regioni nel cui ambito territoriale sono collocate le centrali termoelettriche di cui al precedente articolo 1.

4. Qualora, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo di cui al comma 1, l'avvio della produzione di energia da fonti rinnovabili non sia completato entro i termini stabiliti nel medesimo progetto, le centrali termoelettriche interessate potranno subire una riduzione fino al 10 per cento della propria potenza nei sessanta giorni successivi e al 20 per cento per tutto il periodo fino all'avvio effettivo della produzione di energia da fonti rinnovabili, così come previsto al comma 1».

1.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "è prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di 3 anni".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

299^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata per un seduta da tenersi immediatamente, al fine di esaminare con urgenza alcuni provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1206-B) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE, relatore, ricorda che la Camera dei deputati ha approvato il testo al quale il Senato della Repubblica nella precedente lettura aveva apportato rilevanti modifiche a suo avviso migliorative. L'unica difformità riguarda la norma di copertura e si è resa necessaria a seguito dello slittamento del periodo di entrata in vigore della nuova legge. La Camera dei deputati ha soppresso lo stanziamento per l'anno 2002 e a decorrere dall'anno 2003 ha esplicitamente articolato la spesa in due parti

uguali a favore rispettivamente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Conclude, auspicando la rapida e definitiva approvazione del disegno di legge in titolo.

Il senatore PASSIGLI osserva che su una serie di importanti leggi è venuto meno il tradizionale bicameralismo paritario. È il caso anche del disegno di legge in titolo, rispetto al quale la Camera dei deputati di fatto ha rinunciato all'esame, ignorando le forti preoccupazioni dell'opposizione, che ha denunciato l'eccezionale concentrazione di poteri economici e mediatici senza paragoni nei principali paesi democratici. Ciò, a suo avviso, è anche più grave nel momento in cui si discute una disciplina del sistema radiotelevisivo che finirà per favorire la crescita del gruppo economico di proprietà del Presidente del Consiglio.

In tale contesto, la sua parte politica manifesta scetticismo sulla necessità di rafforzare i poteri dell'Esecutivo. Infatti, se fossero reali i dati recentemente citati dal Vice Presidente del Senato, senatore Fisichella, cioè che il 99,3 per cento delle leggi approvate nella corrente legislatura sono d'iniziativa del Governo, è difficile credere a una debolezza del Governo in Parlamento, che giustificerebbe la rivendicazione di maggiori prerogative. Sarebbe improprio, inoltre, a suo giudizio, il richiamo al cosiddetto «modello inglese», poichè in quel sistema, in realtà, è la maggioranza che ha un potere di controllo sul Primo Ministro, come testimoniano i numerosi casi in cui quest'ultimo è stato sostituito in corso di legislatura.

Inoltre, un rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio sarebbe oltremodo inopportuno, a fronte dei poteri extraistituzionali che caratterizzano la posizione dell'attuale *premier*.

Per quanto riguarda la norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interessi, il disegno di legge viene all'esame della Commissione solo per la parte modificata dalla Camera dei deputati relativa alla copertura finanziaria, ma non si può ignorare, a suo parere, la stretta connessione fra il complessivo impianto della Costituzione materiale e la disciplina del sistema radiotelevisivo nazionale, che è il vero e proprio cuore del conflitto d'interessi.

Per tali ragioni, invita la maggioranza a considerare l'ipotesi di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo, così come del disegno di legge Gasparri presso l'altro ramo del Parlamento, in attesa che si definisca la complessiva riforma costituzionale che entro breve tempo dovrebbe essere portata all'esame del Senato.

Il presidente PASTORE, relatore, ritiene che i dati che indicano la prevalenza delle iniziative governative in Parlamento semmai testimoniano che il sistema si è già evoluto nella direzione del modello cosiddetto del premierato. Questa scelta, dunque, non rappresenterebbe, come qualcuno teme, uno stravolgimento dell'attuale ordinamento, bensì il recepimento e la sistemazione normativa di una situazione di fatto già affermata.

Al di là dei toni della polemica politica e della legittima diversità di opinioni sulle misure introdotte dal disegno di legge, la cui effettività potrà essere misurata solo con la pratica attuazione, il disegno di legge in esame costituisce, a suo avviso, un passo in avanti importante, poichè introduce norme specifiche in materia di conflitto d'interessi finora assenti nell'ordinamento. In particolare, non si può ignorare la novità delle norme sull'incompatibilità, sulla vigilanza da parte delle autorità di garanzia e sull'obbligo di astensione. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di domani 25 settembre.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(982) D'IPPOLITO VITALE. – *Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano»*

(Discussione e rinvio)

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione unanime considera acquisita la fase dei lavori svolta in sede referente.

Il relatore BONGIORNO si rimette alla relazione e alle considerazioni svolte durante la fase precedente dell'*iter*.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime perplessità sull'attuale formulazione dell'articolo 2 e invita la Commissione a verificare l'opportunità di emendarne il testo.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo già definito in sede referente, alle ore 13 di martedì 30 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE informa la Commissione che il disegno di legge per la conversione del decreto-legge n. 220 del 2003, concernente la giustizia sportiva, potrà essere esaminato, in sede consultiva sui presupposti costituzionali, nella seduta di domani, giovedì 25 settembre alle ore 15,30, se nel frattempo, come si prevede, esso sarà stato approvato dalla Camera dei deputati, trasmesso al Senato e quindi assegnato alla stessa Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

263^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(1050) *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

(1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

(1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

(1260) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(1261) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

(1367) *FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1426) *CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Prende la parola il relatore Luigi BOBBIO il quale, rifacendosi ad alcuni spunti emersi nel corso del dibattito, sottolinea che l'esame dei disegni di legge in titolo potrebbe rappresentare l'occasione opportuna per apportare modifiche significative anche sul versante del procedimento disciplinare, modifiche fra le quali andrebbe senz'altro presa in considerazione l'introduzione del principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare.

Il senatore FASSONE manifesta alcune perplessità sulla possibilità da ultimo prospettata dal relatore ritenendo tra l'altro che l'introduzione del principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare sarebbe incompatibile con l'assetto sostanziale dato agli illeciti disciplinari, in quanto tale principio implicherebbe una tipizzazione assoluta degli illeciti mentre il testo in esame realizza soltanto una tipizzazione tendenziale.

Si tratterebbe in ogni caso di un intervento di portata così rilevante da rendere indispensabili margini di approfondimento ben più ampi di quelli disponibili in questa fase dell'esame in sede referente.

Segue quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore BUCCIERO – che lamenta la mancata partecipazione al procedimento disciplinare, sia per quanto riguarda i magistrati, sia per quanto riguarda in generale gli ordini professionali, della persona danneggiata dal comportamento che integra l'illecito disciplinare – il senatore BOREA – che condivide l'esigenza di assicurare comunque una possibilità di interlocuzione della persona danneggiata nel procedimento disciplinare – il senatore ZICCONI – ad avviso del quale la partecipazione della persona danneggiata avrebbe come unico effetto quello di determinare un inopportuno appesantimento della procedura – e il presidente Antonino CARUSO, che condivide le perplessità manifestate dal senatore Ziccone.

Prende poi la parola nuovamente il relatore Luigi BOBBIO il quale, rifacendosi all'intervento da lui stesso svolto nella parte finale della seduta di ieri, prospetta una integrazione del disposto del numero 7 della lettera c) dell'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo) – già pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta – volta a prevedere come illecito disciplinare quelle ipotesi in cui l'attività di interpretazione riveste carattere creativo e comunque porta a risultati che non sono in alcun modo riconducibili alla lettera e allo spirito della legge.

Propone poi un'ulteriore integrazione della già menzionata lettera c) volta a prevedere come ipotesi di illecito disciplinare anche la redazione di provvedimenti «suicidi», cioè provvedimenti che si caratterizzano per una palese difformità fra la parte dispositiva e la motivazione.

Segue un breve intervento del senatore FASSONE, che riterrebbe più corretto individuare il fenomeno delle «sentenze suicide» utilizzando la nozione di «ingiustificata incompatibilità».

Il senatore AYALA giudica invece preferibile agli stessi fini una formulazione centrata sulla nozione di contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo.

Il sottosegretario VALENTINO non condivide il suggerimento da ultimo avanzato dal senatore Ayala.

Il presidente Antonino CARUSO è invece dell'opinione che l'incompatibilità palese fra la parte dispositiva e la motivazione rappresenti il carattere distintivo della «sentenza suicida».

Il senatore ZICCONI, pur apprezzando lo sforzo che la Commissione sta facendo sul versante di un'accurata tipizzazione degli illeciti disciplinari, ritiene però che sia necessario procedere sulla strada intrapresa con assoluta cautela. È evidente infatti la necessità, in relazione alle proposte da ultimo avanzate dal relatore nella seduta odierna, di ricercare una formulazione normativa che escluda in ogni caso il rischio di incidere in modo pregiudizievole sulla libertà di decisione del magistrato.

Il relatore Luigi BOBBIO propone quindi una riformulazione del numero 6 della lettera d) dell'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo) volta a precisarne la portata normativa nel senso di prevedere il divieto per i magistrati di iscriversi o aderire a partiti politici o comunque a soggetti agli stessi sostanzialmente corrispondenti, quali movimenti o associazioni che svolgono attività di natura politica, inibendo altresì ai magistrati la partecipazione alle attività e alle iniziative promosse da questi stessi soggetti. A tale proposito il relatore prosegue sottolineando come la *ratio* dell'intervento da lui proposto sia quella di impedire che i magistrati possano tenere una serie di comportamenti che rischino quantomeno di indurre sospetti sulla loro imparzialità e pregiudicare pertanto la credibilità della funzione giudiziaria.

Sulla riformulazione del numero 6 della lettera d) dell'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo) da ultimo prospettata dal relatore Luigi Bobbio, seguono brevi interventi del senatore AYALA – che manifesta perplessità soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui la partecipazione del magistrato a determinate iniziative sia volta a fornire un contributo esclusivamente di tipo culturale – del presidente Antonino CARUSO – che ritiene necessario tener conto anche dei caratteri in cui si concretizza la partecipazione, fermo restando che non può esservi alcun dubbio sulla opportunità di configurare un illecito disciplinare con riferimento ai casi in cui il magistrato partecipi ad attività interne di un soggetto politico – del senatore FASSONE che, pur condividendo il rilievo testè svolto dal pre-

sidente Antonino Caruso sulle attività di carattere interno, manifesta invece perplessità per quanto concerne il divieto di svolgere attività di tipo diverso – e infine del senatore CALVI – che ritiene senz'altro incostituzionale una previsione che faccia divieto ai magistrati di partecipare ad associazioni di qualsiasi tipo diverse dai partiti politici.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,45.

264^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO*

Interviene il ministro della giustizia Castelli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(1050) *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

(1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

(1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

(1260) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(1261) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

(1367) *FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1426) CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il relatore Luigi BOBBIO modifica l'emendamento 7.100 (ulteriore nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 7.100 (nuovissimo testo) che tiene conto anche di alcune indicazioni emerse nel corso delle precedenti sedute.

Il presidente Antonino CARUSO dà lettura del parere della 1^a Commissione, espresso con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli 4 e seguenti del disegno di legge n. 1296 e fa presente che del parere medesimo si è tenuto conto nella formulazione dell'emendamento 7.100 (nuovissimo testo), in particolare per quel che riguarda il numero 6) della lettera d) del comma 1. Dà poi lettura delle novità proposte con l'emendamento 7.100 (nuovissimo testo), e ricorda come molte di queste siano state in realtà già preannunciate e discusse nel corso delle precedenti sedute. Si sofferma quindi in particolare sulla nuova previsione di illecito disciplinare diretta a sanzionare il fenomeno delle cosiddette «sentenze suicide» caratterizzate dalla palese incompatibilità tra il dispositivo e la motivazione nei casi in cui la stessa sia tale da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo. È apparso altresì opportuno sanzionare sotto il profilo disciplinare, anche in considerazione di molti casi di abuso avvenuti, quell'attività di interpretazione delle norme di diritto che in modo palese ed inequivoco si ponga in contrasto con la lettera e lo spirito della legge o abbia contenuto creativo, per la ragione che in tali casi non si può più correttamente parlare di interpretazione ma si tratta in realtà di svolgimento di un'altra funzione, non attribuita dalla legge ai giudici, quale è la funzione legislativa che, come è noto, compete in via primaria al Parlamento. In attuazione dei principi espressi dall'articolo 111 della Costituzione si è ritenuto poi di riformulare in modo più puntuale il numero 7 della lettera d), esplicitando che la valutazione dell'idoneità del comportamento a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria debba tener conto specificamente anche dei profili dell'indipendenza, dell'imparzialità e della terzietà del giudice. Si sofferma infine sulla nuova previsione di cui al numero 6) della lettera d) nella quale si propone quale nuovo illecito disciplinare non soltanto l'iscrizione del magistrato a partiti politici, o l'adesione ad associazioni o enti che perseguono finalità politiche, ma an-

che la partecipazione ad attività interne a detti organismi e, più in generale, ad iniziative esterne degli stessi con eccezione delle attività di carattere scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico.

Il ministro CASTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.100 (nuovissimo testo).

Interviene il senatore FASSONE il quale annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 7.100 (nuovissimo testo), dichiarando la fermissima opposizione allo stesso in considerazione sia del metodo seguito – riferendosi al fatto che sono state introdotte importantissime novità in prossimità della votazione finale del disegno di legge n.1296 – sia del contenuto, richiamando l'attenzione in particolare sulle previsioni di cui alla lettera c), numero 7) e lettera d) numero 6) del nuovo articolo 7 proposto dal relatore nella più recente versione del suo emendamento. Si tratta infatti – continua il senatore Fassone – di disposizioni di dubbia legittimità in quanto introducono limitazioni non costituzionalmente corrette e molto pericolose, prevedendo un controllo sull'attività interpretativa – che la legge invece affida senza ulteriori mediazioni ai giudici – e per di più in termini non chiari e con il rischio di ingerenze e strumentalizzazioni lesive dell'indipendenza della magistratura. Ricorda quindi come il legislatore esaurisca il suo compito con l'approvazione della legge e che la stessa una volta varata è da intendersi nel significato che gli interpreti le attribuiscono, tenendo anche conto del modo in cui la stessa si inserisce nell'ordinamento. Richiama l'attenzione sul valore per così dire residuale, per pacifico orientamento dottrinale, del criterio ermeneutico offerto dai lavori preparatori e riferisce quindi alcuni casi significativi di giurisprudenza cosiddetta creativa che in realtà hanno costituito esempi talora meritevoli di interpretazione estensiva o analogica.

Seguono brevi interventi del presidente Antonino CARUSO – che sottolinea come alla base delle nuove proposte del relatore vi sia l'intenzione di sanzionare non già ipotesi di interpretazione sistematica o analogica di per sé lecite quanto situazioni patologiche che con l'attività interpretativa non hanno nulla a che vedere – del relatore Luigi BOBBIO – che ritiene si debba porre termine al fenomeno deplorabile dei giudici legislatori – del senatore GUBETTI e della senatrice ALBERTI CASELLATI – che concordano con il relatore sulla necessità di intervenire sulla materia – e del ministro CASTELLI che, aderendo alle considerazioni del PRESIDENTE, ricorda alcuni casi eclatanti di attività «creativa» del diritto ad opera di magistrati.

Riprende la sua dichiarazione di voto il senatore FASSONE il quale si sofferma con accenti fortemente critici sulla previsione che attribuisce rilevanza disciplinare alla partecipazione del magistrato a tutta una serie di attività promosse da partiti e movimenti politici – si tratti anche di marce pacifiste o iniziative culturali – in quanto tali limitazioni si porreb-

bero in contrasto con la Costituzione che, in quei casi in cui per talune categorie di cittadini ha inteso derogare a diritti di libertà riconosciuti alla generalità, lo ha fatto in maniera espressa e puntuale.

Seguono brevi interventi del senatore GUBETTI – il quale ritiene che proprio gli esempi addotti dal senatore Fassone giustificano la proposta del relatore sul punto per evitare che possa risulterne pregiudicata la credibilità del magistrato – del senatore CAVALLARO – che ritiene sufficienti a superare i timori della maggioranza l'applicazione di istituti come l'astensione o la ricsuzione – del senatore BUCCIERO – il quale ritiene invece questi strumenti insufficienti, considerando necessario un intervento specifico anche sotto il profilo disciplinare ed inoltre sottolineando come i comportamenti considerati siano lesivi della credibilità della magistratura nel suo insieme, piuttosto che di quella del singolo magistrato e come tali meritano di essere sanzionati – ed infine del presidente Antonino CARUSO, che sottolinea come alla base dell'intervento vi sia l'intenzione non già di ledere diritti costituzionalmente garantiti, ma di realizzare un temperamento equilibrato di interessi in relazione alla natura dei compiti svolti dai giudici affermando al tempo stesso la credibilità dell'ordine giudiziario nel suo insieme.

Riprende il senatore FASSONE il quale richiama l'attenzione sull'assenza nell'emendamento del relatore di una compiuta disciplina del procedimento disciplinare e, dopo aver sottolineato le implicazioni problematiche connesse con tale carenza, invita il relatore e la maggioranza a considerare l'opportunità di cogliere l'occasione offerta dalla riforma dell'ordinamento giudiziario per colmare tale lacuna, ricordando che il tema aveva già costituito oggetto di attenzione del disegno di legge n.1247 della scorsa legislatura, che a sua volta recepiva al riguardo gli esiti di un approfondito dibattito dottrinale e politico.

Il senatore CAVALLARO, a nome del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, annuncia il voto contrario sull'emendamento 7.100 (nuovissimo testo) giudicando la soluzione adottata non rispondente alla problematicità nella quale l'attività giurisdizionale è oggi collocata. Si pretende infatti di immaginare un magistrato avulso dalla realtà nella quale si trova ad agire, nel tentativo di rendere semplice, mediante rigidi cataloghi, ciò che invece si presenta estremamente complesso. L'emendamento non può quindi essere condiviso anche perché viziato da un'impostazione evidentemente preconcepita, dovendosi inoltre ribadire che sembrerebbe più sistematico e logico che le garanzie di legittimità dell'azione giudiziaria fossero rinvenute all'interno del sistema stesso anziché ricorrere a controlli sostanzialmente di carattere esterno.

Il senatore ZICCONI in sede di dichiarazione di voto annuncia, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favorevole ritenendo che l'ultima stesura dell'emendamento rappresenti un punto di equilibrio che tiene in-

sieme i principi fondamentali della certezza del diritto, della sottoposizione del potere giudiziario esclusivamente alla legge, nonché dell'autonomia della magistratura.

Non può essere negato come storicamente in Italia si siano talora avuti episodi, anche significativi, di interpretazione «alternativa» della legge da parte di alcuni giudici che hanno certamente influito in modo non positivo sulla credibilità dell'intera magistratura e che hanno visto magistrati porsi senz'altro al di là dei confini segnati dalla lettera e dalla volontà della legge. Tra l'altro la stessa sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura – perlomeno in alcuni casi – non ha mancato di sanzionare comportamenti di magistrati che arbitrariamente hanno esercitato la loro funzione giurisdizionale emettendo sentenze palesemente pretestuose o infondate. Una cosa è infatti l'interpretazione analogica alla quale il magistrato è costretto a ricorrere per colmare lacune legislative, altra è la creatività e la tentazione di sostituirsi al potere legislativo.

Il senatore BUCCIERO, dichiara, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, il voto favorevole sull'emendamento 7.100 (nuovissimo testo), prospettando al relatore talune modifiche ed integrazioni di cui tener conto nel momento in cui dovrà assolvere al mandato di coordinare formalmente il testo per l'esame in Assemblea.

Ha quindi la parola per dichiarazione di voto il senatore CALLEGARO, il quale ritiene che l'emendamento 7.100 (nuovissimo testo) non contenga i rischi paventati dal senatore Fassone relativamente al potere di interpretazione della norma da parte del magistrato nell'esercizio della funzione giurisdizionale, che rimane intangibile. Non può però non essere sanzionato disciplinarmente quel magistrato che, anziché interpretare la norma, si eserciti nella creazione di un *quid novi* rispetto alla stessa. L'interpretazione infatti non può non risultare complementare alle leggi in vigore, ponendosi tale attività interpretativa quale ultimo stadio del processo di elaborazione della norma sulla base dei dati forniti dal legislatore.

Quanto poi alla problematica relativa alla partecipazione del magistrato alle iniziative ed attività politiche, l'oratore osserva come non siano in discussione i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, né tantomeno possa disconoscersi che il magistrato avrà comunque un suo proprio orientamento culturale e politico. Qui si vuole invece salvaguardare, eliminando qualsiasi sospetto, il principio della terzietà del giudice.

Dichiara, conclusivamente, il voto favorevole a nome del Gruppo Unione Democristiana e di Centro.

Il senatore TIRELLI dichiara a nome del Gruppo Lega Padana, il voto favorevole.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 7.100 (nuovissimo testo). Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti tutti i restanti

emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 7, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 31 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO illustra quindi le proposte di coordinamento 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8.1, 12.1 e 12.2, alcune delle quali volte a rendere omogenee tra loro, a evitare incertezze interpretative, nonché a rendere di più agevole lettura alcune norme approvate, mentre altre, che rivestono carattere di modifica sostanziale, si reputano necessarie al fine di conferire al testo che la commissione si accinge a votare l'indispensabile organicità e funzionalità.

Pone quindi ai voti la proposta di coordinamento 1.1, che viene approvata.

Successivamente è posta ai voti e approvata la proposta di coordinamento 1.2, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FASSONE, il quale ribadisce comunque la sua contrarietà di carattere generale sulla norma che si intende coordinare.

Con separate votazioni, risultano poi approvate le proposte di coordinamento 1.3 e 1.4.

Dopo che il senatore FASSONE ha dichiarato il suo voto di astensione, viene approvata la proposta di coordinamento 1.5.

Poste separatamente ai voti, sono poi approvate le proposte di coordinamento 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2 e 4.3.

In sede di dichiarazione di voto sulla proposta 5.1, il senatore ZANCAN osserva che la facoltà di revoca della delega accordata al Procuratore in caso di divergenza è foriera di polemiche e quindi non produttiva di concreti effetti. Meglio sarebbe attenersi al principio generale in base al quale tutto ciò che è delegato è revocabile.

Il PRESIDENTE, in replica, pone in rilievo come la proposta sia essenzialmente di carattere formale, mentre le argomentazioni svolte dal senatore Zancan attengono al merito sul quale lo stesso potrà esercitare il suo potere emendativo nella successiva fase d'esame in Assemblea.

Poste separatamente ai voti le proposte di coordinamento 5.1 e 5.2, sono approvate.

Il PRESIDENTE si sofferma quindi sulle proposte di coordinamento 8.1 e 12.1, sottolineando che con la prima viene proposta una delega al Governo all'emanazione di un testo unico contenente le disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, mentre la seconda è volta ad assicu-

rare ai magistrati che hanno svolto una significativa esperienza presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione lo svolgimento di una carriera *ad hoc*, in tal modo recependo alcune indicazioni emerse nel corso del dibattito sull'articolo 12.

Le proposte di coordinamento 8.1 e 12.1, poste separatamente ai voti, sono quindi approvate, risultando preclusa la proposta 12.2.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per questa sera alle ore 20,30 e per domani mattina, alle ore 8,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

265^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(1050) *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

(1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

(1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

(1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

(1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Il senatore FASSONE dichiara il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo richiamando in primo luogo l'attenzione sul fatto che si sta discutendo della riforma dell'ordinamento giudiziario e non già di una legge qualsiasi e che anzi questa iniziativa per molti aspetti si può ritenere più importante della stessa riforma di un codice, in quanto si tratta di delineare per così dire il nuovo statuto della magistratura. A riprova della rilevanza della legge sull'ordinamento giudiziario, osserva come lo stesso legislatore costituente, alla VII disposizione transitoria della Carta fondamentale, si sia preoccupato di preannunciare un nuovo ordinamento giudiziario in armonia con i principi espressi dalla Costituzione. Deve ora constatarsi che nonostante siano passati più di cinquanta anni da allora, quella oggi all'attenzione del Parlamento non può ancora considerarsi una vera e propria riforma dell'ordinamento giudiziario quanto piuttosto una semplice novella di alcuni aspetti sia pure significativi della disciplina vigente. Si tratta comunque pur sempre di una legge che finisce per ridisegnare la figura del giudice e che come tale è destinata ad incidere e caratterizzare la magistratura, anche se purtroppo in modo negativo in quanto dall'articolato esce un modello di giudice che lascia scontenti e che si può sintetizzare in quello del magistrato ambizioso e conformista. In proposito ricorda come nel corso dell'ultima seduta è stato inferto un ulteriore colpo al sistema che ha contribuito a delineare tale modello di giudice, riferendosi alle nuove previsioni in tema di illecito disciplinare

ed in particolare alla configurazione quale illecito della cosiddetta interpretazione creativa.

Dà atto che l'iniziativa in esame presenta taluni aspetti positivi quali la riscrittura della disciplina del tirocinio, l'introduzione della figura dell'assistente del giudice, la previsione della scuola della magistratura – anche se in proposito vi è il fondato timore che la stessa possa essere un «lezionificio» – un nuovo assetto della responsabilità disciplinare, salvo alcuni aspetti che suscitano forti critiche già formulate ed alle quali il senatore Fassone fa rinvio.

Si sofferma quindi su quei punti dell'iniziativa che ritiene fortemente negativi e tali da connotare in senso fortemente critico il giudizio complessivo sull'intervento in esame. In primo luogo la previsione di concorsi separati per l'accesso alle funzioni giudicanti ed a quelle requirenti. Al riguardo il senatore Fassone si interroga su quali potranno essere quelle specifiche e diverse prove che caratterizzeranno l'accesso all'una o all'altra delle funzioni considerate, non riuscendo a pensare ad alcuna materia che non debba essere conosciuta anche da chi ambisce all'esercizio dell'altra funzione.

Ricorda poi che per l'articolo 106 della Costituzione il concorso ivi previsto è idoneo ad abilitare il magistrato allo svolgimento di tutte le funzioni che lo stesso potrà essere chiamato a svolgere e che al più sarebbe dato supporre la previsione di un ulteriore concorso per l'accesso a determinate funzioni, ma in ogni caso ben diversamente dal sistema delineato nell'articolato. Si tratta in realtà del primo passo significativo verso la separazione delle carriere.

Altro punto censurabile della riforma voluta dalla maggioranza è la nuova disciplina della progressione in carriera. È pur vero – continua il senatore Fassone – che sussiste l'assoluta necessità di rivedere i filtri che si frappongono alla progressione in carriera dei magistrati e che sono espressi al momento dalle leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 in quanto gli stessi si sono rivelati inefficaci alla luce dell'esperienza applicativa. In ogni caso però il sistema dei concorsi indicato dalla riforma della progressione in carriera non può ritenersi la soluzione adatta in quanto un concorso, secondo quella che è la normale accezione del termine, non può ritenersi uno strumento adeguato al fine, perchè tutto incentrato sulla verifica delle competenze tecniche del magistrato, già accertate in occasione dell'accesso in magistratura. Ed invece a rilevare sono altri aspetti che non vengono in alcun modo considerati e che il senatore Fassone indica, tra gli altri, nella tempestività nel rendere giustizia, nel tratto che il giudice deve adottare nel rapporto con le parti e tutti i soggetti che interagiscono con lo stesso e nella laboriosità.

Osserva come dalla riforma venga fuori un magistrato che, ove aspiri legittimamente a fare carriera, dovrà dedicare molto tempo allo studio per preparare concorsi che sono di tipo generalista, costretto quindi ad approfondire discipline che in molti casi non sarà chiamato ad applicare nella specifica esperienza professionale, con riflessi negativi sull'attività, spe-

cialmente in tutta una fase della professione che è di regola quella più feconda e che sarà invece interessata dallo svolgimento dei concorsi.

Pur ribadendo la necessità di rivedere l'attuale disciplina della progressione in carriera, il senatore Fassone constata come le soluzioni indicate dalla maggioranza non siano adeguate e la invita a riflettere su di esse prendendo in considerazione anche talune proposte alternative dal medesimo formulate in più occasioni e che si sostanziano nel sistema dei ruoli semiaperti la cui presumibile efficacia è testimoniata anche dai timori espressi in proposito da una parte della magistratura.

Altro punto sul quale formula accenti di forte criticità è quello della nuova riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, interrogandosi in particolare sulla correttezza delle nuove previsioni che consentono al capo dell'ufficio di procura di indirizzare le indagini del sostituto, pena il ritiro della delega, e chiedendosi se le nuove disposizioni non producano piuttosto inefficienze ed effetti di tipo burocratico, specialmente per le procure di medie o grandi dimensioni, riferendosi in particolare alla necessità di richiedere per molti atti il visto del capo dell'ufficio. Si tratta – continua il senatore Fassone – di una riforma micidiale che risponde ad un obiettivo ben preciso quale è quello di verticalizzare e gerarchizzare l'ufficio di procura, anche in considerazione dei criteri di nomina del capo dell'ufficio.

Altro aspetto critico è il sostanziale svuotamento delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura che ne risulta profondamente mutilato, aspetto questo che si pone in senso contrario alle chiare previsioni sul punto della Carta costituzionale.

Il senatore Fassone si chiede quindi perché si sia intervenuto così puntualmente nel ridefinire la composizione dei consigli giudiziari per poi non attribuire ad essi compiti adeguati alla nuova configurazione, constatandosi come essi finiranno per occuparsi prevalentemente di tabelle, per non parlare, da un diverso punto di vista, del forte impatto anche di ordine economico, derivante dall'elevato numero di commissioni di concorso da istituire.

Altro punto critico è quello delle norme proposte in materia disciplinare, sul quale rinvia alle valutazioni già espresse.

Negativo è poi il giudizio sul sistema delle riserve dei posti per l'accesso alle diverse funzioni in quanto eccessivamente rigido per cui è da prevedere con quasi certezza che esso darà luogo per due o tre anni a numerose vacanze.

Osserva infine che, pur riconoscendo – come già accennato – la presenza di alcune novità positive, il giudizio complessivo del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo non può che essere fortemente negativo in quanto gli obiettivi politici della riforma sopra ricordati non sono condivisibili e determinano, in concreto, una minore indipendenza dei giudici.

Interviene il senatore ZANCAN il quale dichiara il voto contrario del Gruppo Verdi e manifesta apprezzamento per le considerazioni del senatore Fassone anche perchè magistrato e quindi testimone diretto dei pro-

blemi e delle criticità che la riforma intenderebbe risolvere. Dal disegno complessivo dell'intervento in discussione esce la figura di un magistrato penoso, di un «burocrate piccolo piccolo», schiacciato da una carriera verticistica, preoccupato più a fare concorsi che a lavorare, assillato da minacce di provvedimenti disciplinari, vacillante nell'esercizio delle funzioni giudicanti e di contro del tutto privato di autonomia nello svolgimento di quelle requirenti.

Richiama quindi l'attenzione sul colpo finale inferto nel corso dell'ultima seduta quale è stato quello di configurare come illecito disciplinare l'interpretazione creativa con l'effetto di rendere il magistrato pavido ed ossequioso auspicando, in considerazione di tutto, che la riforma non entri mai in vigore.

Passa poi a considerare nel dettaglio i punti di maggiore criticità dell'articolato e osserva innanzitutto che con esso si è realizzata nei fatti la separazione delle carriere, che nuocerà all'esercizio in particolare della funzione requirente creando magistrati superpoliziotti. Altro aspetto fortemente discutibile è quello concernente il meccanismo degli esami ed il rilievo attribuito ai titoli in dette valutazioni. Si interroga su come si possa ancora attribuire tanta importanza ai fini della progressione in carriera a pubblicazioni e quant'altro riconducibile a concetto di titolo a discapito di altri criteri che non sono presi in considerazione, quali l'attività svolta. Del tutto sbagliata è poi la disciplina dell'accesso in magistratura e della progressione in carriera che può dirsi contraria al decoro della magistratura medesima. Con la riforma della disciplina dei consigli giudiziari si è persa una grande occasione in quanto la soluzione adeguata sarebbe stata quella di attribuire ai consigli, maggiormente qualificati nella nuova composizione, la funzione di giudicare i magistrati ai fini della progressione di carriera. Quanto poi alla nuova disciplina dell'illecito disciplinare non si può non osservare criticamente come la maggioranza in tale materia abbia espresso il meglio di sé, con particolare riferimento alle limitazioni introdotte alla partecipazione dei magistrati ad iniziative in qualche modo collegabili a soggetti politici.

Interviene il sottosegretario VALENTINO per osservare brevemente come le limitazioni introdotte non esprimono una sfiducia nella magistratura o un disvalore dell'attività politica, in quanto si giustificano per il fatto che nello svolgimento dell'attività politica medesima si diviene parti, in contrasto con quella posizione di terzietà e di indipendenza che è propria della funzione dei giudici.

Riprende il senatore ZANCAN per ribadire come le citate disposizioni in realtà siano offensive per i magistrati poiché introducono presunzioni di parzialità non accettabili quando invece ben altre situazioni possono determinarle e andrebbero prese in considerazione, citando il caso di talune esperienze personali del magistrato che talora finiscono per condizionare il giudice nell'esercizio della giurisdizione. Quanto poi alla giurisprudenza creativa, la previsione di un illecito disciplinare in proposito ri-

porta la magistratura indietro agli anni '60 quando ben difficilmente i giudici si discostavano dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione ed osserva come si possono ipotizzare incertezze applicative anche con riferimento ai quelli che saranno i rapporti tra i pronunciamenti di merito e di legittimità.

Altro aspetto censurabile riguarda la nuova organizzazione degli uffici di procura dalla quale in particolare deriva un sistema di sostituti de-responsabilizzati che dovranno avere l'assenso del capo per tutta una serie di provvedimenti, anche di scarso rilievo, da cui è dato ipotizzare la pre-costituzione di criteri standard e di parametri fissi di decisione che sono contrari ad una buona amministrazione della giustizia. Il senatore Zancan osserva poi che come avvocato non può non manifestare forti perplessità sulla nuova figura di pubblico ministero che esce dalla riforma che è nella sostanza quella di un burocrate dedito per lo più alla preparazione dei concorsi.

Ritorna quindi sul tema degli illeciti disciplinari per interrogarsi se anche per i giudici della Corte costituzionale sarà possibile ipotizzare l'illecito disciplinare di interpretazione creativa, riferendosi al cosiddetto diritto vivente elaborato in molti casi dalla Corte.

Conclude ribadendo la ferma contrarietà alla riforma voluta dalla maggioranza, che ritiene inoltre suscettibile di consentire ingerenze politiche nell'amministrazione della giustizia.

Il senatore TIRELLI dichiara il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 21,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296**Art. 7.****7.100 (nuovissimo testo)**

BOBBIO Luigi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Norme in materia disciplinare nonchè in tema di situazioni di incompatibilità, infermità e trasferimento d'ufficio). – 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che ne compromettano la credibilità o il prestigio;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e):

c) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, come riformulati ai sensi della lettera a 3); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rap-

porti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

5-bis) il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e);

5-ter) l'adozione di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

6) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni come riformulati ai sensi della lettera a 3) ovvero della situa-

zione che possono dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 come riformulati ai sensi delle lettere a 1) e a 2);

7) l'attività di interpretazione di norme di diritto che palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o abbia contenuto creativo. Fermo quanto sopra e quanto previsto dal numero 3, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di valutazione del fatto e delle prove:

d) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

6) l'iscrizione o l'adesione a partiti politici comunque gli stessi siano organizzati e quindi ivi inclusi movimenti o associazioni o enti che perseguono finalità politiche o svolgono attività di tale natura, nonché la partecipazione a loro attività o iniziative di carattere interno ovvero ad ogni altra che non abbia carattere scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico;

7) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria, anche sotto il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità e della terzietà:

e) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola, o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita:

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;
- 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- 6) la rimozione.

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica;

4) La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo;

6) la rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) le sanzioni di cui ai numeri 3 e 6 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica:

h) prevedere che sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

2) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, come riformulato ai sensi della lettera *a* 3);

4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dalla lettera *c)*, numero 2, primo periodo;

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

11) i comportamenti previsti dal numero 2 della lettera *d)*:

i) prevedere che sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave:

l) stabilire che:

1) è punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave;

2) sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;

3) è rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice:

m) stabilire che nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore

della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1 della lettera c), ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1 della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

a 1) integrare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso decreto in quanto compatibili; prevedendo altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; e prevedendo infine che la causa, anche incolpevole, legittimamente l'intervento, sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata con piena indipendenza e imparzialità;

a 2) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

a 3) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato.

Art. 1.

Coord. 1.1

IL RELATORE

Al comma 1 lettera a), numero 5) alla lettera a) e alla lettera d) sostituire le parole: «espletato un» con le altre: «dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito».

Coord. 1.2

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera a), al numero 5, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere che i corsi di cui alle lettere a) e d) debbano essere espletati esclusivamente in occasione del primo passaggio a funzioni diverse;».

Coord. 1.3

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera a), al numero 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti emanati in attuazione della presente legge, possano richiedere entro un anno dalla predetta data, nei limiti dei posti vacanti, il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a re-quirenti e viceversa, previa valutazione positiva da parte del CSM».

Coord. 1.4

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera a) al numero 11 alla lettera m) sopprimere la parola «rispettive».

Coord. 1.5

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera a), al numero 11, alla lettera q) aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedere che i posti di cui alla lettera m) messi a concorso e non coperti vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire ai sensi della lettera n) e viceversa».

Coord. 1.6

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 13 con il seguente:

«13). Prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni previa valutazione del CSM fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio».

Coord. 1.7

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera a), al numero 14, alla lettera d) sostituire le parole: «sia attribuito» con le altre: «siano attribuiti» e le parole: «un potere sostitutivo, nonché decisionale» con le altre: «poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali».

Coord. 1.8

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera a), al numero 14, alla lettera d) sostituire le parole: «30 gennaio» con le altre: «15 febbraio».

Coord. 1.9

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera a), al numero 15, dopo la parola: «previsto» inserire le seguenti: «dal numero 5 e».

Art. 3.**Coord. 3.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le lettere a) ed e) con la seguente:

«a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

- 1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari;
 - 2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati;».
-

Coord. 3.2

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera b-sexies), sopprimere le parole: «dal comitato di direzione.».

Coord. 3.3

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «della commissione di esame per l'ammissione alla scuola» con le altre: «delle commissioni di concorso per uditore giudiziario».

Coord. 3.4

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) prevedere il diritto del magistrato a partecipare, a sua richiesta e se non vi ostanto comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento e formazione professionale con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a

funzioni superiori con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare soltanto la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi.».

Coord. 3.5

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «al termine del corso» con le altre: «al termine del corso di aggiornamento professionale».

Coord. 3.6

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera h), sostituire le parole: «di cui alla lettera e)» con le altre: «di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola».

Art. 4.**Coord. 4.1**

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «riservandosi un posto per un componente designato dal consiglio regionale» con le altre: «riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nella medesima lettera f);».

Coord. 4.2

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera h), sopprimere le parole: «dal consiglio universitario nazionale» e le parole: «nel distretto, del Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto o nel quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto.».

Coord. 4.3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) prevedere che i componenti nominati dal Consiglio regionale non possano svolgere, o aver svolto nei cinque anni precedenti, la professione di avvocato nell'ambito del distretto».

Art. 5.**Coord. 5.1**

IL RELATORE

Alla lettera b) sopprimere le parole: «con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri» e alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri» nonché alla medesima lettera c) dopo le parole: «magistrati delegati» inserire le altre: «ai sensi della lettera b)».

Coord. 5.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) prevedere l'attribuzione al procuratore generale presso la Corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione:

1) nei casi di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, fermo altresì quanto previsto dagli articoli 412, comma 2, 413 e 421-*bis* del codice di procedura penale;

2) nei casi di accertata e grave violazione di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali;

3) nel caso di accertata e grave violazione delle disposizioni, delle procedure e dei provvedimenti in materia di coordinamento nell'ipotesi di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari;».

Art. 8.**Coord. 8.1**

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla scadenza del termine indicato nel comma 6 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa con tutte le altre disposizioni vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 1.

Art. 12.**Coord. 12.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che i magistrati di cui alla lettera c), dopo almeno otto anni di servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo, possono essere nominati a posti vacanti nelle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 11), lettera m), in seguito a valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura espressa previa acquisizione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano un'anzianità non inferiore a quindici anni».

Coord. 12.2

FASSONE

Dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Prevedere che ai magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, i quali abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo, possono essere conferite le funzioni di legittimità, previo superamento del solo concorso per titoli di cui alla lettera n) del numero 11 del comma 1 dell'articolo 1.».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

139^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l'esame il relatore Calogero SODANO, rilevando preliminarmente che l'Accordo in ratifica tende ad autorizzare la continuazione delle attività del Centro europeo per l'ambiente e la salute di Roma. Si tratta di un'articolazione di quell'Ufficio per l'Europa dell'OMS che, con sede a Copenaghen, è uno dei sei uffici regionali dell'OMS. Attualmente fanno parte dell'Ufficio regionale europeo dell'OMS 51 paesi; lo staff dell'Ufficio comprende circa 650 persone provenienti da 66 paesi, cui si aggiungono oltre mille esperti che collaborano con i centri e gli istituti di ricerca sparsi nella regione europea. Il bilancio complessivo dell'Ufficio europeo, riferito agli anni 2003-2004, è di circa 54 milioni di dollari USA, ai quali vanno aggiunti anche i contributi versati dalle Nazioni Unite o dai singoli governi, che, sempre per gli anni 2003-2004, sono stimati intorno ai 114 milioni di dollari USA.

Il Centro europeo per l'ambiente e la salute di Roma – che è una struttura decentrata dell'Ufficio per l'Europa dell'OMS situato a Copenaghen – era stato istituito a seguito di un Accordo tra il Governo italiano e l'OMS del 1990, Accordo che era stato poi integrato da un Protocollo aggiuntivo del 1991, entrambi ratificati dalla legge 6 febbraio 1992, n. 197. L'Accordo del 1990 faceva seguito alla prima Conferenza interministeriale

europea sull'ambiente e la salute promossa dall'OMS, tenutasi a Francoforte nel dicembre 1989, che aveva previsto la costituzione di un Centro europeo per l'ambiente e la salute. Nel 1997, con legge 20 gennaio, n. 18, è stato ratificato un nuovo Accordo tra il Governo italiano e l'OMS, che ha prorogato di sei anni la durata dell'Accordo del 1990. Durante la terza Conferenza ministeriale europea sull'ambiente e la salute tenutasi a Londra dal 16 al 18 giugno 1999, gli Stati membri della Regione europea dell'OMS hanno espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall'Ufficio di Roma e ne hanno richiesto la continuazione e l'espansione del ruolo e dei compiti al fine di consentire la messa in opera delle azioni concordate dalla Conferenza.

Il presente Accordo tende dunque, in tale contesto, a dare attuazione a siffatto indirizzo prorogando, alla stregua del suo articolo 1, il termine dell'efficacia dell'Accordo istitutivo della struttura di Roma, e quindi la sua operatività, fino al 31 dicembre 2006.

La *mission* assegnata al Centro, in quanto struttura della Regione europea, è quella di assistere gli Stati membri della Regione europea dell'OMS ed altri organismi internazionali, in attuazione di quanto previsto dal Documento OMS «*Health 2001- Salute per tutti nel 21° secolo*», attraverso l'identificazione delle più efficaci strategie e politiche atte a prevenire e a ridurre l'impatto sulla salute delle condizioni ambientali e a includere la componente «salute» all'interno delle politiche per lo sviluppo. In particolare, il Centro di Roma è chiamato a: valutare i rischi per la salute derivanti dall'inquinamento ambientale e valutarne le implicazioni sulle politiche ambientali e sanitarie; valutare l'impatto sulla salute delle politiche di sviluppo e delle strategie in settori quali trasporti, energia e agricoltura; sviluppare metodologie e studi per migliorare gli strumenti disponibili per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto ambientale sulla salute; sostenere i Paesi membri in transizione della Regione europea dell'OMS (est Europa ed ex-URSS) nei processi di adeguamento delle proprie normative e di valutazione e risanamento ambientale; sostenere i Paesi membri della Regione europea dell'OMS nel monitoraggio della sicurezza alimentare e nell'adozione di adeguate politiche preventive; implementare le decisioni e le attività concordate dai Ministri europei dell'ambiente e della salute a Londra nel 1999 e preparare la prossima Conferenza ministeriale di Budapest (2004).

Va sottolineato in proposito come, nell'ambito di tali direttrici d'azione, il Centro romano abbia svolto un'attività internazionale di grande rilievo e oggetto di ampio apprezzamento. Ad esempio, esso ha organizzato per la parte tecnica due Conferenze interministeriali europee su ambiente e salute (nel 1994 ad Helsinki e nel 1999 a Londra) ed è attualmente incaricato della preparazione della IV Conferenza su ambiente e salute che si terrà a Budapest nel giugno 2004.

L'Italia ha contribuito attivamente a questi processi ed ha organizzato, in collaborazione con il Centro, una riunione pan-europea nell'aprile 2002 a Lucca, sostenuta attivamente dal Ministero dell'ambiente ed alla quale hanno partecipato il ministro dell'ambiente ed il ministro della sa-

lute, con i quali peraltro il Centro ha avuto frequenti contatti e collaborazioni.

Il Centro ha svolto inoltre, nei dodici anni di attività finora svolta, iniziative di supporto e di informazione per le amministrazioni nazionali. Nell'ambito della cooperazione tra l'Italia e l'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS, i Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio della Repubblica italiana hanno condotto numerosi programmi di collaborazione con l'Ufficio di Roma, che hanno portato, tra l'altro, alla pubblicazione di studi di rilevanza internazionale come «*Salute in Italia nel 21° secolo*» (1997); «*Health in Italy in the 21th century*» (1999); «*Impatto sulla salute delle aree a rischio di crisi ambientale*» (2001); «*Impatto sulla salute dell'inquinamento atmosferico nelle grandi città italiane*» (2000); «*Valutazione dell'uso di indicatori ambientali e sanitari per il monitoraggio delle politiche attuate dalle Amministrazioni locali*» (2000).

L'Ufficio di Roma ha inoltre collaborato ai lavori di Commissioni di studio promossi sia dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che dal Ministero della salute, in vari ambiti di competenza, nonché favorito e promosso la partecipazione italiana all'interno di Organismi e di Commissioni internazionali. Nell'ambito delle attività di studio e di ricerca svolte dall'Ufficio di Roma, su finanziamenti aggiuntivi in gran parte internazionali, è stato favorito il coinvolgimento di ricercatori ed istituzioni italiani. La collaborazione verrà ulteriormente consolidata al fine di coinvolgere in modo più sistematico le realtà regionali e locali allo scopo di aggiornare ulteriormente ed espandere i progetti condotti e in corso.

L'Ufficio di Roma sta inoltre già collaborando con il Ministero della salute alla stesura di un *Report* sulla salute in Italia nel contesto europeo, per il Semestre di Presidenza italiana della Unione europea.

Il Centro ha altresì favorito la presenza italiana nell'OMS, sia attraverso l'assunzione diretta di personale professionale ed amministrativo, sia favorendo la partecipazione di organismi di studio e ricerca nazionali, nonché di amministrazioni locali alle attività dell'Organizzazione. Lo *staff* di Roma consta di circa 30 persone in totale: dei 12 operatori professionali, 6 sono di nazionalità italiana, ed italiana è la stragrande maggioranza del personale amministrativo. Inoltre, il direttore dei programmi tecnici europei con sede a Copenhagen è stato per molto tempo direttore del Centro di Roma. Sono poi numerosissimi i contratti firmati con gruppi italiani, quali ad esempio l'Istituto superiore di sanità, l'Università di Torino, l'Università di Milano, operatori sanitari nei comuni di Gela e Brindisi.

Con riferimento, infine, alle risorse finanziarie, il relatore precisa che l'Italia garantisce circa un terzo del *budget* annuale del Centro di Roma, mentre il resto proviene dall'OMS stessa e per la gran parte da fondi provenienti da paesi terzi e da istituzioni internazionali, principalmente l'Unione europea. Il contributo italiano rimane invariato rispetto a quello erogato nel 1996, nonostante l'aumento dei costi intercorso nel frattempo.

Passa quindi ad illustrare i cinque articoli di cui si compone l'Accordo.

L'articolo 1 è diretto a prorogare l'efficacia dell'Accordo fino al 31 dicembre 2006.

L'articolo 2, riguardante la struttura organizzativa dell'Ufficio di Roma, prevede l'abrogazione dell'articolo IX dell'Accordo del 1990, modificando le modalità per la valutazione del lavoro svolto, che sarà effettuata con cadenza biennale da un comitato tecnico-scientifico composto da sette membri nominati dal Direttore dell'Ufficio regionale per l'Europa (ne faranno parte anche un membro proposto dal Ministero della salute ed uno dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio). Lo stesso articolo 2 è diretto a sostituire l'articolo I dell'Accordo del 1990 (relativo alla struttura organizzativa posta in atto nel 1990). Questo articolo stabilisce che l'Ufficio di Roma è parte integrante dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS e che il Direttore dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS nominerà il Direttore dell'Ufficio di Roma. L'articolo 3, riguardante il contributo del Governo italiano, stabilisce gli oneri relativi alla sistemazione logistica ed al funzionamento dell'Ufficio di Roma, mediante un contributo annuale pari a 464.800 euro, e quelli relativi alle spese per il personale operante presso l'Ufficio di Roma, nonché per le attività tecniche relative ai programmi, mediante un contributo annuale pari a 877.976 euro. L'articolo 3 stabilisce inoltre che i contributi previsti dovranno essere trasferiti all'OMS all'inizio di ogni anno. L'articolo 4, riguardante il contributo dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS, prevede il trasferimento di almeno due unità di personale professionale e tre unità di personale amministrativo all'Ufficio di Roma, con oneri a carico dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS. In proposito, rileva domandarsi se il meccanismo in questione non sia eccessivamente oneroso, considerato che, presumibilmente, i tre dipendenti in questione avranno titolo a percepire un'indennità di servizio all'estero, laddove forse questa voce di spesa – credo tutt'altro che irrilevante – non sarebbe presente ove si facesse ricorso a personale italiano già residente a Roma. Lo stesso articolo 4 prevede l'impegno dell'OMS a ricercare fonti di finanziamento aggiuntive per le attività dell'Ufficio di Roma e a considerare le proposte da parte dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio per attività di assistenza tecnica e cooperazione da realizzare in Italia. Parimenti l'articolo 4 impegna l'Ufficio di Roma a preparare, in collaborazione con i Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio, un rapporto periodico in lingua inglese su «ambiente e salute in Italia». L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore (il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dagli ordinamenti delle due Parti) e la durata (fino al 31 dicembre 2006) dell'Accordo.

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati a larghissima maggioranza (438 favorevoli ed un solo contrario), consta invece di quattro articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica, il secondo l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca l'autorizzazione di spesa –

quantificata in euro 1.342.800 annui per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 – e l'articolo 4 contiene la clausola di immediata entrata in vigore della legge, in deroga alle previsioni ordinarie in tema di *vacatio legis*.

Conclude raccomandando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge, ed auspicandone la pronta approvazione anche da parte dell'Assemblea, tenuto conto dei riflessi negativi che si determinerebbero sulla funzionalità del Centro romano ove si protraesse il ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dall'Accordo in ratifica.

Ciò potrebbe essere interpretato come un segnale di scarsa attenzione da parte dell'Italia per i problemi dell'OMS, tanto meno comprensibile considerate le speciali responsabilità che derivano dal fatto di ospitare l'importante struttura di cui si tratta sul territorio nazionale, e tenuto conto anche del fatto che l'OMS è chiamata a svolgere un ruolo di primaria importanza a tutela della salute in un contesto di crescente globalizzazione, come la recente pandemia della SARS ha dimostrato con drammatica evidenza.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha la parola il sottosegretario BONIVER, che perimenti auspica si pervenga ad una pronta ratifica dell'Accordo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2294) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con Atto finale, Allegati, Protocolli e Dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

(2374) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, hanno la parola il relatore e il rappresentante del Governo per svolgere le rispettive repliche.

Il relatore FORLANI auspica la pronta ratifica dell'Accordo; il sottosegretario Margherita BONIVER si associa alle considerazioni del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

(2375) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo del 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio scorso.

Non essendovi iscritti a parlare e poiché il relatore si rimette a quanto dichiarato in sede di relazione introduttiva, ha la parola il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Margherita BONIVER raccomanda la sollecita ratifica dell'Accordo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

(2380) Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 30 luglio 2003 sono stati esaminati e votati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Avverte quindi che si passerà all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti ai rimanenti articoli del disegno di legge.

Il senatore SERVELLO, riferendosi a quanto dichiarato dal senatore Franco Danieli nel corso della seduta del 31 luglio scorso, in cui questi rilevò di aver voluto essere presente ai lavori allo scopo di garantire la possibilità di una sollecita conclusione dell'esame, osserva come nella seduta odierna lo stesso senatore sia assente, mentre anche gli altri membri

dell'opposizione che siedono nella Commissione abbiano deciso di abbandonare l'Aula. Stigmatizza, quindi, un atteggiamento dell'opposizione che appare volto a contrastare ad oltranza la conclusione dell'esame del disegno di legge, rinunciando così, nei fatti, ad un confronto che avrebbe potuto rivelarsi proficuo.

Stante l'assenza dei rispettivi presentatori, il presidente PROVERA fa parimenti propri, al solo fine di consentirne la messa in votazione, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.4 e 2.5, ma rinuncia ad illustrarli.

Il relatore PELLICINI ed il sottosegretario BONIVER si dichiarano contrari a tali emendamenti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.4, 2.5.

Data l'essenza dei rispettivi presentatori, il presidente PROVERA fa quindi propri, al fine di consentirne la messa in votazione, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, e rinuncia ad illustrarli.

Il relatore PELLICINI ed il sottosegretario BONIVER si dichiarano contrari a tali emendamenti.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.0.1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

Il senatore RIGONI chiede raggugli circa le modalità previste dal Regolamento per la verifica del numero legale.

Il presidente PROVERA fa presente che, per ciò che attiene all'esame dei provvedimenti in sede referente, alla stregua dell'articolo 30 del Regolamento del Senato, come modificato il 24 febbraio 1999, tale verifica è effettuata d'ufficio dal Presidente della Commissione unicamente in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, votazione che nel caso del disegno di legge in titolo è stata effettuata nella seduta del 30 luglio scorso, ed ha avuto ad oggetto l'emendamento 1.1, congiuntamente all'emendamento 1.2. Per le successive votazioni, vale la previsione di cui al primo periodo del comma 2 del citato articolo 30, in base alla quale «si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare».

Lo stesso articolo prevede peraltro la facoltà per ciascun senatore di promuovere la verifica del numero legale prima dell'indizione di ogni altra votazione.

Il senatore RIGONI chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16,10).

Il PRESIDENTE pone nuovamente ai voti l'emendamento 2.0.2, che risulta respinto.

Si passa quindi all'esame e alla votazione dei rimanenti emendamenti.

La senatrice DE ZULUETA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.1, 6.1, 7.1, 23.1, 26.1, 26.2 e 27.1; dopo avervi apposto la propria firma, rinuncia inoltre ad illustrare gli emendamenti 20.2, 25.1 e 27.2.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 23.2, che, così come l'emendamento 2.0.2 presentato dal senatore Franco Danieli, mira a rinsaldare il rapporto tra i Comitati degli italiani all'estero e le autorità diplomatiche e consolari che agiscono nei vari Paesi. Questo emendamento risponde, come le altre proposte emendative presentate al disegno di legge dai senatori dei Gruppi dell'opposizione, all'intento di raccogliere le istanze di miglioramento del testo avanzate anche in sede di Consiglio generale degli italiani all'estero. Purtroppo, si deve constatare che la maggioranza ha scelto di arroccarsi in una difesa acritica del testo approvato dalla Camera, laddove sarebbe ancora possibile pervenire in tempi molto contenuti all'approvazione di un testo privo delle numerose incongruenze che lo contraddistinguono attualmente.

Il presidente PROVERA, data l'assenza del presentatore, al solo fine di consentirne la messa in votazione, aggiunge la propria firma all'emendamento 20.1, ma rinuncia ad illustrarlo.

Il relatore PELLICINI ed il sottosegretario BONIVER si dichiarano contrari a tutti gli emendamenti presentati agli articoli 4 e seguenti.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.1, 6.1, 7.1, 20.1, 20.2, 23.1, 23.2, 25.1, 26.1, 26.2, 27.1 e 27.2.

La Commissione conferisce quindi al relatore PELLICINI il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(2295) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Citta'del Capo il 13 marzo 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l'esame il relatore CASTAGNETTI, rilevando che l'Accordo in titolo riguarda la cooperazione bilaterale nei settori della cultura, dell'istruzione, delle arti e dello sport.

In particolare, l'Accordo rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca ed a rafforzare i legami di amicizia tra i due paesi. Infatti, la Repubblica sudafricana sta conoscendo, attualmente, una notevole crescita dell'interesse per la lingua e per la cultura italiana. Passa quindi ad illustrare i 10 articoli che compongono l'Accordo, rilevando che l'articolo 1 ne definisce lo scopo, mentre l'articolo 2 prevede la collaborazione diretta tra le istituzioni culturali dei due paesi, nonché il sostegno allo sviluppo di contatti personali nell'attuazione dell'Accordo stesso. In base all'articolo 3 vengono individuate le aree di cooperazione da promuovere tra le Parti, che comprendono lo studio e l'insegnamento della lingua e della cultura dell'altro paese (inclusa la creazione di cattedre specifiche), lo scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura e dell'istruzione, nonché di opere letterarie, accompagnati anche dall'organizzazione di conferenze e seminari. Le Parti incoraggeranno inoltre l'incremento della collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro, del cinema, mentre anche il settore archivistico e bibliotecario costituirà oggetto di scambi di informazione ed esperti. È prevista altresì la collaborazione tra le autorità competenti dei due paesi al fine di impedire e reprimere l'importazione e l'esportazione illecite di opere d'arte, beni culturali ed altri beni soggetti a protezione.

L'articolo 4 prevede che le Parti incoraggeranno la costituzione di istituzioni culturali e gruppi di amicizia sui rispettivi territori, previo consenso della Parte interessata. Per l'applicazione dell'Accordo è prevista, all'articolo 6, l'istituzione di una commissione mista, incaricata di esaminare i progressi compiuti nell'ambito della cooperazione culturale e scientifica e di discutere i programmi di collaborazione.

I restanti articoli prevedono la risoluzione amichevole e per via diplomatica di eventuali controversie sull'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo, che potrà altresì essere emendato mediante Scambio di Note tra le Parti.

Non sono previste scadenze per la durata dell'Accordo, che tuttavia potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti con notifica inoltrata per via diplomatica e cesserà di essere in vigore tre mesi dopo tale notifica; le Parti, tuttavia, potranno concordare di proseguire nei programmi intrapresi prima della decadenza dell'Accordo.

In conclusione auspica che si pervenga ad una pronta ratifica anche per legare sempre più strettamente l'Italia al Sud Africa, paese che è stato protagonista di un recente processo di democratizzazione e che rappresenta un modello estremamente valido per molte nazioni limitrofe, alcune delle quali caratterizzate da una situazione di particolare instabilità.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poiché il relatore rinuncia a replicare, interviene il rappresentante del Governo, il quale auspica la pronta ratifica dell'Accordo, che risulterà assai rilevante per rinsaldare i rapporti con il governo di Pretoria.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI.

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stati esauriti o comunque rinviati tutti gli argomenti all'ordine del giorno per la corrente settimana, la seduta prevista per domani, giovedì 25 settembre 2003, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2380**Art. 2****2.1**

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ciascun Comitato» aggiungere le seguenti: «favorisce la partecipazione delle rappresentanze politiche e sindacali locali, della rete associativa e di quella di assistenza e di tutela della comunità italiana, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei mezzi d'informazione, delle donne e delle nuove generazioni, ed altresì».

2.2

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 4, sopprimere la lettera g).

2.3

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole: «, alle regioni ed alle province autonome».

2.6

GUBERT

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, alle regioni ed alle province autonome».

2.4

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

2.5

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Sopprimere il comma 5.

Art. 2-...**2.0.1**

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Funzioni consultive)*

1. Il Comitato esprime parere motivato ed obbligatorio su tutte le richieste di finanziamento che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo italiano, alle regioni e alle istituzioni centrali per il sostegno di tali attività. Il Comitato concorre, inoltre, a determinare le scelte di indirizzo nelle materie di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell'ufficio consolare comunica al Comitato le richieste di finanziamento pervenutegli, accompagnate da tutta la documentazione allegata alle richieste stesse e dai bilanci preventivi e consuntivi relativi agli anni anteriori all'esercizio a cui si riferiscono le richieste, affinché esso esprima, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei finanziamenti. Il Comitato può avvalersi dell'opera retribuita di esperti locali per l'esame delle richieste di finanziamento.

3. Entro quindici giorni dall'espressione del parere di cui al comma 2, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del Comitato qualora espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi dell'eventuale difformità

tra tali proposte ed i pareri del Comitato stesso, al quale comunica l'avvenuta trasmissione, unitamente alla motivazione. Il Comitato può richiedere la documentazione del parere espresso dal capo dell'ufficio consolare, che potrà essere trasmessa dopo l'effettuazione, da parte dell'ufficio ministeriale competente, dei decreti di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 5.

4. Qualora il Comitato non si ritenga soddisfatto delle motivazioni addotte, può inoltrare ricorso secondo quanto previsto dall'articolo 24. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali per le quali non siano state presentate richieste di finanziamento nelle circoscrizioni consolari in cui essi operano.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con un decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'Autorità Consolare competente.

6. Il Comitato esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al Ministero degli affari esteri di finanziamenti a valere sui fondi gestiti dalla Direzione generale dell'emigrazione e dalla Direzione generale delle relazioni culturali, relativi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

7. Il Comitato esprime parere motivato ed obbligatorio sui contributi ai locali mezzi di informazione operanti nella propria circoscrizione.

8. Il Comitato, sulla base di dettagliate informazioni fornite dall'autorità consolare, esprime parere motivato obbligatorio su tutti gli altri finanziamenti statali e regionali che vengono erogati agli enti e alle istituzioni esistenti nella circoscrizione consolare.

9. Il Comitato, al pari del console, è messo a conoscenza delle attività svolte dai patronati di tutela e di assistenza ai cittadini italiani nella circoscrizione consolare.

10. Il Comitato si adopera affinché i patronati di cui al comma 9 vengano messi in condizione di sviluppare le iniziative cui sono preposti».

2.0.2

DANIELI Franco

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Funzioni consultive)

1. Il Comitato esprime parere motivato ed obbligatorio su tutte le richieste di finanziamento che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo italiano, alle Regioni e alle istituzioni centrali per il sostegno di tali attività. Il Comitato concorre, inoltre, a determinare le scelte di indirizzo nelle materie di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell'ufficio consolare comunica al Comitato le richieste di finanziamento pervenutegli, accompagnate da tutta la documentazione allegata alle richieste stesse e dai bilanci preventivi e consuntivi relativi agli anni anteriori all'esercizio a cui si riferiscono le richieste, affinché esso esprima, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei finanziamenti. Il Comitato può avvalersi dell'opera retribuita di esperti locali per l'esame delle richieste di finanziamento.

3. Entro 15 giorni dall'espressione del parere di cui al comma 2, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli Affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del Comitato qualora espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi dell'eventuale difformità tra tali proposte ed i pareri del Comitato stesso, al quale comunica l'avvenuta trasmissione, unitamente alla motivazione. Il Comitato può richiedere la documentazione del parere espresso dal capo dell'ufficio consolare, che potrà essere trasmessa dopo l'effettuazione, da parte dell'ufficio ministeriale competente, dei decreti di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 5.

4. Qualora il Comitato non si ritenga soddisfatto delle motivazioni addotte, può inoltrare ricorso secondo quanto previsto dal successivo articolo 24. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali per le quali non siano state presentate richieste di finanziamento nelle circoscrizioni consolari in cui essi operano.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli Affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con un decreto che viene portato a

conoscenza del Comitato, per il tramite dell'Autorità consolare competente.

6. Il Comitato esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al Ministero degli Affari esteri di finanziamenti a valere di fondi gestiti dalla Direzione generale dell'Emigrazione e dalla Direzione generale delle relazioni culturali, relativi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

7. Il Comitato esprime parere motivato ed obbligatorio sui contributi ai locali mezzi di informazione operanti nella propria circoscrizione.

8. Il Comitato, sulla base di dettagliate informazioni fornite dall'autorità consolare, esprime parere motivato obbligatorio su tutti gli altri finanziamenti statali e regionali che vengono erogati agli enti e alle istituzioni esistenti nella circoscrizione consolare.

9. Il Comitato, al pari del Console, è messo a conoscenza delle attività svolte dai patronati di tutela e di assistenza ai cittadini italiani nella circoscrizione consolare.

Art. 4.

4.1

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, utilizzando, ove possibile, gli uffici del consolato o di altro organo dello Stato italiano, previa autorizzazione del Ministro degli affari esteri e fatta salva l'autonomia del Comitato».

Art. 6.

6.1

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale riunione può essere anche convocata dall'ambasciatore su richiesta della maggioranza dei Comitati o dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nel Paese».

Art. 7.**7.1**

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Comitato può indicare per località importanti, situate in territori di vaste dimensioni, esperti in rappresentanza del Comitato medesimo».

Art. 20.**20.1**

CORRADO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica in ogni caso l'articolo 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459».

20.2

DANIELI Franco

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica in ogni caso l'articolo 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459».

Art. 23.**23.1**

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 2, sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti: «d'intesa con».

23.2

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, può, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli italiani all'estero, attribuire gli stessi compiti previsti dalla presente legge a Comitati costituitisi in Paesi ove risiedono comunità di cittadini italiani formate da più di 3.000 persone, con composizione e finalità analoghe a quelle dei Comitati eletti in base alla presente legge. Entro il termine di due anni dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, dove ciò sia possibile, sono indette le elezioni dei Comitati ai sensi della presente legge. Gli uffici consolari possono altresì promuovere, anche con la costituzione di Comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le seguenti: «commi 1, 3 e 4-bis».

Art. 25.**25.1**

DANIELI Franco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le prime elezioni dei Comitati successive alla data di entrata in vigore della presente legge sono indette in base alle risultanze degli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, alla data del 31 dicembre 2002. Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nei suddetti schedari, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni».

Art. 26.**26.1**

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

26.2

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

Art. 27.**27.1**

BUDIN, DANIELI Franco, MANZELLA, DE ZULUETA

Al comma 1, sostituire le parole da: «2.500.955 euro» fino a: «n. 205, e successive modificazioni nello stato di previsione del» con le seguenti: «4.726.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e quanto a 4.500.000 a decorrere dall'anno 2004, parzialmente, mediante corrispondente utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e parzialmente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al».

27.2

DANIELI Franco

Al comma 1, sostituire le parole da: «All'onere derivante dall'attuazione» fino a: «nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.498.923 euro per l'anno 2003 e a 4.726.000 euro a decorrere dal-

l'anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003 e quanto a 4.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, parzialmente, mediante corrispondente utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e parzialmente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente, allo scopo, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

91^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Programma pluriennale di A/R Stato Maggiore Esercito-Stato Maggiore Marina n. 11/2003 relativo alla produzione di serie dei sistemi missilistici «FSAF» (Famiglia Superficie-Aria Futuri) costituiti dal sistema terrestre «SAMP/T» e dal sistema navale «SAAM/IT» (n. 272)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole.)

Riferisce il relatore FORCIERI circa il Programma FSAF che, nelle sue linee essenziali e con gli adattamenti per le diverse versioni terrestre e navale, è un moderno sistema italo francese di difesa missilistica antiaerea terrestre (a medio raggio) e navale (a difesa di punto). Tale sistema d'arma è costituito da lanciatori multipli e da un apparato radaristico che gestisce contemporaneamente, grazie ad un sofisticato supporto informatico, le operazioni di scoperta e di inseguimento di un numero assai rilevante di tracce radar che rappresentino, per il sistema stesso, minacce aeree di media ed alta quota. Sul piano operativo, il Programma FSAF punta perciò a sostituire l'attuale sistema di difesa aerea Hawk, ormai tecnologicamente superato e risalente agli anni '60, con un nuovo mezzo antiaereo ed antimissile di concezione avanzata, idoneo a garantire la difesa delle formazioni terrestri nazionali impiegate in proiezione esterna nelle Operazioni di Supporto alla Pace (Peace Support Operations), ovvero in operazioni belliche. Tale sistema innovativo, proprio in virtù delle sue caratteristiche di flessibilità e mobilità, è stato inserito dalle autorità Nato nell'ambito delle famiglie di sistemi sviluppati dai paesi partner per do-

tare, complessivamente, l'Alleanza di una capacità di difesa antimissile di teatro.

Il Programma, prosegue il relatore, è stato varato nella seconda metà degli anni 80, con l'avvio dell'Accordo per la definizione, lo sviluppo e la messa a punto del sistema; la FASE 1, iniziata nel 1989, si è pressoché conclusa. La FASE 2 del Programma è stata avviata nel 1997 e concerne la preparazione della serie, l'industrializzazione, la logistica nonché l'adeguamento tecnologico dei sistemi di autodirezione del missile. La FASE 3, oggetto del provvedimento in titolo, concerne la produzione vera e propria ed il mantenimento in esercizio del sistema comprende altresì alcuni completamenti dello sviluppo, previsti nelle Fasi I e 2, che si sono resi necessari a seguito di aggiornamenti tecnologici, tesi principalmente ad allungarne la vita operativa. La scelta di avviare ora la Fase 3 si lega alla necessità di rispettare le date di entrata in servizio dei sistemi richiesti da Esercito Italiano e da Esercito ed Aeronautica francese, e per il rispetto dei tempi di consegna previsti per i missili destinati alle unità navali italiane (Fregate Orizzonte e Numa), francesi ed inglesi.

Il Programma soddisfa una esigenza strategica comune ad Italia, Francia, e all'Inghilterra per quanto concerne il sistema navale; infatti, con l'adesione del Regno Unito al programma SAMP-N, quest'ultimo è confluito nel Programma PAAMS (Principal Anti Air Missile System), destinato ad armare la nuova classe di fregate Orizzonte per Italia e Francia, e le fregate inglesi della classe T45. L'agenzia contraente, stante la natura europea e multinazionale del programma, è l'OCCAR, costituita proprio con l'obiettivo di razionalizzare il fronte della domanda attraverso una comune politica in tema di sviluppo ed approvvigionamento degli armamenti. Il Programma FSAF è uno dei primi grandi esempi di cooperazione industriale europea sul piano della domanda indispensabile per realizzare maggiore efficienza della spesa per la difesa e interoperabilità nel quadro di una credibile Politica europea di sicurezza e di difesa. Sul fronte dell'industria europea della difesa, il sistema rappresenta oggi una delle piattaforme tecnologiche europee più avanzate ed intorno ad esso si è consolidata l'industria europea nel settore missilistico, con la creazione della società europea MBDA (cui partecipa Finmeccanica insieme a BAE e EADS). La cooperazione industriale è una necessità sulla quale concordano tutti gli esponenti di vertice delle principali istituzioni europee ed atlantiche, da Javier Solana, Alto Rappresentante dell'Unione europea per la PESC/PESD, a Lord Robertson, Segretario Generale della Nato, per ridurre i costi e le duplicazioni e liberare nuove risorse da destinare agli obiettivi di sviluppo considerati prioritari e strategici.

Il relatore pone quindi l'accento sulla piena compatibilità del sistema europeo FSAF anche con le direttrici di ammodernamento recentemente impartite dalla Nato ai paesi alleati per ridurre, nei limiti del possibile, il gap tecnologico esistente fra America ed Europa in fatto di capacità militari. In particolare, tale Programma concorrerebbe a determinare le capacità alleate in tema di difesa antimissile di teatro, proprio grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e mobilità.

Soffermandosi brevemente sulle caratteristiche tecniche del sistema FSAF, il relatore sottolinea come nel sistema terrestre, l'abbinamento di funzioni operative e di manutenzione semplifichi la formazione del personale e determini un notevole risparmio di costi.

Passando ad illustrare le caratteristiche finanziarie della fase 3 del Programma, essa è oggetto di un contratto unico, con una durata che va dal 2003 al 2014, per un costo complessivo di 1.090 milioni di Euro. Tale contratto unitario è però a sua volta diviso in tre aliquote, ciascuna comprensiva dei cosiddetti costi di terminazione, il che consente di limitare nel tempo la validità del contratto qualora fosse necessario introdurre delle varianti o degli aggiornamenti alla configurazione del sistema, o per sopravvenute esigenze di altra natura. A titolo di garanzia, peraltro, la parte italiana si è detta disponibile all'avvio del contratto di produzione nel 2003 a condizione che siano soddisfatte alcune clausole: in particolare i pagamenti significativi del contratto SAMP/T saranno condizionati all'esito positivo di due tiri terrestri SAMP/T.

Sottolinea infine il carattere di elevata mobilità del sistema, potenzialmente idoneo alla protezione non solo di siti militari ma anche di obiettivi civili particolarmente sensibili e la necessità di garantire al suo sviluppo le necessarie risorse finanziarie, superando – anche con eventuali rimodulazioni dell'incidenza finanziaria delle aliquote – le restrizioni che l'attuale congiuntura sembra dover imporre.

Propone quindi alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore, che è approvata.

Programma pluriennale di A/R Stato Maggiore Esercito n. 17/2003, relativo all'acquisizione di 1150 veicoli tattici leggeri multiruolo con *kit* di protezione (n. 275)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore MANFREDI osservando che, nel quadro del processo di riconfigurazione dell'Esercito, si è ravvisata la necessità di disporre di un parco materiali e veicoli ruotati che sia orientato a conseguire gli «Obiettivi Operativi dell'Esercito» (OBOE) per la realizzazione della «Capacità Operative Future» mediante la predisposizione dello strumento terrestre diversificato ed equilibrato, perfettamente integrabile in contesti interforze o multinazionali, sia per la difesa del territorio sia per la proiezione fuori area, con capacità di condurre operazioni di proiezione interforze, operare in aree di crisi lontane, eterogenee e complesse, assicurare un quadro di più elevata sicurezza generale per le proprie forze e condurre operazioni speciali e per la difesa NBC. Da questo obiettivo operativo discende la finalità del programma per la graduale sostituzione della fami-

glia dei veicoli multiruolo VM 90 (torpedo e protetto), attualmente in servizio, e destinati al trasporto ed alla protezione di unità di fanteria leggera. In analogia ai veicoli multiruolo in servizio, il nuovo veicolo garantirà il trasporto di personale equipaggiato e l'impiego da bordo di mitragliatrici leggere e pesanti, con relativa dotazione d'arma. Inoltre, i veicoli saranno dotati di una protezione balistica in *kit*, con pannelli aggiuntivi amovibili, che protegga il vano equipaggio dal tiro munizionamento e dagli effetti di scoppio di una mina sotto ruota. Ciò, peraltro, lo renderebbe particolarmente indicato per le missioni fuori area.

Specifica che il programma, il cui onere complessivo è stimato in 230 milioni di euro, avrà durata quinquennale, dal 2004 al 2008. Conclude proponendo alla Commissione l'emissione di un parere favorevole, lamentando al contempo l'inefficacia della legge 4 ottobre 1988, n. 436, che non consente alla Commissione di trattare l'argomento dell'acquisizione e del rinnovo degli armamenti sotto un punto di vista di ampio respiro.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FORCIERI chiede chiarimenti in ordine alle possibilità di armamento del veicolo oggetto del programma di ammodernamento. Osserva quindi che, sulla base della normativa vigente, non è impedito alla Commissione di svolgere considerazioni di carattere generale a partire dall'analisi dei singoli programmi ad essa sottoposti.

Interviene brevemente il PRESIDENTE, condividendo le osservazioni del relatore in ordine alla validità dell'impianto normativo configurato dalla legge n.436 del 1988. Essa, infatti, impone ai commissari delle valutazioni di carattere tecnico e specialistico che rientrerebbero invece nella sfera di competenza degli organismi della Difesa a ciò preposti.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore MANFREDI, osservando che il veicolo dispone della possibilità di essere equipaggiato con diverse combinazioni di armamento. Relativamente, quindi, alla funzionalità della legge n. 436 del 1988 rispetto agli scopi che essa stessa si prefigge, osserva che appare quanto mai difficile svolgere un'analisi ponderata e di ampio respiro sulla politica generale degli armamenti a partire dall'esame di un singolo programma di ammodernamento.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

Programma pluriennale di A/R Stato Maggiore Esercito n. 04/2003, relativo all'acquisizione di cinquanta sistemi di comando, controllo e navigazione (SICCONA) per i veicoli da combattimento (Ariete, Dardo, Centauro, VBC 8x8, Puma 6x6 e 4x4) di cui undici prototipi (n. 276)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore PASCARELLA osservando che la finalità operativa del provvedimento in titolo è quella di conferire alle unità della Forza armata le capacità connesse con l'esercizio del Comando e Controllo, mediante la disponibilità di sistemi tecnologici in grado di recepire, elaborare e notificare in tempo reale i dati di situazione necessari per il compimento della missione assegnata. Tali capacità attengono alla digitalizzazione dello spazio di manovra e sono comprese nel più ampio progetto avviato dalla Forza armata per rispondere efficacemente ai profondi mutamenti intervenuti nello scenario internazionale. In tale quadro, si è configurata la necessità di dotare i principali veicoli da combattimento in dotazione alle unità operative dell'Esercito di un sistema di comando e controllo e navigazione (SICCONA) che consentirà l'integrazione dei principali veicoli da combattimento e sarà perfettamente interoperabile con il sistema automatizzato di comando e controllo (SIACCON), attualmente in uso. Il SICCONA sarà abilitato alla trasmissione automatica dei dati operativi e logistici connessi con lo sviluppo della missione assegnata e sarà installato, gradualmente, sui mezzi da combattimento e sul più elevato numero di piattaforme e sistemi d'arma, compreso il sistema «Soldato futuro».

Specifica quindi che il programma, il cui onere complessivo è stimato in 23,74 milioni di euro, avrà durata triennale, con inizio previsto nel 2003 e le industrie coinvolte sono rappresentate dal Consorzio Iveco-Fiat Oto Melara, le società Marconi Selenia *Communications* e Larimart. Al momento non è prevista la cooperazione internazionale. Tuttavia, qualora il programma fornisse i risultati auspicati anche per le attività di simulazione, potranno essere intraprese attività tendenti al coinvolgimento di alcune nazioni in ambito «*Five Powers*» nel quale il SICCONA è stato inserito quale elemento capace di soddisfare l'obiettivo comune a tutte le principali Forze armate «*train as you fight*» (addestrati come combattenti).

Conclude proponendo alla Commissione l'emissione di un favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore, che è approvata.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

366^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2356) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MORANDO, in relazione all'esame in corso sul disegno di legge di assestamento, ricorda che è stato richiesto al Governo di fornire l'elenco delle unità previsionali di base riferite a spese obbligatorie ed a diritti soggettivi, per le quali il Governo stesso, pur riscontrando eccedenze di spesa rispetto agli stanziamenti iniziali, non avesse eventualmente provveduto ai necessari adeguamenti in sede di assestamento.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che non è purtroppo ancora possibile fornire l'elenco in questione. Infatti, tale elenco deve costituire un allegato alla legge finanziaria per il 2004, di prossima presentazione, e si pone, quindi, l'esigenza di disporre di un tempo aggiuntivo per avere il quadro aggiornato della situazione.

Sulle dichiarazioni del Sottosegretario Vegas si apre un dibattito in cui interviene il senatore CADDEO per stigmatizzare l'indisponibilità di tale elenco in quanto ciò impedisce alla Commissione di valutare appieno

l'assestamento dal punto di vista sostanziale. L'oratore rileva che il Governo, da un lato, ha ammesso di non avere adeguato gli stanziamenti all'andamento effettivo delle spese relative ai diritti soggettivi; dall'altro, non indica quali siano i diritti interessati e quale sia l'entità degli scostamenti tra spesa effettiva e stanziamento di bilancio. Si tratta, a suo avviso, di una gravissima lesione della Costituzione, della legge di contabilità dello Stato nonché delle stesse prerogative del Parlamento, ed in particolare dell'opposizione, che non è messa in grado di esercitare la sua funzione di controllo né tanto meno di intervenire per garantire il riconoscimento di diritti soggettivi e l'erogazione delle spese di natura obbligatoria. Inoltre, vengono, soprattutto, lesi i diritti soggettivi dei cittadini, sulla cui effettiva possibilità di soddisfacimento c'è ormai assoluta incertezza. Sottolinea, infine, che la responsabilità della gravità della situazione ricade sul Ministro dell'economia e delle finanze e sulle scelte politiche errate operate dal Governo.

Il senatore FERRARA, in relazione al dibattito in corso, chiede al Governo di conoscere se il Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine è stato interamente utilizzato o se vi è ancora capienza.

Il sottosegretario VEGAS precisa che il Fondo non è stato esaurito, e che presenta ancora disponibilità. Ricorda, tuttavia, che non tutti i diritti soggettivi rientrano nelle spese obbligatorie, per cui non tutti gli scostamenti inerenti a tali diritti possono trovare copertura mediante ricorso al Fondo; esso rimane, invece, disponibile per le eccedenze relative alle spese obbligatorie in senso stretto. Conferma, quindi, che per gli scostamenti relativi ai diritti soggettivi sussiste il problema in questione.

Il senatore MICHELINI, con riferimento alla precisazione del Rappresentante del governo secondo cui l'elenco definitivo delle unità previsionali di base afferenti ai diritti soggettivi, per le quali si sono riscontrate eccedenze di spesa, verrà allegato alla finanziaria per il 2004, osserva che tale circostanza si tradurrà in pratica in uno slittamento, a carico del bilancio per l'anno 2004, delle obbligazioni relative a quei diritti, che non sono state soddisfatte nell'anno in corso. In tal modo, tuttavia, il bilancio del nuovo esercizio verrebbe alterato con poste relative a quello precedente, circostanza che sarebbe chiaramente da evitare. Invita pertanto il Governo ad uno sforzo costruttivo, al fine di operare gli adeguamenti necessari delle suddette eccedenze in sede di approvazione del disegno di legge di assestamento.

Il presidente MORANDO, prendendo atto di quanto precisato dal Governo, sottolinea che tale posizione solleva interrogativi circa l'effettiva natura del bilancio di previsione che il Governo si appresta a presentare alle Camere. Rileva, infatti, che secondo l'attuale legge di contabilità si dovrebbe trattare di un bilancio a legislazione vigente, ma l'impo-

stazione seguita dal Governo in occasione della presentazione del disegno di legge di assestamento contraddice tale assunto, in quanto lo stesso Governo ha ammesso che l'assestamento non conterrà le risorse necessarie a far fronte alle unità previsionali di base relative a spese obbligatorie e diritti soggettivi per le quali si sono registrate eccedenze di spesa rispetto alle previsioni iniziali. Tale impostazione incide, però, anche sul rapporto tra Governo e Parlamento, in quanto il Parlamento ha finora assunto che, essendo il bilancio a legislazione vigente, tutte le leggi di spesa in esso contenute sono per definizione dotate di adeguata copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Se il bilancio non fosse più redatto in base ai criteri della legislazione vigente, le Camere dovrebbero porsi il problema di controllare ogni disposizione in esso contenuta per verificare che sia effettivamente coperta. Ciò è manifestamente in contrasto con gli attuali rapporti istituzionali tra Camere e Governo.

Rileva che questa situazione potrebbe derivare da una interpretazione letterale del dettato dell'articolo 1-*bis* della legge n. 246 del 2002, che ha convertito in legge il «decreto-legge taglia-spesa», secondo la quale gli stanziamenti a copertura degli oneri relativi a diritti soggettivi sarebbero da considerarsi come limiti massimi di spesa, anziché come previsioni di spesa. Tale interpretazione, tuttavia, contraddice quanto emerso nel dibattito in occasione dell'approvazione della legge n. 246 e, in particolare, con l'ordine del giorno G1.1 del 22 ottobre 2002, largamente condiviso sia dalla maggioranza che dall'opposizione e accettato dallo stesso Governo, con il quale si ribadiva che, mentre le spese discrezionali devono essere configurate come tetto di spesa, quelle legate a diritti soggettivi o a spese di natura obbligatoria devono essere configurate come previsione di spesa, proprio per non limitare il soddisfacimento dei suddetti diritti allo stanziamento iniziale.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo alle osservazioni del Presidente, precisa che il Governo non ha inteso limitare in alcun modo il soddisfacimento dei diritti soggettivi, ma ha semplicemente adottato un più rigoroso processo di controllo della spesa, che discende direttamente dall'applicazione del citato decreto taglia-spesa. Si tratta, certamente, di un procedimento più laborioso e complesso, dal punto di vista dell'attività di monitoraggio e di rilevamento della spesa, ma che offre anche maggiori garanzie di coerenza e di efficacia dei controlli. Il procedimento opera in maniera che, allorquando una legge sostanziale configura un diritto soggettivo, essa determina il relativo onere e predispone il necessario stanziamento di copertura in bilancio. Qualora poi, in corso di anno, si rilevino delle eccedenze di spesa rispetto agli stanziamenti iniziali, questi valgono come limite non superabile, per cui si renderà necessario provvedere all'adeguamento degli stanziamenti o attraverso una nuova legge sostanziale, o mediante un intervento in occasione della legge finanziaria.

Il senatore MICHELINI fa presente che, in base alla legislazione vigente, quando una legge sostanziale configura un diritto soggettivo, essa specifica il relativo onere mediante una previsione di spesa (ricorrendo, ad esempio, all'espressione «valutato in»), che non ha quindi carattere di limite fisso, potendo essere adeguata successivamente sulla base delle esigenze concrete, ad esempio mediante il ricorso al Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine. Poiché la legislazione attuale consente tali variazioni, sarebbe quindi opportuno che esse, ove necessarie, venissero operate in occasione dell'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio 2003, anziché operare con modifiche del bilancio per l'anno 2004. Ricorda, in proposito, che in passato nei bilanci dello Stato e di molti enti pubblici, era invalso l'uso di introdurre un capitolo relativo a spese degli esercizi precedenti già scaduti: si tratta di una prassi che, andata avanti per molti anni, è stata poi giustamente abbandonata e che non sarebbe auspicabile venisse ripresa proprio ora.

Il presidente MORANDO, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta. Ciò potrebbe consentire di disporre di un tempo aggiuntivo per valutare le determinazioni da assumere relativamente alle successive fasi di esame del provvedimento stesso, anche in considerazione della disponibilità del Governo a fornire l'elenco delle unità previsionali di base afferenti a diritti soggettivi ed a spese obbligatorie, non adeguate rispetto alla spesa effettiva, subito dopo la presentazione alle Camere del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2004).

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA ODIERNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente MORANDO avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 9,15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

367^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CURTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2356) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente CURTO ricorda che è stata svolta l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo. E' stato altresì richiesto al Governo di fornire l'elenco delle unità previsionali di base, relative a spese obbligatorie e diritti soggettivi, per le quali non sono stati adeguati gli stanziamenti iniziali rispetto alla spesa effettiva. Ricorda, altresì, che nella seduta antimeridiana il Governo ha precisato che, dovendo l'elenco essere allegato alla prossima legge finanziaria, non è possibile fornirlo prima della presentazione della legge finanziaria stessa. Vista l'esigenza di acquisire tale elenco, anche al fine di consentire ai componenti della Commissione di formulare eventuali proposte emendative volte a riadeguare gli eventuali stanziamenti afferenti alla tipologia di spese suindicati, propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge di assestamento alla settimana successiva, al fine di disporre delle informazioni che saranno oggetto del citato elenco.

Il relatore CICCANTI auspica che l'elenco in questione possa essere acquisito dalla Commissione nella giornata di martedì 30 settembre, nell'ipotesi in cui la legge finanziaria per l'anno 2004 venisse approvata dal Consiglio dei ministri nella giornata di lunedì prossimo. Ciò consentirebbe di riprendere l'illustrazione degli eventuali nuovi emendamenti al disegno di legge in titolo nella giornata di mercoledì, per concludere l'esame in tempi rapidi.

La Commissione conviene, infine, sulla proposta di rinviare il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURTO avverte che le sedute della Commissione, già convocate per domani, giovedì 25 settembre, rispettivamente, alle ore 9 e 14,30, non avranno più luogo.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente CURTO avvisa, altresì, che le sedute della Sottocommissione per i pareri, già convocate per domani, giovedì 25 settembre, rispettivamente, alle ore 9,15 e 14,45, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

228^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Bono*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001

(2005) Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ASCIUTTI dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge n. 2005, assunto quale testo base, e sugli emendamenti ad esso riferiti. In particolare, esprime stupore per il parere contrario manifestato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su quegli emendamenti che intendevano riproporre, anche per l'anno accademico 2000-2001, una norma di sanatoria analoga a quelle ripetutamente approvate nel corso della scorsa legislatura per gli anni accademici passati e sulle quali non erano mai sorte difficoltà di ordine finanziario. Propone pertanto di chiedere alla Commissione bilancio una revisione del parere espresso.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2213-B) ASCIUTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2444) Antonio BATTAGLIA. – *Interventi a favore della Scuola di cartapesta di Termini Imerese*

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2213-B. Assorbimento del disegno di legge n. 2444.)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI, la quale illustra anzitutto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 2213-B, già approvato dal Senato, osservando che la spesa autorizzata per gli anni 2003-2005 risulta essere quasi doppia rispetto a quella disposta dal Senato.

Inoltre, dà conto delle modifiche apportate all'articolo 2, istitutivo della Società per lo spettacolo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS), la quale sostituisce la Società italiana per i beni culturali (SI-BEC) e costituisce uno strumento operativo che, attraverso procedure più snelle, consentirà un uso più efficace delle risorse finanziarie acquisite. Al riguardo, la Camera dei deputati ha anzitutto specificato che fra i compiti della stessa vi è quello di realizzare interventi di restauro e recupero dei beni culturali. Ha altresì previsto che detta Società debba operare nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali. Infine ha approvato un emendamento che impone al Ministro per i beni e le attività culturali di presentare ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'ARCUS.

Ella ricorda altresì che in allegato al disegno di legge è stata inserita la tabella A, nella quale sono elencati gli interventi di cui si autorizza la spesa.

La relatrice dà indi conto del disegno di legge n. 2444, d'iniziativa del senatore Antonio Battaglia, recante interventi a favore della Scuola di cartapesta di Termini Imerese, abbinato al disegno di legge n. 2213-B in quanto relativo ad interventi compresi nella Tabella A.

Ella illustra poi i seguenti ordini del giorno da lei presentati:

0/2213-B/1/7

BIANCONI, *relatrice*

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2213-B, recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A.

considerato che

l'opera lirica rappresenta, nel mondo, il bene culturale italiano più facilmente riconoscibile, testa di ponte fin nelle terre più lontane dell'arte, della cultura ed in molti casi addirittura della lingua del nostro Paese,

all'interno di questo prezioso patrimonio nazionale una posizione di grande rilievo occupano la figura e l'opera di Giacomo Puccini, la cui musica si connota per l'evoluzione in senso europeo atteso che essa, pur restando di stretta tradizione italiana, per la prima volta osserva e riflette tutte le esperienze che si compiono oltre il confine della scuola nazionale,

questi fattori, insieme alla comunicabilità e costante attualità dei contenuti, hanno contribuito a rendere le opere pucciniane tra le più amate e le più rappresentante nel mondo,

in occasione di anniversari e circostanze celebrative, sono stati istituiti appositi comitati per promuovere iniziative mirate all'approfondimento dei valori musicali e drammaturgici di grandi compositori della nostra storia (Rossini, Donizetti, Bellini e Verdi),

nei prossimi anni ricorreranno importanti anniversari per la vita e l'opera di Giacomo Puccini (nel 2004 il centenario della prima rappresentazione della «Madama Butterfly», una delle sue opere più universalmente amate, avvenuta al teatro alla Scala di Milano il 7 febbraio 1904; nel 2008 il 150° anniversario della nascita, avvenuta il 22 dicembre 1858 a Lucca),

si presenta pertanto l'occasione giusta ed opportuna per celebrare la figura di Giacomo Puccini promuovendo un complesso di celebrazioni di ampio respiro articolato in più anni, che si sviluppino in Italia e all'estero e che valorizzino i luoghi che Puccini amò profondamente e che ispirarono la sua creatività (in particolare Pescaglia, luogo d'origine della famiglia; Lucca, dove divenne adulto ed ebbe la prima formazione artistica; Torre del Lago, ove trascorse gli anni della maturità),

impegna il Governo a istituire un Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane al fine di promuovere in Italia e all'estero, nell'arco del quinquennio 2004-2008, la figura e l'opera di Giacomo Puccini attraverso una serie di iniziative e manifestazioni di alto profilo che valorizzino la portata del contributo di questo grande italiano al patrimonio culturale universale con particolare attenzione ai luoghi dove visse e che ispirarono la sua opera».

0/2213-B/2/7

BIANCONI, *relatrice*

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2213-B, recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A.

con riferimento all'intervento n. 79 di cui alla Tabella A allegata al disegno di legge,

impegna il Governo a destinare il contributo al Ministero per i beni e le attività culturali, in quanto soggetto proprietario della Rocca Pia di Tivoli».

0/2213-B/3/7

BIANCONI, *relatrice*

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2213-B, recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A.

con riferimento all'intervento n. 82 di cui alla Tabella A allegata al disegno di legge,

impegna il Governo a destinare il contributo, oltre che all'informatizzazione dei Musei dell'olio e del vino di Torgiano, anche all'ammodernamento dei Musei stessi».

Quanto all'ordine del giorno n. 0/2213-B/1/7, che riguarda l'opera lirica, ed in particolare la figura di Giacomo Puccini, si richiede l'impegno del Governo a sostenere le celebrazioni pucciniane, al fine di promuovere in Italia e all'estero la figura e l'opera del Maestro. Si tratta di iniziative particolarmente opportune in vista del 2004, anno in cui cadrà il centenario della prima rappresentazione della «Madame Butterfly», e del 2008, anno in cui cadrà il 150° anniversario della sua nascita.

Con riferimento all'ordine del giorno n. 2, relativo all'intervento n. 79 della tabella A, esso è volto ad impegnare il Governo a destinare il contributo al Ministero per i beni e le attività culturali, in quanto soggetto proprietario della Rocca di Tivoli.

Infine, con l'ordine del giorno n. 3, concernente l'intervento n. 82, si intende impegnare il Governo a destinare il finanziamento, oltre che per l'informatizzazione dei Musei dell'olio e del vino di Torgiano, anche per l'ammodernamento dei Musei stessi.

Conclusivamente, la relatrice invita ad adottare come testo base il disegno di legge n. 2213-B.

Conviene la Commissione.

La senatrice PAGANO presenta a sua volta il seguente ordine del giorno che rinuncia ad illustrare:

0/2213-B/4/7

PAGANO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2213-B, recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A

considerato che

nella Tabella A allegata al disegno di legge, al n. 86 è prevista l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, finalizzato alla concessione di contributi per l'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti;

l'attività di stampa per uso degli ipovedenti allo stato attuale viene prevalentemente svolta da enti ed istituzioni che operano, senza fine di lucro, nel settore della minorazione visiva, e solo in minima parte da case editrici tradizionali;

la realizzazione di testi accessibili agli ipovedenti consiste spesso nella rielaborazione, in formati adatti, anche personalizzati;

ritenuto che di ciò debba essere tenuto conto in sede di distribuzione dei contributi, interpretando la norma in modo coerente con le sue finalità;

impegna il Ministro per i beni e le attività culturali ad una interpretazione normativa che, coerente con la reale volontà del legislatore, consenta l'attribuzione dei suddetti contributi in equa misura alle case editrici e agli enti ed istituzioni che, senza fine di lucro, producono e rielaborano testi in formato, anche personalizzato, utilizzabile da ipovedenti».

Su tale ordine del giorno la relatrice BIANCONI si esprime in senso favorevole, auspicando che il Governo lo accolga come raccomandazione.

Ha quindi la parola il sottosegretario BONO, il quale sottolinea anzitutto l'importanza del disegno di legge che la Commissione si appresta ad approvare. Si tratta infatti di un'iniziativa parlamentare, peraltro sin dall'inizio sostenuta dal Governo, che reca provvedimenti di spesa effettivamente richiesti dal territorio e norme volte a risolvere alcune questioni di estremo rilievo.

In particolare, si sofferma sull'istituzione dell'ARCUS, che consente di dare attuazione all'iniziativa governativa diretta a riservare una quota del 3 per cento degli importi stanziati per le infrastrutture, per interventi a favore dei beni culturali. Si tratta in effetti di uno strumento operativo

che presenta una struttura agile, in grado di realizzare, nel modo più efficiente, tali interventi.

Passando agli ordini del giorno, egli accoglie pienamente gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3 della relatrice. Quanto all'ordine del giorno n. 4, presentato dalla senatrice Pagano, egli dichiara di accoglierlo come raccomandazione.

Poiché nessuno chiede di intervenire né di fissare un termine per gli emendamenti, si passa all'esame del disegno di legge n. 2213-B, assunto quale testo base, così come modificato dalla Camera dei deputati.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva l'articolo 1, che, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, sostituisce gli articoli 1 e 2 del testo licenziato dal Senato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 (articolo 3 del testo licenziato dal Senato).

Per dichiarazione di voto favorevole interviene la senatrice MANIERI, la quale esprime vivo ringraziamento al Governo, alla relatrice e, soprattutto, al presidente Asciutti che, nel corso della discussione del disegno di legge in prima lettura, si fece promotore di un emendamento volto a recepire l'esigenza di valorizzazione del barocco leccese.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 2, come modificato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE ricorda che la Camera non ha apportato modifiche all'articolo 3 (articolo 4 nel testo licenziato dal Senato).

Concluso quindi l'esame dell'articolato, si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

In sede di dichiarazione di voto ha la parola il senatore BRIGNONE, il quale, pur dichiarandosi complessivamente favorevole al provvedimento, esprime le proprie perplessità per il carattere di transitorietà e contingenza degli interventi ivi recati. Osserva in particolare che si tratta di un provvedimento *omnibus*, peraltro già utilizzato sin dalla precedente maggioranza, per finanziare interventi, peraltro legittimi, in modo tuttavia diversificato, in settori diversi e che finisce con il vincolare parte del bilancio pubblico per il triennio 2003-2005.

Oltretutto, si destinano risorse a iniziative senza prima verificare che le stesse non beneficino già di altre fonti di finanziamento (come ad esempio quelle derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale).

Quanto poi agli interventi per iniziative nella regione siciliana, egli osserva che rischia di venire meno il rispetto dell'autonomia che la regione gode per la gestione dei beni culturali.

Sostiene di contro l'opportunità che, in futuro, tali interventi siano inseriti nell'ambito di una seria programmazione, che tenga effettivamente conto delle necessità nazionali, nonché delle risorse disponibili.

Il senatore MONTICONE dichiara a sua volta il voto favorevole a nome del Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo. Ritiene tuttavia opportuno sottolineare, in riferimento all'ARCUS, l'importanza che tale società dovrà svolgere per un'effettiva valorizzazione nella programmazione degli interventi che porrà in essere.

Inoltre, pur non mettendo in dubbio la validità degli interventi previsti dal disegno di legge, esprime tuttavia la propria perplessità sulla modalità di distribuzione «a pioggia» dei finanziamenti. Sarebbe stato piuttosto opportuno identificare gli interventi più urgenti e, magari, concentrare su questi maggiori risorse. Conviene quindi con il senatore Brignone sull'opportunità di prevedere, per il futuro, un'effettiva programmazione di tali interventi di spesa.

Il senatore Antonio BATTAGLIA, nel preannunciare voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, esprime vivo apprezzamento per il provvedimento in esame che consente al Parlamento di dare effettiva risposta alle richieste provenienti dal territorio.

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 2213-B nel suo complesso, come modificato dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 2444.

(2416) Concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BARELLI, il quale ricorda come l'Agenzia mondiale antidoping sia stata istituita dal Comitato olimpico internazionale (CIO) nel 1999 con lo scopo di promuovere e coordinare la lotta contro il *doping* nello sport, in collaborazione con le organizzazioni intergovernative, i governi e le autorità pubbliche dei Paesi aderenti.

Da allora, l'Italia ha sottoscritto diversi atti internazionali per supportare la lotta contro il *doping* che, sempre più, assume caratteristiche internazionali. Si tratta ora di compiere il dovere finanziario, che copre non solo gli anni 2003, 2004 e successivi, ma anche il 2002 perché per quell'anno l'Italia non ha ancora provveduto al versamento del contributo.

In considerazione dell'elevato impegno finanziario richiesto dalla lotta al *doping*, anche a fronte delle ingenti risorse di cui dispongono i

soggetti che al contrario invadono il mercato con sostanze dopanti, raccomanda pertanto la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1019-1020-1175-B) *Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Nania; Tofani; Pedrizzi e Forte e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO, il quale ricorda l'esame già compiuto dal Senato in prima lettura e dà conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

In particolare, ricorda l'impegno assunto al fine di non abbassare la qualità della didattica universitaria. Le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento si pongono peraltro nella medesima linea, volta a coniugare l'impegno alla qualità con le esigenze del territorio.

Dopo essersi soffermato sugli interventi aggiuntivi introdotti dalla Camera dei deputati, raccomanda conclusivamente una rapida approvazione del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DELOGU, il quale registra anzitutto con soddisfazione l'incremento dei fondi a disposizione per il 2003 sia rispetto al 2002 che, più significativamente, rispetto al 2001. Le domande accolte restano comunque una percentuale assai bassa rispetto al totale di quelle presentate, con un margine di discrezionalità che inevitabilmente lascia un'area di insoddisfazione e del quale il Parlamento non può che prendere atto.

Egli si sofferma indi sulla ripartizione dell'ammontare complessivamente disponibile fra i quattro settori di intervento (calamità naturali, fame nel mondo, rifugiati e beni culturali) e, in particolare, sulla ripartizione territoriale dei fondi destinati alla conservazione dei beni culturali.

Sollecita conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(570) GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari

(2020) Costituzione della «Fondazione lirico – sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni del disegno di legge n. 2020. Assorbimento del disegno di legge n. 570)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI informa che, a seguito della riapertura del termine per gli emendamenti disposta nella seduta di ieri, sono stati presentati nuovi emendamenti, su cui è stato acquisito il parere delle Commissioni 1^a e 5^a. Avverte altresì che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

0/2020/1/7

SOLIANI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2020, recante costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli,

premesso che

la Fondazione Arturo Toscanini, istituzione musicale della Regione Emilia-Romagna, è stata costituita per iniziativa della stessa Regione, del Comune e della Provincia di Parma ed è oggi una delle maggiori e più dinamiche istituzioni musicali italiane, attiva nel campo della produzione sinfonica, della produzione lirica e della formazione professionale dei giovani nelle arti e nei mestieri dello spettacolo, ove è riconosciuta dall'Unione Europea quale Ente formatore;

la Fondazione dispone, per la realizzazione dei propri programmi, di numerosi complessi, attivi su base annuale: la Filarmonica Arturo Toscanini, destinata all'esecuzione del grande repertorio sinfonico con la presenza dei maggiori solisti e direttori d'orchestra internazionali; l'Orchestra stabile, che agisce nelle produzioni liriche e concertistiche, sia prodotte autonomamente, sia realizzate dai teatri di tradizione dell'Emilia Romagna; il Coro della Fondazione Toscanini, impegnato tanto in ambito lirico che sinfonico;

la Filarmonica che porta il nome di Arturo Toscanini, simbolo della più elevata qualità esecutiva, è una novità assoluta per il panorama sinfonico italiano ed europeo e si è rapidamente guadagnata una vasta fama nazionale ed internazionale grazie ad una prestigiosa serie di concerti, tra i quali spiccano quelli diretti da Lorin Maazel, che con la Filarmonica ha un rapporto artistico privilegiato, tanto che i continui successi

le sono valsi l'invito a tenere nell'Aula del Senato il tradizionale concerto di Natale, alla presenza del Presidente della Repubblica e l'invito per il prossimo dicembre a rappresentare la Traviata con la regia di Franco Zeffirelli nel Teatro Bolscoi di Mosca;

la Fondazione Arturo Toscanini è, sin dalla sua costituzione, particolarmente attenta all'attività formativa, e grazie al numero e alla qualità dei corsi rivolti a professori d'orchestra, cantanti lirici, artisti del coro, tecnici dello spettacolo e tenuti da docenti di fama internazionale, che essa promuove attraverso l'Accademia musicale Verdi Toscanini, la Fondazione oggi è riconosciuta come uno dei più importanti Enti formatori nazionali in campo musicale;

è imminente l'evento celebrativo della ricorrenza dei cinquanta anni dalla morte del Maestro Toscanini;

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di ammettere la Fondazione Arturo Toscanini al riconoscimento dello *status* di fondazione lirico-sinfonica operante nel settore musicale di prioritario interesse nazionale, sottoposta alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6».

La senatrice SOLIANI illustra l'ordine del giorno n. 1, che invita il Governo a considerare l'opportunità di riconoscere alla fondazione Arturo Toscanini lo *status* di fondazione lirico-sinfonica di prioritario interesse nazionale, in considerazione del suo straordinario valore nazionale ed internazionale.

I senatori TOGNI e BRIGNONE aggiungono la loro firma all'ordine del giorno n. 1, su cui il presidente relatore ASCIUTTI si rimette al Governo.

Il sottosegretario BONO conviene con la rilevanza dell'attività svolta dalla Fondazione Arturo Toscanini e assicura che il Governo svolgerà tutti gli approfondimenti necessari nel senso indicato dall'ordine del giorno, che accoglie pertanto come raccomandazione.

Si passa all'esame del disegno di legge n. 2020, assunto quale testo base, e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

In sede di articolo 1, il presidente relatore ASCIUTTI ricorda che i presentatori avevano accolto un suggerimento del rappresentante del Governo e modificato l'emendamento 1.1 che, dopo che il Presidente ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, è posto ai voti ed accolto nel nuovo testo.

Il presidente relatore ASCIUTTI ricorda altresì che gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.3 sono stati ritirati. Rinuncia invece ad illustrare l'emendamento 1.100, su cui il sottosegretario BONO esprime parere favorevole.

L'emendamento 1.100, posto ai voti, risulta accolto, così come, con separata votazione, l'articolo 1 come emendato.

In sede di articolo 2, il presidente relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 2.1 (nuovissimo testo), modificato al fine di recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio. Illustra altresì l'emendamento 2.0.1, volto da un lato a concedere una proroga al 31 dicembre 2004 a quelle fondazioni lirico-sinfoniche che non abbiano conseguito al 31 luglio scorso un'adeguata partecipazione di capitale privato e, dall'altro, ad estendere la destinazione della quota riservata dei proventi del gioco del lotto oltre che ai beni anche alle attività culturali.

Su entrambi gli emendamenti il sottosegretario BONO esprime parere favorevole.

La Commissione accoglie quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 2.1 (nuovissimo testo), l'articolo 2, come modificato, nonché l'emendamento 2.0.1.

Concluso l'esame dell'articolato, il senatore BRIGNONE dichiara la propria astensione sul provvedimento nel suo complesso, richiamandosi alle dichiarazioni espresse nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BONO ringrazia tutte le forze politiche rappresentate in Commissione per l'impegno profuso nell'approvazione del provvedimento, che consente di avviare a definitiva soluzione l'annosa questione della ricostruzione del teatro Petruzzelli. Tale ricostruzione ha del resto visto una straordinaria convergenza dello sforzo pubblico e di quello privato, rispetto alla quale appare doveroso onorare l'impegno di riconoscere il Teatro quale quattordicesima fondazione lirico-sinfonica. La Fondazione comprende peraltro anche altri teatri, di grande rilievo, che testimoniano l'elevato livello culturale di Bari e della Puglia nel suo complesso.

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 2020, come modificato, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 570.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2020**Art. 1.****1.1 (nuovo testo)**

VALDITARA, TATÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «la fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli» con le seguenti: «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)» e, nel titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli» con le seguenti: «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari».

1.2

SOLIANI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2005» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».

1.100ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 5, sostituire le parole: «Per l'anno 2003» con le seguenti: «Per l'anno 2004».

1.4ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Fondazione di cui al comma 1 potrà, inoltre, nello stesso periodo di tempo, accedere,

in deroga alla normativa attualmente in vigore, allo stesso Fondo unico per lo spettacolo in misura non superiore al 3 per cento delle risorse disponibili per le fondazioni lirico-sinfoniche al fine di acquistare definitivamente in piena proprietà i diritti d'uso di cui al comma 6».

1.3

VALDITARA, TATÒ

Al comma 6, sostituire le parole: «sul Teatro Petruzzelli di Bari» con le seguenti: «sull'Ente lirico Teatri di Bari».

Art. 2

2.1 (nuovissimo testo)

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma1, lettera b), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, è autorizzata la spesa annua di 5.164.560,00 euro a decorrere dall'anno 2004. Il predetto importo, iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, è versato in quote trimestrali nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata per la successiva riassegnazione alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio».

Inoltre, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004».

2.0.1ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: "entro il 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".

2. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per attività culturali"».

Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

177^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (n. 266)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore RUVOLO, il quale fa rilevare che il provvedimento all'esame della Commissione contiene la normativa di recepimento della direttiva 1999/105/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, la cui mancata attuazione ha già determinato l'invio di una lettera di costituzione in mora da parte della Commissione europea il 6 marzo 2003. Si tratta di un provvedimento assai rilevante, per quanto attiene alle attività di imboscamento, rimboscamento, e in generale per quanto attiene all'attività di propagazione delle specie e degli ibridi artificiali utilizzabili ai fini forestali. Lo schema in titolo adegua la normativa italiana alle nuove disposizioni europee ed alla evoluzione in atto nel Paese relativamente al decentramento istituzionale ed amministrativo, sostituendo integralmente la disciplina contenuta nella legge n. 269 del 1973, a sua volta contenente il recepimento di due precedenti direttive del 1966 e del 1971.

Occorre peraltro rilevare che in sede di Conferenza Stato-regioni, i Presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame, condizionato all'accoglimento di una serie di osservazioni e proposte di modifica e che, in tale

sede, sulla quasi totalità di esse il rappresentante delle politiche agricole e forestali ha espresso parere favorevole.

In sede di Comitato dei nove presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha inoltre fatto presente che tutte le richieste formulate in sede di Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle concernenti l'articolo 14 relativo alla commissione tecnica, sono state recepite dal Governo, che ha provveduto a modificare in tal senso lo schema di decreto legislativo in esame.

Il provvedimento in titolo si compone di 19 articoli e 9 allegati: in particolare, l'articolo 1 delimita con chiarezza l'oggetto e l'ambito applicativo della nuova disciplina, prevedendo peraltro che l'elenco di specie arboree e di ibridi artificiali rilevanti possa essere modificato dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, mentre l'articolo 2 chiarisce i significati dei termini tecnici contenuti nel testo dello schema. L'articolo 3 indica i requisiti necessari dei cosiddetti materiali di base, demandando agli organismi ufficiali il compito di provvedere affinché solo i materiali ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali di moltiplicazione da commercializzare. L'articolo 4 sottopone la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione dei materiali ad apposita licenza, fatti salvi gli Istituti universitari e i Centri di ricerca e sperimentazione, mentre l'articolo 5 prevede l'obbligo di tenere appositi registri di carico e scarico da parte dei fornitori di sementi ed altri materiali forestali di moltiplicazione. L'articolo 6 disciplina il rilascio dei certificati di provenienza e di identità clonale da parte dei competenti organismi.

Il provvedimento in esame definisce inoltre le modalità di movimentazione e di identificazione del materiale di moltiplicazione nelle diverse fasi di produzione, attraverso una disciplina estremamente dettagliata, mentre l'articolo 9 detta i requisiti per la commercializzazione di tali materiali.

Nel registro dei materiali di base delle specie indicate nell'allegato I, da istituirsi entro un anno, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, saranno inseriti i dati specifici relativi a ciascuna unità di ammissione. Sulla base dei registri regionali e provinciali, il MIPAF redige un registro nazionale dei materiali di base, oltre a una sintesi che viene messa a disposizione della Commissione europea e degli altri Stati membri, oltre che delle regioni e delle province autonome. Le modalità di iscrizione dei dati in tali registri, sono disciplinate all'articolo 11, mentre l'articolo 12 prevede la possibilità di vietare la commercializzazione di materiali di moltiplicazione specifici, qualora vi sia il timore di ripercussioni negative sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche e sulla biodiversità. In ogni caso, dalla data di istituzione del proprio registro, ciascuna regione è tenuta a trasmetterlo entro il termine di tre mesi al Ministero, che dovrà trarne una sintesi redatta sotto forma di elenco nazionale. L'articolo 13 disciplina le modalità di importazione ed esportazione dei materiali di moltiplicazione, mentre l'articolo 14 prevede l'istituzione di una nuova Commissione tecnica, la quale assicura il sup-

porto tecnico scientifico e svolge funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti nel settore, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti previsti dallo schema in esame. Tale organismo, al quale vengono attribuite funzioni di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali, dovrà essere istituito presso il MIPAF entro il termine di sei mesi dall'approvazione del provvedimento, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con quello dell'economia e delle finanze. Gli articoli 15 e 16 definiscono le attività di controllo e le relative sanzioni, mentre l'articolo 17 prevede l'applicazione della cosiddetta clausola di cedevolezza per quanto concerne le norme afferenti a materie di competenza legislativa regionale, laddove non si sia ancora provveduto all'applicazione della direttiva 1999/105/CE. Gli articoli 18 e 19 dettano, rispettivamente, le norme transitorie e finali e le abrogazioni determinate dallo schema di decreto legislativo. Gli allegati al provvedimento in titolo sono integralmente ripresi dalla direttiva 1999/105/CE, che con esso si intende recepire.

Conclude preannunciando sin d'ora la proposta di un parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MURINEDDU, espresso apprezzamento per l'approfondita relazione svolta dal relatore, sottolinea che la materia all'esame della Commissione è particolarmente complessa in quanto investe profili tecnici e anche scientifici di grande rilievo. Dopo avere chiesto se sia stato acquisito il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, tenuto conto del rilievo rivestito anche dai profili comunitari, chiede di acquisire, attraverso delle audizioni, l'opinione di esperti e di specialisti sul rispetto di tutte le normative tecniche previste.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario DOZZO sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame dà piena attuazione alla citata direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999, che viene così fedelmente recepita nell'ordinamento interno. Pertanto la richiesta del senatore Murineddu di acquisire il parere di specialisti ed esperti andrebbe più opportunamente rivolta a chi ha formulato le originarie disposizioni della direttiva citata.

Osserva altresì che opportunamente il relatore ha ricordato che il termine per l'esercizio della delega relativa al provvedimento in esame è già scaduto nello scorso mese di febbraio, e che la Commissione, nel mese di marzo, ha avviato una procedura di infrazione proprio per la mancata attuazione della direttiva stessa. Ricorda altresì che lo schema di decreto in esame, all'articolo 14, già prevede la istituzione di una Commissione tecnica, che assicura il supporto tecnico-scientifico e svolge funzione di raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti nel settore. Ritiene

pertanto che tale organismo già individui un percorso di approfondimento adeguato rispetto alle tematiche in oggetto. Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere è comunque scaduto e auspica comunque una tempestiva conclusione dell'*iter*.

Dopo che il senatore RUVOLO ha ribadito la propria proposta di parere favorevole, ha la parola il presidente RONCONI, il quale dopo aver informato che la Giunta per gli affari delle Comunità europee non ha trasmesso il suo parere, fa rilevare che i tempi ristretti di esame non consentono, allo stato, di accedere alla richiesta di approfondimento avanzata dal senatore Murineddu. Precisa inoltre che sullo schema in esame il prescritto parere della Conferenza unificata è pervenuto alla Commissione quasi al termine del periodo della sospensione dei lavori parlamentari e che per questa ragione il Governo aveva manifestato l'intendimento di attendere comunque il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il PRESIDENTE sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25.

Per dichiarazione di voto, prende la parola la senatrice DE PETRIS, la quale osserva che la direttiva oggetto di recepimento è di grande rilievo in quanto interviene sulla materia di controllo della qualità genetica delle piante utilizzate nella silvicoltura. Richiama in particolare l'attenzione sulle disposizioni della direttiva relative a materiali di base e materiali di base di moltiplicazione geneticamente modificati, per i quali l'articolo 7 del decreto in esame rinvia al decreto legislativo n. 224 di recente adozione (8 luglio 2003). Al riguardo richiama l'attenzione sull'opportunità di escludere le aree naturali particolarmente sensibili che potrebbero essere danneggiate da tale tipo di materiale da forestazione e fa riferimento in particolare alle aree naturali protette regionali e nazionali. Invita pertanto il relatore a sottolineare nel parere l'opportunità di prevedere il massimo di precauzione per tali aree e per i siti di interesse comunitario naturali. In caso contrario, preannuncia un voto di astensione.

Il senatore VICINI esprime apprezzamento per l'approfondito esame svolto dal senatore Ruvolo, ma ribadisce l'esigenza di un quadro legislativo il più possibile chiaro e coerente, tenuto anche conto delle competenze di cui sono investite le regioni e anche le comunità montane. Nel ribadire quindi l'opportunità di un intervento legislativo in merito, preannuncia un voto favorevole.

Prendendo nuovamente la parola in relazione all'intervento della senatrice De Petris, il sottosegretario DOZZO ribadisce il carattere di norma di rinvio dell'articolo 7 citato, e richiama l'attenzione sulla circostanza che il problema della cosiddetta coesistenza rileva per tutte le aree e che occorrerebbe pertanto creare grandi aree protettive «OGM-free».

Il relatore RUVOLO, alla luce del dibattito e delle considerazioni svolte, ribadisce il proprio parere favorevole.

IL PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

190^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(514) **MANZIONE.** – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

(1202) **RIPAMONTI.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali*

(2008) **DI SIENA ed altri.** – *Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

– e **petizione n. 449** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è proseguita la votazione dei subemendamenti e degli emendamenti riferiti all'articolo 1, fino al subemendamento 1.1/92. A seguito dell'accoglimento di quest'ultimo – il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta di ieri – risulta assorbito il subemendamento 1.1/20.

Interviene la senatrice PILONI per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.1/49, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, sottolineando la necessità di utilizzare i moduli della programmazione negoziata riguardo ai processi di delocalizzazione produttiva.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/49 viene respinto.

Il senatore RIPAMONTI preannuncia, a nome del Gruppo Verdi – l'Ulivo, il voto favorevole sul subemendamento 1.1/21, precisando che lo stesso è finalizzato ad evitare che i processi di delocalizzazione produttiva diano luogo a trasferimenti, nelle aree meridionali del Paese, di attività industriali inquinanti.

Posto ai voti il subemendamento 1.1/21 viene respinto.

Il senatore VIVIANI preannuncia anche a nome del proprio Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo, il voto favorevole sull'emendamento 1.68, evidenziando che la *ratio* sottesa allo stesso è orientata nell'ottica della formalizzazione – necessaria soprattutto alla luce dei contrasti che si sono di recente verificati sempre più frequentemente sul modo di intendere la concertazione – delle prassi attinenti al dialogo sociale.

Interviene il sottosegretario SACCONI il quale, pur ravvisando la necessità di un confronto preventivo con le parti sociali nella fase di predisposizione degli atti di esercizio della delega all'esame, propone tuttavia di accantonare le proposte emendative relative al dialogo sociale per ragioni di organicità, atteso che appare opportuno procedere alla valutazione delle stesse in fase successiva, e in particolare nell'ambito dell'esame dell'emendamento 4.0.100 presentato dal Relatore, per disciplinare specificamente le modalità di esercizio della delega e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 25 giugno scorso.

Il senatore VIVIANI aderisce alla proposta di accantonamento prospettata dal rappresentante del Governo.

Il senatore RIPAMONTI dichiara di condividere la proposta di accantonamento formulata dal sottosegretario Sacconi, sottolineando altresì che in materia di incentivi all'occupazione è necessario prefigurare moduli procedurali incentrati sulla concertazione con le parti sociali, anche al fine di evitare scelte erranee, suscettibili di precludere il raggiungimento degli stessi obiettivi previamente enucleati – come tra l'altro è già avvenuto nel corso della presente Legislatura –.

Il senatore MALABARBA sottolinea la necessità di procedere comunque alla votazione del subemendamento 1.1/97, in quanto lo stesso presenta profili strettamente connessi al merito della disciplina in esame,

tali da rendere inopportuno il rinvio a una fase successiva della trattazione dello stesso.

Il PRESIDENTE rinvia a una fase successiva la votazione dei subemendamenti 1.1/48, 1.1/22, 1.1/2 e degli emendamenti 1.68 e 1.11 – che risultano quindi tutti temporaneamente accantonati – e pone quindi ai voti il subemendamento 1.1/97, che viene respinto dalla Commissione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.12, che viene respinto.

Il senatore VIVIANI preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul subemendamento 1.1/78, precisando che lo stesso tende a sottolineare l'esigenza di salvaguardare la competenza legislativa delle regioni in materia di formazione professionale.

Il sottosegretario SACCONI propone di riformulare l'emendamento in questione, sostituendo la dizione «e della formazione professionale», con quella «e di formazione professionale».

Il senatore VIVIANI aderisce all'invito del rappresentante del Governo, riformulando l'emendamento secondo le modalità da questi indicate.

I senatori MONTAGNINO e RIPAMONTI aggiungono la propria firma al subemendamento in questione.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/78 (testo 2) viene accolto dalla Commissione.

Il senatore VIVIANI, nel preannunciare anche nome del Gruppo di appartenenza il voto favorevole sul subemendamento 1.1/80, fa presente che la proposta in questione è finalizzata ad estendere l'ambito degli obiettivi annuali comunitari da rispettare nell'esercizio della delega.

Posto ai voti il subemendamento 1.1/80 viene respinto.

La Commissione poi, con separate votazioni, approva il subemendamento 1.1/79 e – dopo che il senatore MONTAGNINO ha aggiunto la propria firma – approva altresì il subemendamento 1.1/15.

Il senatore RIPAMONTI preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.13, sottolineando l'opportunità di introdurre nel testo in esame uno specifico rinvio alle competenze regionali individuate dal decreto legislativo n. 469 del 1997.

Posto ai voti, l'emendamento 1.13 viene respinto.

Il senatore RIPAMONTI, nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.14 – anche a nome del Gruppo di appartenenza – sottolinea l'eccessiva genericità dell'oggetto della delega in questione – riguardante la fissazione dei principi fondamentali in materia di incentivi finanziari all'occupazione – prospettando l'opportunità di procedere a una più puntuale specificazione dello stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 1.14 viene respinto.

Dopo che il senatore BATTAFARANO ha preannunciato, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sul subemendamento 1.1/50, lo stesso, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Il senatore RIPAMONTI preannuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1/14, ravvisando un'incongruenza tra le finalità della delega – desumibili anche dalla rubrica dell'articolo 1 – incentrate sugli incentivi all'occupazione – e quelle enunciate nell'ambito dell'alinea del comma 1, atte a ricomprendere anche fattispecie eterogenee rispetto all'oggetto della delega, quali l'incentivazione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti 1.1/14 e 1.1/51, di identico tenore, vengono respinti dalla Commissione.

Con separate votazione sono poi respinti gli emendamenti 1.15 e 1.16.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 1.17, dopo che il senatore MONTAGNINO ha aggiunto la propria firma allo stesso.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione bilancio ha sottoposto il parere favorevole in ordine all'emendamento 1.65 alla condizione della riformulazione del comma 3, limitatamente alla dizione «valutato in 1500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005», prefigurando la sostituzione della stessa con la seguenti: «pari a 1500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver riformulato l'emendamento in questione, in accoglimento della sopracitata condizione formulata dalla Commissione bilancio, preannuncia il voto favorevole, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, sull'emendamento 1.65, precisando che risulta poco realistica la scelta di procedere a una riforma degli ammortizzatori sociali senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Il senatore PAGLIARULO dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento in esame.

Il senatore RIPAMONTI nel preannunciare il proprio voto favorevole, anche a nome del Gruppo di appartenenza, sulla proposta emendativa in questione, coglie l'occasione per esprimere la propria contrarietà rispetto alle proposte formulate recentemente dal sottosegretario Vegas, atte a comprimere ingiustificatamente il potere emendativo del Parlamento nell'ambito della procedura di esame del disegno di legge finanziaria.

Il senatore TREU, sottolinea l'importanza della disciplina prefigurata nell'ambito dell'emendamento in votazione, in quanto lo stesso individua un quadro organico di priorità, quanto mai opportuno nell'ambito del settore in questione, nel quale, in particolare, si pone l'esigenza di incentivare le tipologie occupazionali connotate da stabilità.

Il senatore MALABARBA dichiara di condividere le argomentazioni espresse dal senatore Treu circa la necessità di individuare un quadro organico di priorità, evidenziando altresì che la scelta di porre in essere la riforma degli ammortizzatori sociali senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica è suscettibile di compromettere fortemente la concreta realizzabilità dell'innovazione in questione.

Il sottosegretario SACCONI precisa che la disciplina in esame non elimina i moduli strumentali attualmente utilizzabili in materia di ammortizzatori sociali, comportando esclusivamente un ampliamento delle opzioni attualmente esistenti, orientato nella direzione della promozione di politiche attive di formazione del lavoratore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.65 (testo 2) viene respinto.

Il senatore MONTAGNINO preannuncia il voto favorevole, anche a nome del Gruppo Margherita – DL – l'Ulivo, sull'emendamento 1.66, evidenziando che la mancata individuazione di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, è suscettibile non solo di compromettere la concretezza e la realizzabilità della disciplina di riforma in questione, ma anche di comportare un aggravio di oneri per le regioni.

Il senatore MALABARBA invita il Rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di porre a carico delle imprese, eventualmente attraverso la creazione di un apposito fondo, gli oneri necessari alla realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali.

Posto ai voti, l'emendamento 1.66 viene respinto.

Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti l'emendamento 1.18 e il sub emendamento 1.1/52.

Il senatore RIPAMONTI auspica quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.20 e del subemendamento 1.1/98, soppressivi della lettera a) , re-

cante principi di delega molto discutibili, la cui attuazione rischierebbe di dare luogo a perniciose disparità di trattamento tra i lavoratori e a fenomeni di distorsione del mercato.

Secondo il senatore MALABARBA, i principi di delega di cui alla lettera *a*) celano maldestramente, dietro l'esile pretesto della razionalizzazione, il vero intento del Governo, di procedere a una serie di tagli alla spesa per gli ammortizzatori sociali. Per tali motivi, egli è favorevole alla soppressione di questa parte dell'articolo 1.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti l'emendamento 1.20 e il subemendamento 1.1/98, soppressivi della lettera *a*).

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.21, e degli altri subemendamenti di identico contenuto, che si propongono di rendere più chiaro il principio di delega all'esame.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti – in quanto di identico contenuto – e respinti, l'emendamento 1.21 e i subemendamenti 1.1/54 e 1.1/24.

È altresì respinto l'emendamento 1.22.

Il senatore DI SIENA raccomanda quindi l'accoglimento del subemendamento 1.1/53, che si ispira agli indirizzi dell'Unione europea in materia di occupazione stabile e di qualità; peraltro, un'inversione di tendenza rispetto all'orientamento oggi prevalente, di svalutazione dell'importanza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appare necessaria ed urgente, anche in relazione all'esigenza di uscire dall'attuale situazione di stagnazione della produzione e dei consumi e di porre il sistema economico nelle condizioni di intercettare i primi segni di ripresa dell'economia.

Il senatore RIPAMONTI dichiara che il Gruppo Verdi – l'Ulivo voterà a favore del subemendamento 1.1/53, che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MALABARBA rileva che l'emendamento 1.23 si distingue dal precedente subemendamento 1.1/53, in quanto, nell'esplicitare il riferimento al contratto a tempo indeterminato, intende porre l'accento sulla necessità di individuare nella contrattazione collettiva un comportamento da incentivare, per contrastare l'attuale negativa tendenza alla individualizzazione del rapporto di lavoro. Aggiunge pertanto la sua firma all'emendamento, a favore del quale voterà.

Il sottosegretario SACCONI osserva che l'obiettivo della razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura all'occupazione, enunciato alla lettera *a*) del comma 1, non può essere attuato

prescindendo dai rapporti di lavoro a tempo determinato, stante la loro notevole e tendenzialmente crescente diffusione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.23 è respinto.

Nel raccomandare l'accoglimento del subemendamento 1.1/81, il senatore VIVIANI osserva che, anche rispetto al dibattito in corso, resta aperto il tema del *bonus* fiscale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, introdotto nella passata legislatura, con risultati molto positivi, che hanno continuato a prodursi anche recentemente, in una situazione economica quanto mai precaria. È significativo, infatti, che, ancora nel 2002, malgrado il costante ridimensionamento delle risorse pubbliche destinate a questo istituto nel corso dell'attuale legislatura, in Italia si sia registrato un incremento dell'occupazione superiore rispetto alla media europea, malgrado la sostanziale stagnazione del prodotto interno lordo. Meccanismi di incentivazione automatica che hanno operato così efficacemente dovrebbero pertanto essere conservati.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che un recente studio della Banca d'Italia sugli effetti del *bonus* fiscale per i nuovi assunti ridimensiona molto la portata di tale misura, e ne pone invece in rilievo l'eccessiva onerosità.

Il subemendamento 1.1/81 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore MONTAGNINO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.69, che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore RIPAMONTI auspica l'accoglimento dell'emendamento 1.24 e del subemendamento 1.1/85, di identico tenore, entrambi soppressivi di una parte della lettera *a*) suscettibile, a suo avviso, di dare luogo a forti disparità all'interno del mondo del lavoro.

Posti ai voti congiuntamente, in quanto di identico contenuto, l'emendamento 1.24 e il subemendamento 1.1/85 sono respinti.

È altresì respinto il subemendamento 1.1/56, dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che su di esso la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È quindi accolto l'emendamento 1.25, mentre sono respinti i subemendamenti 1.1/25 e 1.1/59, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto. Con distinta e successiva votazione è respinto l'emendamento 1.27.

Il senatore MONTAGNINO osserva che il subemendamento 1.1/106 del senatore Vanzo si ispira ad apprezzabili finalità solidaristiche, ma oc-

corre considerare anche che il riferimento ai disabili può essere considerato implicito nella indicazione delle categorie a rischio di esclusione sociale, contenuta nella lettera a).

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/106 è respinto.

Il senatore GRUOSSO raccomanda quindi l'accoglimento del subemendamento 1.1/55, che intende indicare in modo più circostanziato i soggetti destinatari delle misure di incentivazione, precisando meglio il testo proposto dal Governo.

Posto ai voti il subemendamento 1.1/55 è respinto.

Il senatore RIPAMONTI auspica quindi che la Commissione si esprima a favore dell'emendamento 1.26, inteso ad affermare il principio per cui gli incentivi vanno rivolti a tutti i soggetti, e non soltanto a quelli a rischio di esclusione sociale.

Dopo che il senatore BATTAFARANO ha annunciato che il Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1.26, lo stesso è posto ai voti e respinto.

La senatrice PILONI annuncia altresì il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo sul subemendamento 1.1/57 e sull'analogo emendamento 1.28.

Il senatore RIPAMONTI auspica anch'egli l'accoglimento delle due proposte emendative, che sopprimono una disposizione ambigua, relativa all'incentivazione dei processi di emersione dal lavoro nero. Per fare fronte in modo efficace a tale fenomeno, occorrerebbe una normativa organica, in grado di armonizzare le misure di agevolazione contributiva e fiscale, il controllo sindacale sui processi di emersione e gli interventi di repressione dell'illegalità.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti il subemendamento 1.1/57 e l'emendamento 1.28.

È altresì respinto l'emendamento 1.29.

Il senatore MONTAGNINO dichiara che voterà contro l'emendamento 1.30, ricordando che, nella passata Legislatura, in qualità di relatore del disegno di legge poi diventato la legge n. 144 del 1999, si impegnò affinché venissero approvate norme tese a calibrare l'intensità degli incentivi in relazione alle diversità territoriali.

Il senatore RIPAMONTI, nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 1.30, fa presente che esso non intende contrastare il principio

della diversa gradazione degli incentivi in relazione alle specifiche caratteristiche occupazionali del territorio, bensì precisare, anche in relazione agli orientamenti prevalenti in seno alla Commissione europea su tale materia, che gli incentivi finalizzati devono avere una durata certa, poiché, in caso contrario, rischierebbero di determinare squilibri suscettibili di dare luogo a distorsioni del mercato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.30 è respinto.

Il senatore GRUOSSO raccomanda l'accoglimento del subemendamento 1.1/86, sul quale il senatore MONTAGNINO dichiara invece di astenersi.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1/86 è respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BATTAFARANO, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo, è altresì respinto il subemendamento 1.1/58.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.70.

La senatrice PILONI, nel dichiarare di non comprendere le motivazioni che hanno indotto la Commissione bilancio a esprimersi nel senso ricordato dal Presidente, insiste per la votazione dell'emendamento 1.70, l'accoglimento del quale può concorrere a porre in rilievo la situazione critica dell'occupazione femminile, ponendo le premesse per la promozione di azioni positive, rivolte all'articolazione degli incentivi in relazione alla peculiare posizione di svantaggio dei soggetti beneficiari, secondo una impostazione che è stata ritenuta sempre pienamente legittima dalle istituzioni europee.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti l'emendamento 1.70 e il subemendamento 1.1/9.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento degli emendamenti e subemendamenti soppressivi della lettera *b*), osservando in proposito che in essa figurano principi relativi alla stabilizzazione del rapporto di lavoro che sono in contrasto stridente con l'impianto della riforma del mercato del lavoro recentemente varata dal Governo.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti l'emendamento 1.31 e il subemendamento 1.1/99, entrambi soppressivi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-bis**1.1/20**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «delocalizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «finalizzata all'aumento dell'occupazione».

1.1/49

PILONI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «a promuovere la mobilità del lavoro, e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle procedure della programmazione negoziata».

1.1/21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «delocalizzazione produttiva» aggiungere le seguenti: «evitando comunque di trasferire dal Nord al Sud del Paese le attività industriali inquinanti o a rischio di incidente rilevante.».

1.68

VIVIANI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori».

1.1/48

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «il Governo» aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,».

1.1/22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «il Governo» aggiungere le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,».

1.1/97

SODANO TOMMASO, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, alinea, dopo le parole: «delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «sulla base di accordi tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali che ricevano mandato dai lavoratori tramite consultazione democratica, entro un anno».

1.1/2

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

All'emendamento 1.1, al primo periodo, dopo le parole: «il Governo è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo accordo con le

organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

1.11

RIPAMONTI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi».

1.1/78

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «in materia di tutela e sicurezza del lavoro» aggiungere le seguenti: «e della formazione professionale».

1.1/78 (testo 2)

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, MONTAGNINO, RIPAMONTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «in materia di tutela e sicurezza del lavoro» aggiungere le seguenti: «e di formazione professionale».

1.1/80

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le parole: «in materia di occupabilità».

1.1/79

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la parola: «occupabilità» aggiungere le seguenti: «adattabilità, imprenditorialità e pari opportunità».

1.1/15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea in materia di occupabilità,» aggiungere le seguenti: «nonché con gli obiettivi del libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese presentato dalla Commissione europea il 18 luglio 2001,».

1.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «in materia di occupabilità,» aggiungere le seguenti: «e delle competenze del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,».

1.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «i princìpi fondamentali in materia di incentivi finanziari alla occupazione,» con le seguenti: «il sistema degli incentivi all'occupazione,».

1.1/50

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «i princìpi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione», inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.1/14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego,».

1.1/51

VIVIANI, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego».

1.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla autoimprenditorialità».

1.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e all'autoimpiego».

1.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO

Al comma 1, dopo le parole: «e all'autoimpiego» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficienza nelle aree del Mezzogiorno».

1.65

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PILONI, DATO, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione di un sistema di incentivi all'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, con persone in situazione di difficoltà occupazionale, quali in particolare inoccupati e disoccupati da più di un anno, inoccupati di età inferiore a 26 anni, disoccupati di età superiore a 45 anni, inoccupati e disoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni 12 o per gravi motivi di famiglia, immigrati regolari, disabili gravi;

b) previsione di agevolazioni per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con finalità formativa;

c) previsione di un sistema organico di incentivi all'emersione del lavoro non dichiarato o irregolare, inerente sia a datori di lavoro non dichiarati, sia a rapporti di lavoro non dichiarati o irregolari, ma instaurati con datori di lavoro dichiarati;

d) previsione di incentivi all'intrapresa di attività di lavoro autonomo o di attività imprenditoriali;

e) incentivazione della continuità operativa e gestionale delle piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato o tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o collaboratori nell'esercizio dell'impresa;

f) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori, di lavoratori con età superiore a 55 anni, nonché la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale;

g) coordinamento e integrazione del sistema di incentivi statali con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;

h) previsione di un organico collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;

i) coordinamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito di cui all'articolo 2, e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.

2. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono determinate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.65 (testo 2)

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PILONI, DATO, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le parole da: «, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di un sistema di incentivi all'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, con persone in situazione di difficoltà occupazionale, quali in particolare inoccupati e disoccupati da più di un anno, inoccupati di età inferiore a 26 anni, disoccupati di età superiore a 45 anni, inoccupati e disoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni 12 o per gravi motivi di famiglia, immigrati regolari, disabili gravi;

b) previsione di agevolazioni per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con finalità formativa;

c) previsione di un sistema organico di incentivi all'emersione del lavoro non dichiarato o irregolare, inerente sia a datori di lavoro non dichiarati, sia a rapporti di lavoro non dichiarati o irregolari, ma instaurati con datori di lavoro dichiarati;

d) previsione di incentivi all'intrapresa di attività di lavoro autonomo o di attività imprenditoriali;

e) incentivazione della continuità operativa e gestionale delle piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato o tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o collaboratori nell'esercizio dell'impresa;

f) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori, di lavoratori con età superiore a 55 anni, nonché la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale;

g) coordinamento e integrazione del sistema di incentivi statali con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione dell'occupazione;

h) previsione di un organico collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni;

i) coordinamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito di cui all'articolo 2, e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.

2. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali, nell'ambito della potestà con-

corrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono determinate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti o desumibili dalla legislazione statale vigente, delle competenze legislative statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza, perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.66

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita del pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun Ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.15.2 – Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.1/52

BATTAFFARANO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis) Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;*
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;*
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;*

- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1/98

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o di altra natura».

1.1/54

DI SIENA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o di altra natura».

1.1/24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o di altra natura».

1.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «nuova».

1.1/53

DI SIENA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in caso di nuova assunzione» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di nuova assunzione» aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

1.1/81

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

All'emendamento 56, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nuova assunzione» aggiungere le seguenti: «in particolare a tempo indeterminato».

1.69

MONTAGNINO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, DATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nuova assunzione» inserire le seguenti: «ai fini dell'espansione della base occupazionale».

1.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati».

1.1/85

DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 56, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati».

1.1/56

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «un regime generale» fino alla fine con le seguenti: «un contratto di inserimento lavorativo finalizzato a favorire l'accesso al lavoro o il reingresso nel mercato del lavoro degli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

a) disoccupati e inoccupati di lunga durata, intendendo per tali quelli che siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e che abbiano un'età superiore a venticinque anni, o a ventinove anni se laureati;

b) disoccupati di età superiore a quarantacinque anni;

c) disoccupati e inoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.

104, e successive modificazioni, o minori di anni 12, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni.

Il contratto di inserimento lavorativo prevede lo svolgimento di uno specifico progetto formativo, di qualificazione o riqualificazione professionale, approvato dal centro per l'impiego competente per territorio, il cui esito sia dallo stesso verificato, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale. Il contratto di inserimento lavorativo può essere stipulato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato della durata massima di dodici mesi. Non possono essere effettuate assunzioni con contratti d'inserimento lavorativo da datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti. Al contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato si applicano le disposizioni in materia di assunzioni a termine dettate dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Il contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato non è suscettibile di proroga. Il medesimo datore di lavoro non può stipulare più di un contratto d'inserimento lavorativo a tempo determinato con lo stesso lavoratore. È fatto divieto di stipulare ulteriori contratti d'inserimento lavorativo a tempo determinato ai datori di lavoro che non abbiano trasformato in assunzioni a tempo indeterminato almeno il 60 per cento dei contratti d'inserimento lavorativo a termine venuti a scadenza nel biennio precedente, computandosi ciascun biennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori assunti con contratto d'inserimento lavorativo a tempo indeterminato la quota di contribuzione è dovuta per i primi due anni nella misura corrispondente a quella prevista per i lavoratori in contratto formativo. Per i lavoratori assunti con contratto d'inserimento lavorativo a tempo determinato, i benefici di cui al comma 1 trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto trasformato. Il datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la formazione, in relazione al progetto formativo attuato, come documentate in conformità ai criteri fissati a livello regionale. I rimborsi di cui al presente comma sono a carico del Fondo di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

- 4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
 - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

1.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in connessione con», aggiungere le seguenti: «la tipologia occupazionale dei settori produttivi e con».

1.1/25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «con particolare riferimento», fino alla fine del periodo.

1.1/59

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine del periodo.

1.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con particolare riferimento», aggiungere le seguenti: «ai giovani e».

1.1/106

VANZO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con particolare riferimento», aggiungere le seguenti: «ai disabili».

1.1/55

GRUOSSO, MONTAGNINO, TREU, PAGLIARULO, FABRIS, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai disoccupati di lungo periodo, alle categorie a rischio di esclusione sociale e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione», con le seguenti: «disoccupati e inoccupati di lunga durata, intendendo per tali quelli che siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, disoccupati di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati e inoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, disabili gravi o minori di anni 12 o per gravi motivi».

1.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «alle categorie a rischio di esclusione sociale e».

1.1/57

PILONI, VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione».

1.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e a prestatori coinvolti in processi di riemersione».

1.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in processi di riemersione» aggiungere le seguenti: «a lavoratori fruitori da consistente lasso di tempo del trattamento straordinario di integrazione salariale».

1.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonchè con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali».

1.1/86

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali» con le seguenti: «l'andamento del tasso di occupazione territoriale».

1.1/58

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO

All'emendamento 1.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali», con le seguenti: «ai territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale».

1.70

PILONI, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo incentivazioni ulteriori per chi assume lavoratrici».

1.1/9

TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per le finalità di cui alla lettera a), previsione di un sistema di incentivi al reinserimento lavorativo, sulla base dei seguenti criteri:

1) riduzione delle quote di contribuzione a carico del datore di lavoro previste dalla norme vigenti per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari al 30 per cento per i tre anni successivi alla stipula del contratto, qualora lo stesso sia stipulato con un lavoratore già appartenente ad una delle seguenti categorie di soggetti:

i) disoccupati e inoccupati di lunga durata, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

ii) disoccupati di età superiore a 45 anni;

iii) disoccupati e inoccupati precedentemente impegnati in lavori di cura ed assistenza a familiari minori di 12 anni o disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

iv) disoccupati già oggetto di licenziamento senza giusta causa da parte di imprese aventi fino a 15 dipendenti;

2) subordinazione del riconoscimento del beneficio contributivo di cui al numero 1) alle seguenti circostanze:

i) ottemperanza alle prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

ii) presentazione, da parte del datore di lavoro, di uno specifico progetto formativo, di qualificazione o riqualificazione professionale, approvato dal centro per l'impiego competente per territorio, che ne verifica l'effettivo svolgimento, secondo criteri e modalità definiti con disciplina regionale;

3) possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'assistenza dell'ente bilaterale di categoria, laddove costituito, o del centro per l'impiego territorialmente competente per la predisposizione del progetto formativo di cui al numero 2), lettera ii).

4) previsione per le piccole e medie imprese che effettuino nuove assunzioni ai sensi della presente lettera, della possibilità di riduzione nella misura del 50 per cento dell'aliquota contributiva di cui al numero 1), nonché del diritto al rimborso, entro un limite annualmente fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle spese sostenute per la formazione in relazione al progetto formativo attuato, come documentate in conformità ai criteri fissati con disciplina regionale;

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvedere, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base al cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1/99

SODANO TOMMASO, MALABARBA

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

162^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE**

(355) STIFFONI ed altri. – *Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

La relatrice BOLDI mette in evidenza come il disegno di legge in titolo sia finalizzato ad incentivare il consumo dei farmaci generici, come già avvenuto in altri paesi europei, come il Regno Unito e la Spagna. Ricorda che la normativa definisce questi ultimi come i medicinali (a base di uno o più principi attivi e prodotti industrialmente) non coperti da brevetto o da certificato complementare di protezione e che siano bioequivalenti rispetto ad una specialità già autorizzata, «con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche».

Il disegno di legge in titolo inserisce tre commi dopo il comma 27 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; a tale proposito la relatrice rileva che il contenuto di tale novella sembra in parte sovrapporsi – almeno sotto il profilo letterale – ad un'altra fonte normativa, costituita dall'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni. Quest'ultima disciplina concerne un meccanismo di riduzione del rimborso dei farmaci, il quale si applica a tutti i medicinali – esclusi quelli coperti da brevetto sul principio attivo – aventi identica composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi uni-

tarie uguali. Tali medicinali – prosegue – sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale (o della provincia autonoma). Questi ultimi medicinali di riferimento sono individuati sulla base di apposite direttive, definite dalla regione (o dalla provincia autonoma). Il medico, nel prescrivere un farmaco avente un prezzo superiore al suddetto minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione che precluda al farmacista la sostituzione del prodotto. In assenza di tale indicazione, il farmacista propone all'assistito il medicinale avente il prezzo più basso, nell'ambito di quelli individuati secondo la disciplina summenzionata. Qualora il medico apponga l'indicazione ovvero l'assistito rifiuti la sostituzione (proposta dal farmacista), la differenza di prezzo resta a carico del paziente medesimo, con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.

La relatrice rileva che il disegno di legge in esame concerne un ambito di farmaci in parte differente rispetto a quello della suddetta disciplina di riduzione del rimborso. Quest'ultima si applica anche a medicinali diversi da quelli generici, ma, d'altra parte, essa prevede requisiti di «corrispondenza» (tra i farmaci) più selettivi. Ritiene dunque opportuno un coordinamento tra le due normative, anche in base alla considerazione che il disegno di legge prevede un differente e meno rigido meccanismo di sostituzione del medicinale. Il capoverso 27-*bis* dell'articolo 1, comma 1, del medesimo disegno consente infatti al farmacista, «previa accurata informazione al fine di acquisire il consenso da parte dell'assistito», di sostituire il medicinale prescritto con uno generico (di libera scelta), che abbia prezzo uguale o inferiore per il Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina già vigente, osserva, – sia pur con riferimento ad un ambito parzialmente diverso di medicinali – il farmacista ha l'obbligo di proporre all'assistito il prodotto avente il prezzo più basso. Aggiunge che si dovrebbe in ogni caso ritenere che, per i medicinali rientranti nell'attuale normativa, resti fermo il principio che il rimborso al farmacista avvenga fino a concorrenza di quest'ultimo prezzo. Nota che il capoverso 27-*ter* (previsto dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame) consente al medico di vietare – mediante relativa indicazione sulla ricetta – che il farmaco sia sostituito secondo la disciplina di cui al precedente capoverso 27-*bis*. Ricorda quindi che il medico può operare tale esclusione anche nell'ambito della suddetta normativa sulla riduzione del rimborso dei medicinali e sottolinea che sarebbe forse opportuno un coordinamento formale tra le due previsioni. Rileva che il primo periodo del capoverso 27-*quater* specifica che il farmacista, ai fini del rimborso, annota sulla ricetta l'avvenuta sostituzione, mentre il successivo secondo periodo prevede che al medesimo sia corrisposta, a fine anno, una somma, pari al 2 per cento della «cifra totale annua di liquidazione dei farmaci generici». Riguardo a quest'ultima base di calcolo, la relatrice osserva che non è chiaro se vi rientrino (come sembrerebbe dalla locuzione «in tale caso») solo i prodotti venduti in virtù della facoltà di sostituzione suddetta e se si debba far riferimento, nell'ipotesi di rimborso parziale, solo alla relativa

quota oppure al prezzo intero. Ritiene quindi auspicabile valutare se l'attribuzione del suddetto 2 per cento richieda una copertura finanziaria. Conclude ribadendo l'esigenza di incentivare il mercato dei farmaci generici, anche in previsione della prossima scadenza di alcuni brevetti di molecole di notevole importanza terapeutica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2379) Deputato CAMINITI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

La relatrice BAIO DOSSI ricorda che il disegno di legge in esame – approvato, in prima lettura e in sede legislativa, dalla Commissione Affari sociali della Camera il 25 giugno 2003 – è teso ad estendere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici da parte del personale non medico in ambito intraospedaliero. Ricorda che l'attuale disciplina ammette questa fattispecie solo «in sede extraospedaliera», con riferimento al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. L'utilizzo è effettuato nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio. Osserva essere necessaria un'autorizzazione, rilasciata dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, secondo la disciplina definita dalle regioni (o dalle province autonome di Trento e di Bolzano), mentre quest'ultima, a sua volta, è adottata sulla base delle linee guida stabilite a livello nazionale; attualmente esse sono poste dall'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito dalla relativa Conferenza permanente il 27 febbraio 2003. Ricorda che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 120 demandava la definizione delle linee guida a un decreto del Ministro della salute, mentre si è successivamente ritenuto – in considerazione «delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione» – che esse dovessero essere determinate dalla suddetta Conferenza. Nota che l'Accordo fissa tra l'altro i contenuti minimi della formazione iniziale e prevede che l'attestato relativo a quest'ultima sia rilasciato solo in seguito al superamento di una prova pratica e/o teorica. La relatrice osserva che le linee guida specificano anche la natura nominativa dell'autorizzazione, la quale ha efficacia per 12 mesi; il rinnovo è concesso (sempre per periodi di tale durata) «previa verifica della permanenza dei criteri autorizzativi». Il disegno di legge in esame – prosegue la senatrice Baio Dossi – estendendo all'ambito intraospedaliero la possibilità, per il personale non medico, di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, appare inteso a fronteggiare i casi in cui non vi sia la disponibilità immediata di un medico. Mette quindi in rilievo il fatto che l'estensione è operata solo con riguardo al principio posto dal-

l'articolo 1, comma 1, della legge n. 120, ma non concerne, almeno letteralmente, il requisito dell'autorizzazione e il rinvio alla disciplina posta dalle linee guida e alle conseguenti normative delle regioni (o delle province autonome); sembrerebbe, prosegue la relatrice, in ogni caso, da escludere, per la sede intraospedaliera, il summenzionato riferimento al sistema di emergenza 118 competente per territorio. Ricorda quindi che, in sede di approvazione del presente disegno di legge presso la Commissione Affari sociali della Camera, il Governo ha accolto un ordine del giorno il quale lo impegna ad assumere iniziative idonee affinché, entro i tre anni decorrenti dall'adozione della novella in esame, le ambulanze facenti parte del sistema di emergenza 118, sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, siano dotate di defibrillatore (semiautomatico) e di personale addestrato ed autorizzato all'impiego. Come risulta dai lavori parlamentari, si è fatto ricorso allo strumento dell'ordine del giorno – in luogo dell'inserimento nel medesimo disegno di legge di una simile previsione – per motivi di natura finanziaria. La relatrice si sofferma quindi sull'importanza di un impiego tempestivo del defibrillatore nel caso di crisi cardiache suscettibili di provocare la morte improvvisa della persona colpita. Nota infatti che le possibilità di sopravvivenza di chi è colpito da una crisi cardiaca diminuiscono in misura del 7-10 per cento al minuto; un intervento tempestivo è altresì fondamentale al fine di prevenire i danni cerebrali che le crisi cardiache possono determinare. Considera negativo il fatto che l'attuale normativa abbia ricevuto un'applicazione assolutamente non omogenea nel territorio nazionale, dato che solamente undici Regioni hanno provveduto ad adottare i necessari provvedimenti. Cita quindi il caso positivo di città come Piacenza, da considerare esemplari relativamente alle modalità di utilizzo dei defibrillatori sul territorio. Auspica infine la rapida approvazione del disegno di legge in titolo, ricordando che anche all'interno di un ospedale è possibile che il medico non sia immediatamente presente in caso di urgente necessità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro*

(1310) LIGUORI ed altri. – *Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 16 luglio 2003.

Il relatore TREDESE interviene esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 397, ad eccezione dell'emendamento 1.33. Presenta quindi una nuova formulazione dell'emendamento 1.0.2 (1.0.2 nuovo testo), che differisce il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, alla data della prima stipulazione successiva alla data di entrata in vigore del disegno di legge n. 397, del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro concernente la parte normativa, facendo salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi preposti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del disegno di legge testé citato.

Il sottosegretario CURSI conviene con quanto espresso dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 397**Art. 1.****1.0.2 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è differito alla data della prima stipulazione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro concernente la parte normativa.

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi preposti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore della presente legge, compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dall'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

COMMISSIONI CONGIUNTE

GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Incontro con una delegazione della Commissione per gli affari europei del Parlamento danese.

L'incontro informale si è svolto dalle ore 15,05 alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

103^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il presidente della RAI, dottoressa Lucia ANNUNZIATA, il direttore generale, dottor Flavio CATTANEO ed i consiglieri di amministrazione, professore Francesco ALBERONI, professore Angelo Maria PETRONI, professore Giorgio RUMI e dottor Marcello VENEZIANI.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI ricorda che l'audizione di oggi è stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi lo scorso 10 settembre, in primo luogo allo scopo di consentire alla Commissione una prima valutazione dei risultati operativi conseguiti dai nuovi vertici della RAI dopo i primi quattro mesi di attività, nonché di ascoltare una valutazione dei rilevanti problemi industriali, editoriali e di governo stesso dell'azienda che si sono posti in questo periodo anche in relazione alla discussione del disegno di legge di riforma sul sistema radiotelevisivo.

In relazione poi alla questione della nuova tornata di nomine, che come è noto sono state oggetto di numerose polemiche anche alla luce delle recenti dichiarazioni della direttrice dei telegiornali regionali, dottoressa Angela Buttiglione, il Presidente fa presente di aver inviato lo scorso venerdì 19 settembre una lettera alla dottoressa Annunziata e al dottor Cattaneo in cui li pregava di soprassedere alle nomine di loro competenza – fra le quali peraltro non rientrano quelle dei capi delle redazioni regionali – fino allo svolgimento dell'odierno dibattito in Commissione al fine di non alimentare polemiche evitabili. Peraltro gli organi di governo della RAI hanno ritenuto di non poter accedere a questa richiesta per motivi di gestione aziendale, e le nomine sono state effettuate nel Consiglio di amministrazione di ieri.

Il presidente Petruccioli si sofferma quindi sulla questione del calendario del primo ciclo di comunicazione politica in periodo non elettorale, che predisposto dalla RAI secondo le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è stato sottoposto a quest'ultimo per l'approvazione definitiva all'inizio del corrente mese di settembre. Essendo state sollevate nell'Ufficio di presidenza perplessità in ordine alla collocazione della tipologia di tribuna politica considerata più importante ed innovativa – la conferenza stampa dei *leaders* di partito – alle 23,35 del sabato, in una successiva riunione alla presenza del vice direttore della Testata dei Servizi parlamentari, l'Ufficio di Presidenza deliberava di dare parere favorevole salvo un rigoroso rispetto del predetto orario.

Questa mattina è stata trasmessa una nuova bozza di calendario da parte della Testata dei Servizi parlamentari in cui, sulla base delle disposizioni provenienti dai responsabili dei palinsesti, si propone di collocare le conferenze-stampa alle ore 00,40 della domenica, collocazione già di per sé inaccettabile e destinata con tutta probabilità a subire pesanti slittamenti come insegna l'esperienza degli indecorosi ritardi dell'edizione notturna del TG Parlamento. Si tratta a suo parere di un atteggiamento da parte della RAI che tradisce disprezzo per i compiti di servizio pubblico, per la legge e per questa stessa Commissione.

Il deputato CAPARINI interviene sull'ordine dei lavori stigmatizzando l'iniziativa del presidente Petruccioli di inviare ai vertici della RAI la lettera cui ha fatto riferimento nella sua introduzione, che esprime una posizione politica personale e non discussa in Commissione, e che non è stata portata tempestivamente a conoscenza dell'Ufficio di Presidenza secondo quanto previsto dal Regolamento.

Si associa a tali considerazioni il deputato BUTTI, il quale ritiene che la suddetta lettera, che non esprime una opinione della Commissione nella sua interezza, sia destinata a influenzare pesantemente lo svolgimento di un'audizione deliberata da un Ufficio di Presidenza integrato che era a ranghi molto ridotti, e ciò a causa di assenze che non erano certamente ingiustificate data la concomitante discussione della riforma del sistema

radiotelevisivo nelle competenti Commissioni riunite della Camera dei Deputati.

Egli chiede pertanto che l'audizione non abbia luogo e che sia immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il presidente PETRUCCIOLI, riservandosi di spiegare nel corso del dibattito le ragioni che lo hanno indotto all'invio della lettera in questione – peraltro avvenuto venerdì 19 e quindi oltre una settimana dopo che era stata assunta la decisione di convocare questa audizione – ritiene che a norma dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento della Commissione nel quale si fa rinvio ai principi generali comuni dei Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato – la richiesta del deputato Butti configuri la fattispecie della questione pregiudiziale di cui agli articoli 93 del Regolamento del Senato e 40 del Regolamento della Camera dei Deputati.

Avverte quindi che sulla proposta potrà intervenire non più di un oratore per Gruppo per non oltre dieci minuti.

Dopo interventi in senso contrario del senatore FALOMI e in senso favorevole del deputato Romani, la questione pregiudiziale, posta ai voti, è respinta con 11 voti contrari e 10 favorevoli.

Il deputato LA RUSSA nel rilevare che in questa occasione il Presidente avrebbe fatto meglio forse ad astenersi dal voto, considerato oltretutto che ciò non avrebbe alterato l'esito della votazione, fa peraltro appello alla sensibilità del Presidente stesso affinché autonomamente valuti l'opportunità di un'immediata convocazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al deputato La Russa di essere assolutamente disponibile a convocare l'Ufficio di Presidenza integrato alla fine della seduta o comunque quando i componenti riterranno opportuno.

Il deputato LANDOLFI ritiene necessario lasciare agli atti la propria valutazione sulla non conformità della lettera inviata dal Presidente a quanto disposto dal Regolamento, e in particolare all'ultimo comma dell'articolo 6 che impone al Presidente di comunicare entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato le iniziative che abbia autonomamente assunto per motivi di urgenza.

Il presidente PETRUCCIOLI da quindi la parola al Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI.

La dottoressa Lucia ANNUNZIATA osserva in primo luogo che il voto del Consiglio di amministrazione di ieri sancisce a suo parere la fine dell'esperienza della cosiddetta «presidenza di garanzia», una formula forse intrinsecamente inattuabile ma per il cui funzionamento ella aveva

lavorato senza alcuna riserva mentale. La crisi di questa formula in realtà si è palesata lungo l'iter del disegno di legge sul riordino del sistema radiotelevisivo, una riforma che ella considera dannosa per la RAI e che in realtà ha cominciato a produrre danni prima ancora di essere approvata, e ciò per le stesse modalità con cui si è sviluppata la sua discussione.

In primo luogo ella ricorda come nel corso della discussione in Senato fosse stato approvato l'emendamento che fissava la data per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione; ciò avveniva dopo appena tre mesi dall'insediamento dell'attuale Consiglio, che partiva già con un termine di scadenza ridotto, così ulteriormente decurtato di ben otto mesi.

Ad un Consiglio di amministrazione così delegittimato, poi, lo stesso disegno di legge attribuiva il compito di presiedere, con una forte assunzione di responsabilità, alle attività per il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

In particolare per quanto riguarda il passaggio al digitale terrestre, il disegno di legge in discussione fissa delle date così ravvicinate per l'adozione di importanti iniziative, quali l'acquisizione delle frequenze e gli adeguamenti degli impianti, da far pensare che si voglia costringere questo Consiglio così delegittimato ad assumere decisioni strategiche della massima importanza prima ancora che la legge sia approvata.

In questo contesto ella aveva dichiarato che si sarebbe dimessa immediatamente dopo la promulgazione della legge; in realtà ella aveva avuto la tentazione di dimettersi già all'atto dell'approvazione dell'emendamento anche se poi ha prevalso il senso di responsabilità che consiglia di non dare alla RAI una ennesima amministrazione provvisoria.

I fatti successivi, ella ritiene, le hanno dato ragione; in particolare il Consiglio di amministrazione è stato messo tra luglio e agosto di fronte alla prospettiva di dover approvare senza un'adeguata istruttoria l'acquisto di costose frequenze radiotelevisive per il passaggio al digitale terrestre, in assenza peraltro di un piano industriale credibile e di una chiara quantificazione dei costi e dei benefici.

Opportunamente il Consiglio di amministrazione ha però dato ascolto ai suoi inviti alla prudenza rinviando la decisione sull'acquisto delle frequenze, ciò che ha consentito alla RAI di evitare di stipulare con troppa precipitazione un contratto che avrebbe dato luogo a problemi politici e legali.

Purtroppo però la crisi della formula della presidenza di garanzia ha avuto una conferma definitiva con la riunione di ieri del Consiglio di amministrazione nella quale è stato respinto il suo invito ad una riflessione sulle nomine presso le redazioni regionali, che non possono essere a suo parere effettuate a «spezzatino», prescindendo da un piano editoriale e culturale organico, e la cui urgenza è sembrata determinata da questioni del tutto estranee alle logiche aziendali.

Il direttore generale della RAI, dottor Flavio CATTANEO, si sofferma in primo luogo sui risultati realizzati dalla RAI sotto la direzione degli attuali vertici, rilevando come nel corso dell'estate si sia verificata

una reale inversione di tendenza rispetto alla crisi di ascolti e di pubblicità che aveva colpito la RAI nel corso dell'anno precedente.

In particolare nel periodo agosto-settembre gli ascolti della RAI sono tornati a superare quelli del competitore, con uno *share* del 47 per cento circa. Anche i ricavi pubblicitari, che nell'anno precedente erano diminuiti del 9 per cento, hanno recuperato alcuni punti percentuali, mentre migliorano apprezzabilmente i ricavi commerciali.

Nel complesso gli equilibri finanziari dell'azienda appaiono più che soddisfacenti, e tali da affrontare con una certa serenità anche gli impegni finanziari che deriveranno il prossimo anno dall'acquisto dei diritti per i campionati europei di calcio e per le Olimpiadi.

Il dottor Cattaneo si sofferma quindi sulle iniziative per il passaggio al digitale terrestre. Egli ritiene ingiusto affermare che manchi un piano per il passaggio al digitale terrestre, come del resto la Commissione potrà valutare esaminando il piano industriale trasmesso dall'azienda; certamente la dottoressa Annunziata ha ragione nell'affermare che i tempi ristretti non sono di aiuto per l'azienda, tuttavia egli ritiene che la RAI possa far fronte vittoriosamente a questa importante sfida tecnologica.

In particolare egli ritiene che la trasmissione in digitale potrà rapidamente offrire ritorni economici all'azienda, anche sulla base di un'interessante e innovativa offerta di servizi attualmente allo studio.

Il Direttore Generale della RAI si sofferma quindi sulla questione delle nomine facendo presente che trasmetterà alla Commissione, così come è avvenuto per il passato, i criteri relativi alle nomine effettuate nelle consociate. Diverso è il discorso evidentemente per le nomine nelle redazioni regionali.

Egli comunque fa presente che l'urgenza delle nomine stesse era di natura strettamente aziendale ed organizzativa e che comunque, ferma restando la necessità di utilizzare al meglio tutte le esperienze professionali maturate all'interno della RAI, è urgente una profonda revisione e ristrutturazione del modello organizzativo.

Il Generale della RAI assicura infine al Presidente e alla Commissione che prenderà informazioni sullo spostamento della trasmissione delle conferenze-stampa disposto dai responsabili dei palinsesti e che si farà carico di trovare una collocazione più idonea.

Si apre il dibattito.

Il senatore IERVOLINO ritiene di dover fare alcune precisazioni in quanto presentatore al Senato dell'emendamento al disegno di legge sul riordino del sistema radiotelevisivo che introdusse una data di cessazione dell'attuale Consiglio di amministrazione. Egli fa presente che la sua iniziativa non intendeva in alcun modo delegittimare un Consiglio di amministrazione e un Direttore generale che stanno a suo parere operando in maniera molto apprezzabile.

Il suo intento era invece quello di accelerare l'entrata in funzione del nuovo modello di governo dell'azienda introdotto dal disegno di legge in

discussione, fondato su un Consiglio di amministrazione più ampio e rappresentativo nel quale potrebbero auspicabilmente essere eletti anche gli attuali consiglieri.

L'oratore auspica quindi che si possa ricostituire quel clima sereno che fino alla fine di luglio ha caratterizzato i lavori della Commissione.

Il deputato GIULIETTI condivide in primo luogo le considerazioni della presidente Annunziata sugli effetti dirompenti che già adesso ha provocato sulla gestione della RAI un disegno di legge di riordino del sistema radiotelevisivo che è peraltro giudicato severamente non certo dalle sole opposizioni, ma da autorità indipendenti europee, così come dal presidente degli editori Montezemolo o dal cardinale Ruini.

Le valutazioni espresse dalla presidente Annunziata, e che hanno fatto tanto scandalo, in merito ad uno scambio in atto tra posizioni di potere all'interno della RAI e l'appoggio parlamentare al disegno di legge di riforma sono state ieri esplicitate con la usuale chiarezza dalla Lega Nord che ha posto brutalmente il problema del trasferimento di RAIDUE a Milano come condizione per l'approvazione della legge. Ma se si intende realmente entrare in questa inaccettabile logica, allora è bene che si dica quali iniziative si intendono intraprendere per rendere effettivo questo spostamento, quali trasferimenti di organici, quali accordi sindacali, e come questo si riflette sul futuro di altre sedi di produzione che si afferma di voler rafforzare quali Torino o Napoli.

Infine il deputato Giulietti chiede ai consiglieri di amministrazione di far conoscere alla Commissione con la stessa franchezza della presidente Annunziata se intendono rimanere al loro posto anche dopo l'eventuale approvazione della legge.

Il consigliere di amministrazione della RAI, prof. Marcello Veneziani prende la parola per precisare che il suo rifiuto di accogliere la proposta della presidente Annunziata di soprassedere alle nomine è stato determinato dalla assoluta mancanza di motivazioni aziendali o professionali che giustificassero tale rinvio.

Rispondendo al deputato Giulietti egli dichiara che valuterà al momento dell'approvazione della legge se esistono le condizioni per la sua permanenza nel Consiglio di amministrazione.

Il senatore FALOMI condivide le considerazioni della presidente Annunziata osservando come la questione delle nomine vada inquadrata in una situazione in cui la direttrice dei telegiornali regionali, dottoressa Angela Buttiglione, denuncia una soffocante ingerenza del potere politico.

Ne sia testimonianza la vicenda di Bologna, dove si procede alla sostituzione dei vertici della redazione dopo che questa è stata accusata di parzialità dal sindaco della città, senza alcuna giustificazione se non la segnalazione di taluni disservizi, *reportages* non diversi da quelli che si possono vedere su qualsiasi altra redazione regionale e che fanno sicuramente

parte dei doveri di informazione completa e non reticente ai cittadini che ogni buon giornalista deve osservare.

Il senatore Falomi si sofferma quindi sulle problematiche connesse al passaggio al digitale terrestre, osservando che la perentorietà con cui il disegno di legge di riordino del sistema radiotelevisivo, peraltro non ancora approvato, fissa i termini della sperimentazione destano perplessità non solo per gli inevitabili effetti distorsivi sui prezzi delle frequenze che la RAI deve acquistare ma anche per i non chiari costi dei nuovi prodotti editoriali che dovranno riempire la programmazione in digitale e per l'incertezza dei ricavi.

Da questo punto di vista sarebbe necessario avere spiegazioni sugli impegni effettivamente assunti dal Governo per il finanziamento della sperimentazione, dal momento che a quanto si sa il Tesoro si è impegnato unicamente ad accelerare il pagamento di vecchi crediti vantati dalla RAI per circa 123 milioni di euro queste sono peraltro risorse comunque già dovute all'azienda, e non è chiaro se siano già state impegnate in termini di competenza per altre finalità.

Il senatore Falomi infine si sofferma sulla questione della bozza di calendario delle tribune politiche trasmessa dalla Testata dei Servizi parlamentari.

Al di là dell'evidente inaccettabilità di una collocazione delle conferenze stampa in piena notte, ciò che stupisce è l'impossibilità di modificare il palinsesto spostando nel fine settimana solo una delle quattro trasmissioni di Bruno Vespa, un'impossibilità che fa pensare quasi ad una privatizzazione di spazi della televisione pubblica.

Il deputato LA RUSSA si sofferma in primo luogo sulla questione relativa alla lettera inviata dal presidente Petruccioli ai vertici della RAI per chiedere di non procedere a nomine prima dello svolgimento dell'audizione.

Egli ha sempre valutato con stima e rispetto l'autonomia di giudizio e il senso istituzionale del presidente Petruccioli e non può quindi che rammaricarsi per il fatto che egli abbia assunto un'iniziativa a suo parere dettata da evidenti pressioni della sua parte politica.

Lo stesso discorso, in realtà, vale per la presidente Annunziata. Egli le da atto di aver esercitato fin qui il suo ruolo con grande equilibrio e spirito di servizio per l'azienda; proprio per questo però appaiono tanto più censurabili gli atteggiamenti assunti negli ultimi giorni, fino all'uso, imperdonabile in una persona così attenta alle tecniche di comunicazione, di un'espressione, quale «voto di scambio» che identifica una precisa fattispecie penale per valutare dei processi politici a lei non graditi e comunque pienamente legittimi.

Lo stesso atteggiamento assunto sulle nomine sembra funzionale ad un gioco di sponda fra lei stessa e l'opposizione di sinistra, e forse alla decisione di passare direttamente alla politica attiva.

La dottoressa Lucia ANNUNZIATA dichiara di non aver nessuna intenzione di abbandonare il giornalismo per la politica attiva.

Il deputato GENTILONI SILVERI rileva nel dibattito odierno e negli attacchi al Presidente della Commissione e alla Presidente della RAI la conferma di una preoccupante tendenza, che si esprime anche attraverso le pressioni per la nomina di nuovi responsabili delle redazioni regionali a vivere con fastidio da un lato la figura di presenze istituzionali di garanzia, sia pure di natura completamente diversa, e dall'altro il pluralismo politico e culturale all'interno dell'azienda.

Tutto ciò appare quanto mai grave nel quadro della straordinaria anomalia del rapporto fra politica e media che caratterizza il nostro Paese, in particolare da quando il proprietario della televisione privata ha assunto la guida del Governo del Paese.

Il deputato Gentiloni Silveri si sofferma quindi sulla relazione del dottor Cattaneo, rilevando come in essa sembrano riecheggiare i toni forzatamente ottimistici usati nelle audizioni in Commissione dal suo predecessore, e che avevano poi trovato una dolorosa smentita nei dati.

In particolare egli segnala come, sulla base dei dati forniti dall'azienda, nel primo semestre di quest'anno lo *share* della RAI tanto di prima serata che dell'intera giornata sia vistosamente calato rispetto all'anno precedente, mentre sulla base delle rilevazioni della Nielsen nello stesso periodo gli introiti pubblicitari della RAI sono diminuiti del sette per cento mentre quelli di Mediaset sono aumentati dell'1 per cento.

Il deputato Gentiloni Silveri chiede quindi di conoscere se il trasferimento di RAIDUE a Milano sia tuttora limitato all'allocazione di un paio di uffici per il Direttore Generale alla sede di Corso Sempione, come era quando la Commissione si è recata in visita al centro di produzione milanese prima della pausa estiva.

Il dottor CATTANEO fa presente che i miglioramenti di *audience* e di ricavi da lui descritti non si riferiscono al periodo preso in esame dall'ultima relazione della Nielsen ma ai mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e di lui stesso.

Il consigliere di amministrazione, professor Francesco ALBERONI, in riferimento all'intervento del deputato Gentiloni Silveri sottolinea come non sia corretto attribuire a questo Consiglio di amministrazione risultati di gestione che si riferiscono ad un periodo precedente e, rivendicando di aver portato nel nuovo Consiglio di amministrazione una propria specifica esperienza professionale che ritiene di dover difendere, sottolinea i risultati estremamente positivi ottenuti in soli quattro mesi della nuova gestione.

Il deputato ROMANI esprime rammarico per l'intervento della presidente Annunziata che sembra ispirato piuttosto a scopi di polemica politica che a senso di responsabilità nei confronti dell'azienda.

L'affermazione che le nomine proposte siano il frutto di uno scambio tutto politico e diretto a favorire l'approvazione della riforma del sistema radiotelevisivo, mentre da una parte appare talmente grave da giustificare le dimissioni immediate della Presidente senza attendere la promulgazione della nuova legge, risulta al tempo stesso immotivata e arbitraria, se non viene accompagnato dalla puntuale indicazione di quali soggetti siano stati nominati per favorire quali forze politiche.

Non si possono infatti fare affermazioni tanto gravi senza assumersene la responsabilità fino in fondo.

Il deputato MERLO, nel condividere le valutazioni espresse dai colleghi dell'opposizione, richiama l'esigenza di un corretto rapporto fra centro e periferia e di una maggiore trasparenza.

In particolare egli si sofferma sulla discutibile gestione di Rai Sport che vede ad esempio una svalutazione della sede di Torino con l'emarginazione del responsabile Carlo Nesti, proprio mentre dovrebbe essere dedicata particolare attenzione a Torino e al Piemonte in relazione alle Olimpiadi invernali.

In proposito egli ritiene che la Commissione debba al più presto procedere ad un'audizione del direttore di Rai Sport, dottor Paolo Francia, anche per avere dei chiarimenti su incarichi da lui ricoperti in una importante società sportiva che sembrano configurare un rilevante conflitto di interessi.

Il deputato LANDOLFI esprime in primo luogo vivo apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dai nuovi vertici della RAI e per i risultati ottenuti.

Proprio alla luce di questa valutazione positiva però egli non può che deplorare gli atteggiamenti assunti ultimamente dalla presidente Annunziata, osservando come un manager pubblico non può intervenire così pesantemente in un procedimento legislativo diretto alla riforma ordinamentale dell'impresa da lui amministrata.

L'oratore rileva poi la strumentalità delle critiche rivolte dall'opposizione alle nuove nomine nelle redazioni regionali, viste come una sorta di occupazione da parte della maggioranza: non bisogna dimenticare che in passato la RAI è stata lottizzata secondo una logica che attribuiva all'allora partito comunista la terza rete, e che la sinistra seppe abilmente organizzare una occupazione capillare di questa rete anche attraverso il controllo delle redazioni regionali.

Il senatore NANIA esprime una valutazione estremamente positiva dei risultati conseguiti dal Consiglio di amministrazione e dal Direttore Generale in questi quattro mesi.

Tali risultati sono stati resi possibili anche dall'equilibrio con cui la presidente Annunziata ha fin qui svolto il suo ruolo di garanzia, equilibrio che è però purtroppo venuto meno con le posizioni da lei assunte negli ultimi giorni.

A questo proposito il senatore Nania ritiene necessario chiarire che la funzione di un presidente di garanzia si deve esprimere all'interno di un collegio in cui egli dovrebbe appunto garantire i diritti delle minoranze nei confronti di una maggioranza, ma non certo con l'assunzione di atteggiamenti con rilevanza esterna difforni da quelli sostenuti dalla maggioranza dell'organo stesso, un errore questo nel quale è incorso anche il presidente Petruccioli con la lettera dello scorso 19 settembre.

Purtroppo la presidente Annunziata ha cominciato a venire meno ad un'interpretazione rigorosa della sua funzione quando si è pubblicamente espressa contro una legge di riordino del sistema radiotelevisivo, che pure con le nuove norme sulla disciplina del Consiglio di amministrazione appare fortemente garantista nei confronti delle minoranze.

Da questo momento in poi gli atteggiamenti della Presidente sono apparsi sempre più politicamente orientati; la stessa ostilità ad un rapido passaggio al digitale terrestre – alla luce della sentenza della Corte costituzionale che impone sì alla RAI di rinunciare alla pubblicità sulla terza rete e a Mediaset di trasferire Rete Quattro sul satellite, ma solo a condizione che resti invariato il quadro tecnologico – si può maliziosamente interpretare come un tentativo di impedire un cambiamento che consentirebbe a Rete Quattro di continuare a trasmettere in chiaro.

Non diversamente le perplessità manifestate sulle nuove nomine sembrano dettate, più che dal desiderio di salvaguardare la RAI dall'ingerenza della politica, dal tentativo di difendere un sistema dell'informazione radiotelevisiva che è stato per anni lottizzato dai partiti della prima Repubblica, con assoluta prevalenza della sinistra e totale esclusione delle correnti culturali che fanno riferimento alla destra.

Il deputato CAPARINI concorda con le critiche dei commissari Landolfi e Nania circa l'atteggiamento assunto dalla dottoressa Annunziata nei confronti delle nuove nomine, che al di là delle esibite esigenze di assicurare un equilibrio complessivo all'informazione nascondono in realtà la volontà di perpetuare l'egemonia politico-culturale fin qui esercitata dalla sinistra sull'informazione radiotelevisiva.

In proposito egli chiede al direttore generale Cattaneo di fornire alla Commissione al più presto informazioni sull'episodio di una giornalista della sede RAI di Milano che ha pubblicamente attaccato i vertici dell'azienda accusandoli di essere asserviti al Presidente del Consiglio.

Il deputato Caparini contesta poi l'interpretazione fornita dalla Commissione dell'atteggiamento assunto ieri alla Camera dei Deputati dalla Lega Nord, che non ritiene affatto di dover scambiare il proprio voto favorevole con un presunto trasferimento di RAIDUE a Milano, ma che ritiene invece che il riordino del sistema radiotelevisivo debba essere fondato su un reale e concreto abbandono del modello centralistico delle comunicazioni e sulla valorizzazione delle realtà e delle culture regionali.

Il consigliere di amministrazione, professor Giorgio RUMI, nel ringraziare i commissari Landolfi e Nania per le parole di apprezzamento

da loro rivolte al Consiglio di amministrazione fa presente, rispondendo ad una domanda del deputato Giulietti di condividere le valutazioni della presidente Annunziata circa l'inopportunità che la RAI sia sottoposta ad una sorta di «semestre bianco», per cui è anch'egli determinato a rassegnare le dimissioni non appena verrà promulgata la legge sul riordino del sistema radiotelevisivo, a meno che naturalmente non sia modificata nel frattempo la norma sui termini di cessazione dell'attuale Consiglio di amministrazione.

Il presidente PETRUCCIOLI si sofferma in primo luogo sulla questione della lettera alla presidente Annunziata e al direttore generale Cattaneo nella quale egli chiedeva di soprassedere alle nomine fino all'audizione di oggi; egli fa presente che l'esigenza di assicurare la massima trasparenza al rapporto fra la Commissione e il Consiglio di amministrazione in questa delicata fase gli si è palesata dopo che giovedì scorso egli ha avuto notizia di un articolo apparso su «La Voce di Rimini» nel quale gli si attribuivano arbitrariamente interventi su questa o quella nomina.

Per quanto riguarda le polemiche sui risultati gestionali della RAI e l'adozione di diversi parametri temporali di riferimento, egli ritiene che, pur con la necessaria prudenza in particolare in considerazione delle peculiarità del periodo estivo nelle dinamiche del mercato radiotelevisivo, non si possa che esprimere soddisfazione per i miglioramenti intervenuti nell'ultimo periodo, in particolare dopo la grave crisi di immagine che ha colpito la RAI sotto la gestione del presidente Baldassarre e del direttore generale Saccà e auspicare che tale tendenza si consolidi e si sviluppi.

Intervenendo in sede di replica la presidente ANNUNZIATA ribadisce come le sue critiche al disegno di legge di riordino del sistema radiotelevisivo non siano assolutamente determinate da pregiudizio politico, ma dalla consapevolezza dei gravi rischi cui l'azienda viene esposta da una riforma che impone pesanti vincoli, in particolare temporali, di riorganizzazione amministrativa e di ristrutturazione industriale, affidandone la responsabilità ad organi di governo che la riforma stessa contribuisce però ad indebolire e delegittimare.

Per quanto riguarda l'invito rivolto dal deputato Romani a indicare esplicitamente le appartenenze politiche che giustificano le perplessità da lei avanzate sulle nomine, la dottoressa Annunziata fa presente che ella aveva unicamente inteso sottoporre alla riflessione del Consiglio di amministrazione l'intempestività di talune delle nomine proposte, che sembra funzionale ad uno scambio fra il consenso ad una riforma che non piace a tutti neanche nella maggioranza ed il conferimento di quote di potere all'interno dell'azienda.

Sarebbe inelegante, oltre che lesivo di diritti costituzionali delle persone interessate, che lei nella sua posizione facesse dei nomi; peraltro ella ritiene che la valutazione complessiva sulla natura di questa tornata di nomine potrà farla la Commissione stessa non appena avrà preso visione delle nomine stesse.

Il direttore generale CATTANEO ribadisce in primo luogo che la valutazione dei risultati conseguiti dai presenti organi di governo della RAI non può che riferirsi ai soli quattro mesi estivi, nel corso dei quali vi è stata una significativa ripresa, anche attraverso un rilancio di investimenti, così nella *fiction* come nell'acquisizione dei diritti su opere cinematografiche, e attraverso una valorizzazione, che peraltro dovrà essere ulteriormente sviluppata, delle risorse umane e tecnologiche dell'azienda.

Dopo aver dato assicurazioni al deputato Merlo circa il forte impegno della RAI nella promozione delle Olimpiadi invernali, il dottor Cattaneo si sofferma sulle considerazioni del senatore Falomi circa i costi del digitale terrestre, ribadendo le positive prospettive di rapido ammortamento degli investimenti.

In proposito egli assicura che i 123 milioni di euro che il Governo si è impegnato a liquidare alla RAI corrispondono a vecchi crediti non ritenuti esigibili da parte dell'azienda.

Da parte del Governo poi vi è stato l'impegno ad un aumento del canone dedicato, che dovrebbe ammontare a circa 45 milioni l'anno.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara conclusa l'audizione ringraziando gli ospiti intervenuti.

La seduta termina alle ore 17,15.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

AUDIZIONI

Audizione del Segretario generale del CESIS

Il Comitato procede all'audizione del Segretario generale del CESIS, prefetto Emilio DEL MESE, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI e GIULIANO e dai deputati CICCHITTO e GAMBA.

Al termine dell'audizione, il Presidente rende alcune comunicazioni al Comitato, sulle quali si svolge un breve dibattito.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nei giorni 30 settembre e 1° ottobre prossimi una delegazione della Commissione effettuerà una missione in Puglia, nella provincia di Bari, al fine di svolgere sopralluoghi sull'area dell'Alta Murgia interessata al ritrovamento di fanghi di depurazione pericolosi e discariche di rifiuti speciali illecitamente smaltiti.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Roberto Pella, sindaco del comune di Valdengo (VC), e Gavino Nuzzo, sindaco del comune di Camposano (NA)

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Roberto PELLA, *sindaco del comune di Valdengo*, e successivamente Gavino Nuzzo, *sindaco del comune di Camposano*, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Roberto Pella, il dottor Gavino Nuzzo, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente dell'Arpa Lombardia, Carlo Maria Marino

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Carlo Maria MARINO, *presidente dell'Arpa Lombardia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Sergio AGONI (LNP), ai quali replica Carlo Maria Marino, *presidente dell'Arpa Lombardia*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Carlo Maria Marino, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Calabria (rel.: on. Osvaldo Napoli)

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che, al fine di consentire un maggiore approfondimento sui contenuti della proposta di relazione in esame, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Segretario, in sostituzione dell'on. Giuseppe Detomas, dimissionario.

Ciascun componente della Commissione scriverà sulla propria scheda un solo nome. Risulterà eletto il componente della Commissione che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

Ciascun collega riceverà dal funzionario una scheda di colore giallo per l'elezione del Segretario. Ricorda che sulla scheda è possibile esprimere una sola preferenza: le schede che dovessero riportare più di un nome dovranno essere dichiarate nulle.

Per la validità della votazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

Ricorda, infine, che la Commissione è convocata esclusivamente per procedere all'elezione di un Segretario e funziona come seggio elettorale. Pertanto, non è possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al regolamento che siano strettamente attinenti alla votazione che sta per avere luogo.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, indice la votazione nominale a scrutinio segreto per l'elezione di un Segretario.

Si proceda alla chiama.

(Segue la votazione e lo spoglio delle schede).

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Segretario:

Presenti e votanti	25
Schede bianche	10
Schede nulle	0

Hanno riportato voti:

Giuseppe Fanfani	12
Guido Calvi	1
Giuseppe Consolo	1
Renzo Lusetti	1

Proclama eletto Segretario il deputato Giuseppe Fanfani.

La seduta termina alle ore 14,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,15.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, informa preliminarmente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di dedicare l'intera seduta del 15 ottobre prossimo (in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e di Commissione plenaria) alle prossime attività (in particolare quelle rogatorie) ed ai rapporti con altri organi istituzionali.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

una lettera del sig. Salvatore Conte, detenuto presso la casa circondariale di Voghera, pervenuta in data 19 settembre 2003;

una lettera, con allegato appunto, del Comandante generale della Guardia di Finanza, gen. Alberto Zignani, pervenuta in data 22 settembre 2003, concernente elementi informativi relativi alle società o gruppi imprenditoriali riconducibili alla sig.ra Donatella Dini.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito il seguente atto riservato:

il resoconto stenografico dell'audizione del sig. Curio Pintus, svoltasi lo scorso 16 settembre presso la caserma dei carabinieri di piazza San Lorenzo in Lucina in Roma.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

una lettera dell'avv. Francesca Petralia, pervenuta in data 19 settembre 2003, in cui la stessa dichiara di non possedere copia del filmato amatoriale che sarebbe stato girato il giorno della stipula del contratto di acquisizione da parte di Telecom Italia di una quota di Telekom-Serbia;

una lettera del dott. Carlo Baldizzone, pervenuta in data 22 settembre 2003, in cui lo stesso dichiara di non possedere copia del filmato amatoriale che sarebbe stato girato il giorno della stipula del contratto di acquisizione da parte di Telecom Italia di una quota di Telekom-Serbia; (poichè sia l'avvocato Petralia sia il dottor Baldizzone asseriscono di avere delle fotografie della stipula del contratto, ritiene opportuno che la Commissione le richieda loro);

una lettera del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Lamberto Cardia, pervenuta in data 23 settembre 2003, nella quale, in risposta alla richiesta della Commissione, assicura «di avere disposto la sollecita predisposizione di copia degli atti esistenti in Consob riguardanti la vicenda dell'acquisizione nel 1997 di una quota di Telekom-Serbia» e avverte che «con la successiva nota di trasmissione degli atti reperiti sarà precisato, come richiesto, il loro regime di segretezza»;

una lettera del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, dott. Giuseppe Quattrocchi, pervenuta in data 23 settembre 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che delegazioni della Commissione si recheranno in missione a Belgrado a partire da domani, giovedì 25 settembre 2003, per assistere alle audizioni disposte dalle Autorità serbe in esecuzione della rogatoria della Commissione.

La prima delegazione si recherà a Belgrado dal 25 al 26 settembre e sarà composta dai Vicepresidenti Nan e Calvi e dai senatori Bongiorno, Chirilli e Zancan, oltre che dai consulenti Landolfi e Olivieri e dal personale degli uffici.

La seconda delegazione si recherà a Belgrado dal 28 al 30 settembre e sarà composta dal Vicepresidente Nan, dai senatori Forlani e Petrini e dai deputati Vito e Zanotti, oltre che dai consulenti Sbrizzi e Branca e dal personale degli uffici.

La terza delegazione si recherà, infine, a Belgrado dal 30 settembre al 3 ottobre e sarà composta da lui stesso, dal Presidente Selva, dai deputati Rizzi e Kessler e dal senatore Lauria (al quale subentrerà, dal 2 ottobre, il deputato Lusetti), oltre che dai consulenti D'Amato e Palazzo e dal personale degli uffici.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere al Ministero degli affari esteri e alla Commissione europea copia del materiale archivistico della struttura SAMCOMM (istituita dall'allora CSCE e dalla Commissione europea) concernente il controllo sull'applicazione delle sanzioni alla Serbia, al fine di accertare se, durante il regime delle sanzioni, fossero stati segnalati a quella struttura contatti già in essere tra Telecom Italia, STET e Telekom-Serbia, precedenti al 1996, e se STET o Telecom Italia avessero avuto l'autorizzazione in tal senso, così come prescritto dalla legge italiana; nonchè deliberi di richiedere alla sede ONU di Ginevra copia della documentazione e informazioni concernenti i motivi in base ai quali il regime delle sanzioni alla Serbia fu revocato nel 1996.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere alla società CEA (Costruzioni e appalti - Roma 68) informazioni ed eventuale documentazione inerente alla compravendita dell'appartamento di Igor Marini sito in via Sestiana 25 a Fregene, che sarebbe stata effettuata tra il 2000 e il 2001;

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deli-

beri di richiedere al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria informazioni sul detenuto sig. Salvatore Conte, in relazione alle circostanze dallo stesso riferite nella sua lettera alla Commissione, di cui ho testè comunicato l'acquisizione agli atti.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere alla direzione della casa circondariale Le Vallette di Torino l'elenco degli incontri avuti dal Marini durante la detenzione, esclusi quelli con magistrati e difensori.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunica che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto, su sua proposta, che il calendario dei lavori della Commissione sia integrato con l'inserimento, per la seduta del 15 ottobre 2003, del dibattito dedicato a questioni riguardanti l'andamento dei lavori della Commissione; per la seduta del 22 ottobre, con l'audizione della signora Oriana Cerri e con l'esame testimoniale del sig. Domenico Mastropasqua (salvo che lo stesso non risulti indagato o imputato in un procedimento penale) e, per la seduta del 29 ottobre 2003, con l'audizione dell'on. Enzo Bianco, Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, informa che il Comandante della stazione dei carabinieri di Roma-Aventino ha comunicato che il maresciallo Francesco Rocco non potrà essere presente all'odierno esame testimoniale in quanto al momento impedito. Pertanto, l'odierno esame testimoniale del maresciallo Rocco non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, con lettera pervenuta in data 23 settembre 2003, l'avv. Filippo Dinacci ha comunicato le sue dimissioni dall'incarico di consulente a tempo parziale della Commissione, in relazione alla gravosità dei suoi impegni professionali.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) desidera integrare la richiesta istruttoria avanzata nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con la segnalazione di un atto istruttorio specifico: chiede, cioè, che la Commissione accerti l'eventuale presenza della signora Dini presso l'hotel Duomo di Milano, dove la medesima ha detto di non essersi mai recata. In particolare, segnala l'esistenza di un verbale della Guardia di finanza che ha interrogato sul punto il personale dell'albergo, verbale che sarebbe opportuno venisse acquisito dalla Commissione.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) poichè in questi giorni vasta eco è stata data da organi di stampa a notizie direttamente o indirettamente riguardanti la Commissione o suoi componenti, ritiene che non sia possibile attendere la seduta del 15 ottobre prossimo per stabilire le risposte da dare e le iniziative da assumere in proposito. Ha molto apprezzato i richiami ad un atteggiamento improntato al massimo riserbo, ma crede che a nessuno sia sfuggita la gravità dell'attacco che sul piano della legittimazione la Commissione ha subito in conseguenza di un atto assunto dall'autorità giudiziaria di Torino.

Enzo TRANTINO, *presidente*, fa presente all'onorevole Taormina che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di acquisire il provvedimento del tribunale del riesame di Torino e, solo dopo averlo conosciuto, stabilire cosa fare.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) rileva come in realtà ampi stralci di quell'ordinanza siano stati pubblicati dai giornali e ribadisce che la Commissione deve assumere una posizione al riguardo. Propone, quindi, che domani sul punto si riunisca la Commissione.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che domani avrà inizio la missione a Belgrado.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) ritiene che si potrebbe almeno riunire l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e chiede una pronuncia della Commissione al riguardo.

In secondo luogo, ricorda che ieri il quotidiano *la Repubblica* ha pubblicato la notizia secondo cui presso gli uffici giudiziari di Roma pende un procedimento in cui sarebbero coinvolti personaggi che attraversano anche l'attività di questa Commissione, e che difensori di uno di essi, tra gli altri, sarebbero l'onorevole Pecorella ed egli stesso. Come ciascuno sa, si può essere nominati difensori senza saperlo e senza svolgere neppure un atto difensivo, cosa che nel suo caso è accaduta. Informa di aver querelato il giornalista autore dell'articolo.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ribadisce che qualunque soggetto può nominare un difensore, l'importante è che sia stato posto in essere qualche intervento difensivo, altrimenti si tratta soltanto di carta straccia.

Il senatore Roberto CALDEROLI (LNP) richiamando il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento interno, ricorda che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha approvato all'unanimità il calendario dei lavori della Commissione e quindi non è opportuno riaprire ora una discussione che vi è l'impegno a svolgere il prossimo 15 ottobre.

Enzo TRANTINO, *presidente*, chiede se sia condivisa la richiesta, formulata dall'onorevole Taormina, di convocare domani l'ufficio di presidenza. Constatata che non vi è condivisione dei gruppi al riguardo.

SEGUITO DELL'ESAME TESTIMONIALE DEL MARESCIALLO GIUSEPPE QUARESIMA

(Seguito dello svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che sono ancora iscritti a parlare il sen. Lauria, l'on. Vito e l'on. Kessler, nonché il sen. Zancan che è diventato membro della Commissione successivamente. Dispone che la Commissione proceda senza attivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso ed avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, del deputato Carlo TAORMINA (FI) e dei senatori Michele LAURIA (Margh-DL-U) e Giampaolo ZANCAN (VERDI-U) risponde il maresciallo Giuseppe QUARESIMA.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il maresciallo Quaresima, i colleghi intervenuti e rinvia il seguito dell'esame testimoniale del maresciallo Quaresima alla seduta del 29 ottobre 2003.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

146^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2474) Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica

(Parere su emendamenti alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore FALCIER illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 1.0.6, con il quale viene riproposto in formulazione quasi identica un emendamento già presentato nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 158 del 2003, decaduto per decorrenza dei termini e sul quale la Sottocommissione aveva espresso parere contrario; propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere su detto emendamento un parere non ostativo, osservando tuttavia che esso demanda alle Regioni una facoltà che incide in un ambito di disciplina prevalentemente riconducibile ad una materia quale la tutela ambientale, di competenza esclusiva statale; propone altresì di esprimere un parere non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (n. 266)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BONGIORNO illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato dal Governo per l'attuazione di una direttiva CEE per la cui mancata attuazione la Commissione europea ha già avviato una procedura di costituzione in mora. Il provvedimento in questione ha ad oggetto la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione e si caratterizza per il suo carattere di cedevolezza, sancito dall'articolo 17 dello schema stesso.

Il relatore, richiamando anche il parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni sullo schema in esame, propone alla Sottocommissione di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di evidenziare nel proprio parere alcune incongruenze presenti nel testo. In particolare propone di segnalare:

– l'articolo 1, comma 4, che esclude dall'ambito di applicazione del decreto i materiali forestali di moltiplicazione destinati all'esportazione, laddove l'articolo 13 del medesimo schema disciplina taluni aspetti dell'esportazione medesima;

– l'articolo 10, comma 4, nel quale sarebbe opportuno specificare l'organo competente alla definizione dei criteri omogenei ivi previsti;

– l'articolo 14, commi 4 e 5, nei quali parrebbe opportuno prevedere la figura e la procedura di nomina del presidente della commissione ivi disciplinata;

– l'articolo 16, comma 8, nel quale viene incongruamente comminata la sospensione della licenza per una violazione – quale quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 16 – che consiste invece proprio nella commercializzazione in assenza della prescritta licenza.

Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere osservazioni non ostantive con il rilievi testé formulati.

Il senatore VILLONE chiede al relatore di modificare la sua proposta formulando i rilievi espressi in termini di condizioni preannunciando, in caso diverso, il proprio voto contrario.

Il senatore BONGIORNO conferma la propria proposta nei termini già esplicitati.

La Sottocommissione, a maggioranza, approva la proposta del relatore.

(2020) Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli

(Parere su ulteriori emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN, dopo avere illustrato gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,20.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

238^a Seduta

Presidenza del vice Presidente
CURTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15.

(2020) Costituzione della Fondazione lirico – sinfonica Petruzzelli, con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA, riferendo sugli ulteriori emendamenti 1.1 (nuovo testo), 1.100, 2.1 (nuovissimo testo) e 2.0.1 al disegno di legge in titolo, fa presente, per quanto di competenza, che l'emendamento 2.1 (nuovissimo testo) recepisce il parere reso dalla Commissione sul testo. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, osservando che l'emendamento 2.1 (nuovissimo testo) pone una copertura di carattere permanente a decorrere dall'anno 2004, ritiene che dovrebbe essere meglio precisata la decorrenza dell'onere, anche per verificare l'effettiva sussistenza dei fondi ivi richiamati. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore GRILLOTTI fa presente che la copertura richiamata nell'emendamento 2.1 (nuovissimo testo) è prevista da una norma già esistente, ovvero il comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 29 del 2001, che presenta risorse sufficienti; inoltre, nel capoverso 1-*bis* si precisa la decorrenza degli oneri e della relativa copertura a partire dall'anno 2004.

Sulla base delle precisazioni testé acquisite, su avviso conforme del GOVERNO, il presidente CURTO propone alla Sottocommissione di con-

ferire mandato al relatore ad esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti in titolo.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2416) Concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TAROLLI, riferendo sul provvedimento in titolo, per quanto di competenza, segnala che nella norma recante la copertura finanziaria è indicata anche una clausola di salvaguardia per gli oneri (comma 3, articolo 1) che, nell'attuazione della legge, dovessero risultare superiori rispetto alle previsioni di spesa indicate nel comma 2 dell'articolo 1. Infatti, ricordando che il provvedimento ha ad oggetto la partecipazione alle spese di promozione della lotta al *doping*, rileva che tale onere è suscettibile di subire variazioni nel tempo, posto che la partecipazione risulta determinata, in misura proporzionale, al volume di risorse disponibili per l'Agenzia mondiale *antidoping*.

La clausola di salvaguardia prevede una procedura che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di monitorare l'andamento della spesa effettiva connessa a tale autorizzazione di spesa, consentendo all'Amministrazione, da un lato, di far fronte agli oneri eccedenti la previsione iniziale di spesa, e, dall'altro, di attivare tempestivamente le misure correttive. Posto che, al riguardo, viene prevista una procedura di ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, fa presente che tale modalità di copertura appare utilizzabile soltanto quando ricorra una spesa di carattere obbligatorio o un onere riconducibile ad una specifica tipologia già iscritta nell'elenco dei capitoli allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala che occorre, pertanto, valutare se gli oneri derivanti dall'erogazione del contributo all'Agenzia mondiale *antidoping* siano riconducibili a tale tipologie di spesa.

Sottolinea, infine, che sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri non sono indicate risorse eccedenti rispetto a quelle finalizzate alla copertura finanziaria della ratifica ed esecuzione di accordi internazionali. Occorre, pertanto, acquisire chiarimenti dal Governo sulla natura del provvedimento in esame al fine di valutare la conformità delle norme di copertura con l'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), che vieta l'utilizzo per altri fini di accantonamenti finalizzati all'adempimento di obblighi internazionali.

Il sottosegretario VEGAS, in merito ai rilievi segnalati dal relatore, fa presente che gli oneri derivanti dall'erogazione del contributo all'Agenzia mondiale *antidoping* sono da considerarsi aventi natura obbligatoria ed in tal senso preannuncia che verranno inseriti nell'apposito elenco dei capi-

toli da allegare allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente al completamento dell'*iter* di ratifica parlamentare del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda poi la copertura finanziaria, precisa che essa è imputata all'accantonamento del Ministero degli affari esteri destinato alla ratifica ed esecuzione di accordi internazionali, considerato che l'Italia ha sottoscritto il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea *anti-doping* e che è presente con un proprio delegato nel *Foundation board* dell'Agenzia, alla quale contribuisce nell'ambito della quota a carico dei Paesi europei, con una percentuale pari al 5,94 per cento del bilancio complessivo della stessa organizzazione.

Preso atto dei chiarimenti del Governo, la Sottocommissione, su proposta del PRESIDENTE, esprime parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

(2374) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre scorso.

Il presidente CURTO, ricordando che è già stata illustrata la relazione sul disegno di legge in esame, invita il Governo a formulare le proprie osservazioni.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento alle richieste di chiarimenti indicate dal relatore, precisa che, per quanto concerne le spese per interpreti e traduttori di cui all'articolo 18, comma 1, dell'Accordo, anche sulla base dell'esperienza maturata in analoghi e precedenti accordi già in vigore, si provvederà a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione interessata, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Quanto poi alla disposizione del comma 2 del medesimo articolo, relativa alla possibilità di spese elevate e non usuali a carico delle parti contraenti, fa presente che si tratta di un'eventualità del tutto eccezionale, al momento non quantificabile e che potrà essere fronteggiata solo mediante accordo tra le stesse parti, dopo aver preventivamente concordato le condizioni per soddisfare le reciproche richieste. Infine, relativamente ai chiarimenti circa la quantificazione degli oneri connessi all'articolo 19 dell'Accordo, sottolinea che essa si basa su una stima prudenziale circa la periodicità delle riunioni, operata anche in questo caso con riferimento all'esperienza di analoghi accordi.

Il senatore MORANDO preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, rite-

nendo insufficienti i chiarimenti offerti dal Governo circa le modalità di copertura dei relativi oneri. Infatti, rileva che appare evidente la necessità di predisporre adeguate forme di copertura ulteriori rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio, sia rispetto alle spese di interpretariato e traduzione (evenienza ormai ricorrente in questi accordi internazionali, non essendo ipotizzabile che si possa sempre fare ricorso a personale dell'Amministrazione pubblica per tali attività), sia, a maggior ragione, con riferimento alle spese di cui al comma 2 dell'articolo 18, per le quali si potrebbe ad esempio prevedere il ricorso ai fondi di riserva. Ritiene invece condivisibile l'indicazione fornita dal Governo circa le modalità di copertura degli oneri di cui all'articolo 19.

La Sottocommissione, su proposta del PRESIDENTE, esprime, a maggioranza, parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

(2375) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo del 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre scorso.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento alle osservazioni del relatore, fa presente che tutti gli oneri derivanti dall'Accordo in questione, sono stati puntualmente quantificati nella relazione tecnica del provvedimento, per cui la relativa copertura appare adeguata alle esigenze di spesa. In particolare, precisa che mentre alcune attività, quali quelle previste dall'articolo 9 dell'Accordo, verranno realizzate nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, senza, quindi, oneri ulteriori per il bilancio dello Stato, altre attività di carattere oneroso, come quelle previste dall'articolo 6, lettere *c*) e *d*), verranno coperte con i fondi appositamente stanziati nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1.

Sottolinea, quindi, che la scelta di adottare un'unica autorizzazione di spesa, anziché separate autorizzazioni per ogni singolo onere, risponde ad una esigenza di praticità, stante il notevole numero di disposizioni di carattere oneroso, anche al fine di meglio monitorare l'andamento effettivo della spesa, adottando, ove necessario, gli interventi correttivi di cui al decreto-legge n. 194 del 2002 (cosiddetto «decreto taglia-spese»).

Il senatore MORANDO osserva, al riguardo, che il «decreto taglia-spese», in realtà, vieta espressamente il ricorso ad autorizzazioni di spesa onnicomprensive, precisando che, al contrario, la spesa autorizzata deve essere indicata in maniera distinta per ogni intervento previsto proprio al fine di rendere più cogente il monitoraggio delle spese delle singole

leggi. Pertanto, le dichiarazioni del Governo appaiono in contrasto con la legge di contabilità dello Stato (legge n. 468 del 1978), così come modificata dal «decreto taglia-spese», e preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione, su proposta del PRESIDENTE, esprime, a maggioranza, parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

(2295) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TAROLLI riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, segnalando le disposizioni indicate nella lettera *b)* ed *f)* dell'articolo 3 dell'Accordo, in quanto prevedono lo sviluppo di relazioni culturali ed attività di collaborazione i cui effetti finanziari non sono specificati nella relazione tecnica. Al riguardo, ricorda che, durante l'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha rilevato che le disposizioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo 3 prevedono «iniziative propedeutiche alla realizzazione di attività indicate dalla successiva lettera *c)*, mentre quelle della lettera *f)* hanno contenuto di carattere programmatico, da attuarsi comunque nell'ambito degli strumenti già a disposizione delle amministrazioni interessate».

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del relatore, sottolineando che si tratta di disposizioni aventi carattere programmatico, e quindi non onerose, per cui esprime avviso favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore MORANDO preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, posto che le norme richiamate, ancorché di carattere programmatico, attribuiscono comunque nuove competenze alle amministrazioni interessate. A fronte di tali spese mancano adeguate risorse, mentre la copertura ivi indicata, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio rappresenta una manifesta violazione della normativa di contabilità di Stato, ed in particolare l'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione rende, infine, a maggioranza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(2474) Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica

(Parere alla 10^a e 13^a Commissioni riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA illustra, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.67, 1.15, 1.73, 1.0.8, 1.0.3 e 1.0.7 al disegno di legge in titolo, segnalando che l'emendamento 1.15 prevede che con legge di bilancio si istituisca un fondo di rotazione pluriennale a favore delle Regioni, per il finanziamento di progetti per l'utilizzo di fonti rinnovabili, in contrasto con il disposto dell'articolo 81, comma terzo, della Costituzione. Segnala altresì che l'emendamento 1.0.3 determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato senza indicare, tuttavia, l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente impiegato ai fini della copertura. In relazione all'emendamento 1.0.8, ritiene opportuno acquisire conferma sulla quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga di un anno dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano (che, peraltro, corrisponde a quella a suo tempo effettuata in relazione ad una precedente proroga di un anno, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 381 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 441 del 2001), nonché sulla effettiva disponibilità delle risorse impiegate per la copertura finanziaria. Evidenzia, infine, che occorre valutare, in relazione agli emendamenti 1.67 e 1.73, se dalle attività di monitoraggio degli effetti ambientali delle misure di cui all'articolo 1 possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.0.7.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.15, 1.0.3, 1.67 e 1.73, in quanto ritenuti suscettibili di comportare maggiori oneri. Con riferimento all'emendamento 1.0.8, sottolinea che si tratta in effetti di una proroga per un solo anno, dato che il termine in questione è già stato modificato dall'articolo 69, comma 7, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), che ha disposto, per la prosecuzione dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano, una proroga di due anni. Tuttavia, il testo letterale dell'emendamento non risulta chiaro segnalando, pertanto, la necessità di acquisire una precisazione sulla portata normativa dell'emendamento. Non ha invece osservazioni sull'emendamento 1.0.7.

Il senatore MORANDO, a proposito dell'emendamento 1.0.8, conviene sulla esigenza di una riformulazione che limitasse espressamente la proroga ad un solo anno, in quanto il testo, così come formulato, appare ambiguo.

Il presidente CURTO avverte che l'emendamento 1.0.8 è stato ritirato, per cui la Commissione bilancio potrà esprimersi solo sugli emenda-

menti rimanenti, in ordine ai quali, anche sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo, propone di rendere parere non ostativo sull'emendamento 1.0.7 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle altre proposte.

La Sottocommissione, esaminati gli emendamenti 1.67, 1.15, 1.73, 1.0.3 e 1.0.7, esprime parere non ostativo sulla proposta 1.0.7, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti emendamenti.

(1019-1020-1175-B) *Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Nania, Tofani, Pedrizzi e Forte e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TAROLLI illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme al relatore del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(1955) *Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali*

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI, riferendo, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, fa presente che l'articolo 2 è volto ad equiparare il diploma di restauratore a quello di laurea specialistica, prevedendo un'estensione della durata dei corsi. Rileva che occorre valutare se tale estensione può comportare riflessi per il bilancio dello Stato, ove le scuole di alta formazione ricevano trasferimenti dal bilancio dello Stato. Al riguardo, segnala, altresì, la clausola, indicata nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2, in base alla quale a seguito delle suddette equiparazioni «nulla è innovato quanto allo stato giuridico dei docenti»: occorre valutare se sussistono, nonostante la suddetta previsione, i presupposti per il riconoscimento di trattamenti economici più elevati in sede giurisdizionale. Segnala, inoltre, l'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo al fine di valutare se la tenuta dell'elenco elettronico dei restauratori possa essere svolta nell'ambito delle ordinarie strutture amministrative, anziché delle ordinarie disponibilità di bilancio, del Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento all'articolo 4 segnala l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza nel comma 1 in relazione al riordino delle scuole di alta formazione; con riferimento al comma 2, concernente la possibilità da parte delle scuole di alta formazione di offrire servizi ai privati a titolo oneroso e di impiegare le risorse così acquisite,

ritiene necessario valutare l'opportunità di introdurre una previsione in base alla quale possano essere riutilizzate esclusivamente le risorse eccedenti la copertura dei maggiori oneri connessi ai servizi offerti ai privati.

Per quanto attiene gli emendamenti, segnala che occorre valutare la proposta 2.2 in quanto potrebbe essere in contrasto con la disposizione prevista nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2, determinando effetti negativi sul bilancio dello Stato. Segnala poi l'esigenza di valutare anche gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1 e 2.7, volti ad estendere la platea dei soggetti abilitati ad impartire l'insegnamento del restauro, in quanto ciò potrebbe legittimare, in relazione alla natura giuridica dei soggetti, la richiesta da parte di questi ultimi, anche in via giurisdizionale, di stanziamenti statali per lo svolgimento di una funzione pubblica. Osserva infine che analoga valutazione si rende opportuna per l'emendamento 4.1.

In relazione al parere reso sul testo, segnala che occorre valutare gli emendamenti 4.8, 4.4 e 4.2. Segnala, infine, l'emendamento 2.14 in quanto sembra determinare maggiori oneri senza prevedere una idonea copertura finanziaria. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione, su proposta del presidente CURTO, conviene di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

31^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3 a Commissione:

(2393) PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo: parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2003

15ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
IERVOLINO

La seduta inizia alle ore 13,30.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente IERVOLINO sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 13,35 riprende alle ore 17,55.

Il presidente IERVOLINO indice la votazione nominale, per schede, per l'elezione del Presidente della Sottocommissione, ai sensi degli articoli 5 ed 8 del Regolamento della Commissione plenaria, ricordando che è per essa prevista, nel primo e nell'eventuale secondo scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei componenti la Sottocommissione; nel terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta, ed eventualmente è previsto un successivo ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti.

Chiama a svolgere le funzioni di segretario provvisorio il deputato MERLO, più giovane di età.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede)

Il presidente IERVOLINO comunica il risultato della votazione:

presenti e votanti: 9

schede bianche: 1

schede nulle: 0

Ha riportato voti: Pessina 8.

Avverte che si rende pertanto necessario un secondo scrutinio.

Appreziate le circostanze, non essendovi obiezioni, rinvia il secondo scrutinio alla prossima seduta che sarà convocata dal Presidente della Commissione.

La seduta termina alle ore 20,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 25 settembre 2003, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977)
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile (2476).

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato della Repubblica e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).

- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).

- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

X. Esame dei disegni di legge:

- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri*).
 - BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 (2140) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 25 settembre 2003, ore 8,15 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
 - MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
 - FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
 - COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
 - COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
 - COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
 - COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261)
 - FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
 - CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
 - ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).

II. Esame del disegno di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- CALVI. – Modifiche al codice penale in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato (1880).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
 - MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528)
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 25 settembre 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei (1019-1020-1175-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Nania, Tofani, Pedrizzi e Forte e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Concessione di un contributo all’Agenzia mondiale antidoping (2416) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Celebrazione del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino (2108).
- TESSITORE ed altri. – Celebrazione del VI Centenario dell’Università degli Studi di Torino (2289).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l’anno accademico 2000-2001 (520).
- Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l’anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Disciplina dell’insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame dell’atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l’anno 2003 (n. 268).

II. Esame dell’atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell’Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 25 settembre 2003, ore 14

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).

- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253)
- e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste (2303) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Siniscalchi; Costa; Benedetti Valentini; Gazzara*).
 - BOREA ed altri. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1335).
 - MAGNALBÒ. – Modifiche all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1361).
 - BUCCIERO. – Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere professioniste (1895).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 25 settembre 2003, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CAMINITI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (2379) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 25 settembre 2003, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (n. 267).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (n. 266).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (2474).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 25 settembre 2003, ore 13

Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive:

- Audizione del professor Alfredo Guarino, presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica (SIIP).
 - Audizione del professor Giuseppe Giammanco, professore ordinario d'Igiene presso l'Università di Catania.
-

